

TI_GERICHTE 72.2016.106 vom 13. Oktober 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2016.106_d20161013

FR: TI_GERICHTE 72.2016.106 du 13 octobre 2016

IT: TI_GERICHTE 72.2016.106 del 13 ottobre 2016

Regeste

Condannati per estorsione ripetuta: minacciato una persona di gravi conseguenze all'integrità fisica, mostrando in una prima occasione una chiave per bulloni e in un'altra un proiettile, così da indurlo a consegnargli CHF 2'250.00 e a fornirgli i codici PIN delle tessere bancomat. Rapina ripetuta

Erwägungen

E. 1

doveva dei soldi a ACPR 3 e aveva rubato un lingotto d'oro da 1 Kg a _____ e CHF 250.00 a IM 2 (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52; VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3, AI 67). A questo proposito va detto che IM 1 ha negato di avere detto a ACPR

E. 1.1

estorsione ripetuta per avere, per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minaccia di un grave danno, ripetutamente indotto una persona ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere, 1.1.1. a _____, _____ e _____, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica, indotto ACPR 1 a consegnare loro CHF 2'250.00 il 14 settembre 2015, ritenuto che il 13 settembre 2015 IM 1 e IM 2 si sono presentati a casa sua e, usando minaccia, in particolare presentandosi da lui con una chiave per bulloni che gli è stata mostrata e poi posata sul tavolo, si sono fatti consegnare il portamonete per verificarne il contenuto, hanno effettuato una perquisizione della casa alla ricerca di denaro ed hanno in fine sottratto 2 PC e una collanina a garanzia della promessa di un pagamento il giorno successivo; 1.1.2. il 21 settembre 2015, a _____, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica, consegnandogli in particolare anche un proiettile, indotto ACPR 1 a fornire loro i codici d'accesso delle sue tessere bancomat, ricavando poi CHF 140.00 da un primo conto ed effettuando un tentativo di prelievo sull'altro;

E. 1.1.1

del presente dispositivo, costretto ACPR 1 a consegnare loro il portamonete perché ne verificassero il contenuto, nonché a tollerare che gli perquisissero la casa alla ricerca di soldi o oggetti di valore e che prendessero 2 PC e una collanina a garanzia della promessa di un pagamento il giorno successivo; 1.3.2. il 13 e 14 settembre 2015, a _____, _____ e _____, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica ed in particolare agendo nelle modalità descritte al punto 1.1.1 del presente dispositivo, costretto ACPR 1 a consegnare loro CHF 250.00; 1.3.3. il 21 settembre 2015, a _____ e _____, usando minaccia, costretto ACPR 1 a salire in auto per

raggiungere _____ così da mostrare loro lo stato dei suoi conti bancari; 1.3.4. nel periodo compreso tra il 22 e il 30 settembre 2015, a _____, usando minaccia e violenza, ed in particolare IM 1 colpendolo al volto con uno schiaffo, costretto ACPR 1 a consegnare loro il portamonete perché ne verificassero il contenuto, nonché a tollerare che gli perquisissero la casa alla ricerca di soldi o oggetti di valore; 1.3.5. il 2 ottobre 2015, a _____ e _____, usando minaccia di grave danno, costretto _____ a contattare ACPR 1 affinché i due si presentassero da IM 1 e IM 2 il medesimo giorno, cosa che è poi avvenuta;

E. 1.2

rapina ripetuta per avere, usando violenza, minacciandoli di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendoli incapaci di opporre resistenza, commesso un furto ai danni di ACPR 1 e _____, e meglio per avere, 1.2.1. il 13/14 settembre 2015, a _____, minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 1 PC e una collanina; 1.2.2. tra il 22 e il 30 settembre 2015, a _____, minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 una tuta e degli scarponcini da motociclista;

E. 1.3

coazione ripetuta per avere, in correttezza tra loro, usando violenza o minaccia di grave danno o intralciando in altro modo la loro libertà di agire, costretto ACPR 1 e _____ a fare, omettere o tollerare un atto, e meglio per avere: 1.3.1. il 13 settembre 2015, a _____, usando minaccia ed in particolare agendo nelle modalità descritte al punto

E. 1.4

violazione di domicilio ripetuta per essere, tra il 13 settembre 2015 e il 2 ottobre 2015, a _____, in almeno 2 occasioni, contro la sua volontà e in particolare mentre era assente, entrati indebitamente nell'abitazione di ACPR 1, utilizzando una chiave da loro prelevata e trattenuta contro la volontà di ACPR 1; 2. IM 1 è altresì autore colpevole di: 2.1. rapina per avere, il 2 ottobre 2015, a _____, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica o a quella dei suoi famigliari, indicando di avere parentele e conoscenze malavitose, indotto _____ a consegnargli il borsellino contenente euro, trattenendo poi EUR 150.00/100.00; 2.2. estorsione ripetuta, in parte tentata per avere, per procacciarsi un indebito profitto, usando violenza o minaccia di un grave danno, ripetutamente indotto ACPR 1 e _____ ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere, 2.2.1. il 3 ottobre 2015, a _____, minacciandoli di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei loro famigliari, indotto _____ e ACPR 1 a consegnargli alcuni oggetti preziosi, ritenuto che IM 1 poi dalla vendita di questi oggetti ha ottenuto CHF 592.00; 2.2.2. il 5 o 6 ottobre 2015, a _____, a _____ e _____, sotto minaccia di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei loro famigliari, indotto _____ e ACPR 1 a consegnargli un motoveicolo Yamaha XT 660R, uno scooter Yamaha Tmax e un motoveicolo Kawasaki Ninja; 2.2.3. il 2 novembre 2015, a _____, _____ e _____, minacciandolo di divulgare ai dirigenti della Banca presso cui lavorava i suoi presunti problemi famigliari ed economici, tentato di indurre ACPR 6 a consegnargli CHF 1'500.00; 2.2. truffa ripetuta, in parte tentata per avere, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con astuzia più persone affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l'errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere, 2.2.1. nel mese di giugno 2015, a _____, tentato di ingannare con astuzia ACPR 8,

inducendolo a sottoscrivere i contratti di compravendita delle azioni della società _____ SA e dell'inventario dell'EP Bar _____, facendogli credere di aver ordinato bonifici bancari per un valore complessivo di CHF 120'000.00 e coprendo altresì l'inganno con un falso attestato bancario in cui viene certificato un inesistente bonifico di CHF 90'000.00; 2.2.2. il 2 luglio 2015, a _____, ingannato con astuzia ACPR 9, inducendolo a consegnarli EUR 700.00 per l'acquisto di 2 telefoni cellulari, che in realtà non ha mai consegnato, ritenuto che non era mai stata sua intenzione farlo, ma unicamente ricevere i soldi, da lui utilizzati per spese personali; 2.2.3. il 6-7 luglio 2015, a _____ e _____, ingannato con astuzia la _____ SA, inducendolo a versargli un prestito di CHF 10'000.00, contestuale al contratto di fornitura esclusiva del caffè, per avviare l'attività dell'EP Bar _____, che al momento della richiesta e dell'ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in porto, dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che i soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha effettivamente fatto; 2.2.4. il 2 agosto 2015, a _____ ingannato con astuzia ACPR 10, inducendolo a prestargli CHF 1'000.00 per avviare l'attività dell'EP Bar _____, che al momento della richiesta e dell'ottenimento del prestito, già sapeva che non sarebbe andata in porto, dissimulando questo aspetto e il fatto che in realtà egli già sapeva che i soldi li avrebbe utilizzati per sue spese personali, cosa che ha effettivamente fatto; 2.2.5. nel settembre 2015, a _____, ingannato con astuzia ACPR 7, inducendolo a consegnarli, con la promessa di un'immediata restituzione, CHF 3'000.00 e EUR 1'700.00 per asseriti affari urgenti che doveva sistemare, importi che in realtà già sapeva che non avrebbe restituito e da lui utilizzati per spese personali; 2.2.6. il 30 settembre 2015, a _____, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a credito per un prezzo complessivo di CHF 12'009.00, importo che però non ha mai corrisposto se non in minima parte, riconoscendo peraltro in data 22 ottobre 2015 per iscritto allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare interamente la merce, provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00; 2.2.7. nei mesi di settembre e ottobre 2015, a _____, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo a consegnargli in diverse occasioni merce a credito o in conto vendita per un valore complessivo di CHF 5'079.00, che IM 1 dichiarava di voler pagare anche mettendo in scena finte telefonate a consulenti bancari per sbloccare soldi, pagamenti che in realtà non era sua intenzione fare, mirando unicamente a trattenere la merce per sé o piazzandola presso terzi, provocando a ACPR 4 un danno di CHF 5'079.00; 2.3. appropriazione indebita per essersi, tra settembre e ottobre 2015, a _____, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di oggetti appartenenti a ACPR 3, dalla quale se li era fatti consegnare o di cui comunque poteva fare uso, e meglio di 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, 1 braccialetto da bambino, 1 ciondolo crocefisso e due orecchini, tutti in oro, nonché un tablet Samsung e un Iphone 6; 2.4. diffamazione ripetuta per avere, 2.4.1. a inizio luglio 2015, nonché il 5 e 6 novembre 2015, a _____ comunicando con terzi, incolpato o reso sospetto ACPR 8 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, e meglio per averlo tacciato tramite Facebook di essere un ladro e truffatore, ladro e mafioso e un mafioso che corrompe tutti; 2.4.2. nel mese di settembre 2015, a _____, comunicando con _____, incolpato o reso sospetto ACPR 3 di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, e meglio per avere riferito di avere acquisito il negozio di _____ di ACPR 3, in cambio di un rapporto orale a lui praticato; 2.5. minaccia ripetuta per avere, 2.5.1. a inizio luglio 2015, a _____, durante delle telefonate, nonché con un SMS l'11 novembre 2015, incusso spavento o timore a ACPR 8,

minacciandolo di morte e che sarebbero arrivati dei suoi paesani per travolgerlo e devastarlo; 2.5.2. l'11 settembre 2015 e il 28 ottobre 2015, a _____, per SMS e in una telefonata, incusso spavento o timore a ACPR 1, minacciandolo con le seguenti parole: “ ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o te ne penti ” e “ ti faccio una promessa su mio figlio, domani io parto, vengo, vengo, vengo in Italia dove ti prendo ti prendo ti mando all'ospedale...vengo su e ti rompo le gambe poi ti accorgi che sono arrivato ”; 2.6. ingiuria per avere, il 31 ottobre 2015, a _____, offeso l'onore di ACPR 6, dandogli del pezzente; 2.7. ripetuta falsità in documenti per avere, 2.7.1. il 30 giugno 2015, a _____, nelle circostanze di cui al punto 2.2.1 del presente dispositivo, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato e fatto uso di un documento falso per dimostrare l'avvenuto bonifico di CHF 90'000.00, e meglio per avere formato e fatto uso di una finta attestazione della banca _____ con la quale veniva confermato detto bonifico; 2.7.2. nel mese di settembre 2015, a _____, nelle circostanze di cui al punto 6.3 del presente atto d'accusa, al fine di nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di un documento falso per dimostrare l'avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00 da lui ricevuti, e meglio per avere utilizzato la “CONFERMA ORDINE” allestita da IM 2, in cui viene indicata la conferma della ricezione da parte di un fornitore di mobilio per l'EP Bar _____ per l'importo di EUR 10'000.00; 2.8. guida senza essere titolare della licenza per avere, a partire dal 1. gennaio 2015, in Svizzera, praticamente quotidianamente, condotto veicoli e motoveicoli senza essere titolare della licenza richiesta; 2.9. inganno nei confronti delle autorità per avere, il 27 marzo 2015, a _____, fornendo dati falsi in merito ai suoi precedenti penali, e meglio omettendo di dichiarare, in occasione della compilazione del formulario “ Autocertificazione precedenti penale per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l'obbligo della presentazione del certificato penale ”, di essere stato condannato in Italia, ingannato l'autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero; 3. IM 2 è altresì autore colpevole di:

E. 3

di occuparsi di recupero crediti (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3, AI 67), circostanza tuttavia confermata da quest'ultima anche a confronto (VI PP 09.03.2016, p. 3, AI 81). 43. Avendo preso a cuore la situazione di IM 2, ma soprattutto quella di _____, pur non essendo stato da lei incaricato, l'imputato avrebbe quindi detto a quest'ultima che – unitamente a IM 2 – si sarebbe recato a _____ presso il domicilio di ACPR 1 per “ chiedergli conto dei soldi di IM 2 e di _____ e delle prese in giro alle altre persone ”, nonché per perquisirgli la casa alla ricerca di denaro. In 2 o 3 occasioni si sarebbero quindi recati a casa sua, senza mai trovarlo. In una di queste circostanze IM 2 avrebbe anche tentato, senza successo, di forzare la serratura (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52; VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 3, AI 67). 44. L'imputato ha riferito di avere quindi contattato ACPR 1 – il quale, come avevano poi saputo tramite ACPR 3, si trovava in Albania – via SMS, chiedendo la restituzione dei soldi a IM 2 e _____. L'AP gli avrebbe detto che sarebbe rientrato il 13 settembre 2015 (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12; VI PP 20.11.2015, p. 4 e 5, AI 16; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52; VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al

verbale dibattimentale). IM 1 ha ammesso, e difficilmente avrebbe potuto non farlo, atteso che di tale fatto vi è riscontro oggettivo agli atti, di avere inoltrato ad ACPR 1, l'11 settembre 2015, un SMS dal seguente tenore: " ciao ascolta tu non mi conosci tu hai bidonato una mia cara amica 15'000 franchi ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo presto molto presto e non sarò per un caffè so dove abiti so che sei in Albania so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o te ne penti" (VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). 45. IM 1 ha inizialmente asserito che sarebbe stato proprio ACPR 1 a chiedere un incontro, alla presenza pure di IM 2 (VI PG 19.11.2015, p. 3 e 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12), salvo poi sfumare queste sue dichiarazioni a confronto con l'AP, affermando che era stato lui a chiedere un incontro, ottenendo da ACPR 1 un appuntamento per il 13 settembre 2015, data del suo rientro dall'Albania (VI PP confronto IM 1/ACPR 1, p. 3, AI 65; VI PP 17.12.2015, p. 2, AI 52) e tornare in fine ad affermare, in sede di interrogatorio dibattimentale, che si sarebbero recati al domicilio di ACPR 1 su suo invito (VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). 46. In merito a quanto avvenuto a _____ il 13 settembre 2015, nel verbale d'arresto del 19 novembre 2015 IM 1 ha raccontato: " Al suo ritorno, venerdì, ci siamo incontrati all'esterno di casa sua. Oltre a ACPR 1 vi era presente anche tale _____. (...) Il signor _____ se n'è andato, mentre io, IM 2 e ACPR 1 siamo entrati all'interno dell'abitazione. Abbiamo iniziato a discutere su quanto era successo in passato, esattamente quanto era stato discusso all'incontro di _____. (...) Io gli dissi che doveva dare una mano a _____ perché era nella merda e lui mi ha risposto che avrebbe fatto il possibile e fissava un appuntamento con me e IM 2 per il giorno seguente, alle 1200, alla stazione FFS di _____. (...) (...) oltre ad avergli detto uomo di merda la nostra discussione è stata tranquilla. Ne io ne IM 2 lo abbiamo minacciato ne tantomeno percorso." (VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12). Nel medesimo verbale, preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 in merito allo svolgimento dei fatti, l'imputato le ha fermamente contestate, affermando che: " (...) contesto tutto quanto da lui dichiarato. Se io l'avessi sequestrato sarei rimasto a dormire a casa sua, invece io me ne sono andato dopo 20 minuti." (VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12). Con specifico riferimento alla questione della chiave a croce, IM 1 ha affermato che era IM 2 a tenerla sotto la giacca, oggetto che era poi stato appoggiato sul tavolo a casa di ACPR 1, ma comunque non al fine di incutere timore (VI PP 20.11.2015, p. 5, AI 16: " La chiave a croce di cui mi parla il Procuratore ce l'aveva nel giubbotto IM 2, che indossava la mia giacca visto che lui era uscito senza. Preciso che comunque non era una chiave a croce, ma uno sbullonatore a pipa "; VI PG 31.12.2015, p. 13, allegato 4 al rapporto d'inchiesta, AI 97: " È la chiave a forma di pipa che il 13.09.2015 IM 2 aveva nascosto nella sua manica della giacca. L'attrezzo è stato appoggiato sul tavolo. Non è mai stato utilizzato per incutere timore "; VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65: " la chiave per le ruote della macchina ce l'aveva IM 2 e l'ha messa sul tavolo "; VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 6, AI 67: " la chiave dalla macchina l'ha presa IM 2. Credo, perché non ne abbiamo parlato esplicitamente, che il suo era un gesto semplicemente di prudenza perché come ha detto lui poco fa non sapevamo cosa ACPR 1 e _____, che non è una persona piccolina, potevano fare. IM 2 l'ha poi appoggiata sul tavolo di ACPR 1 quando siamo entrati "). Nel verbale della persona arrestata svolto il 20 novembre 2015 l'imputato ha dichiarato: " ACPR 1 ci ha fatto entrare, ci siamo seduti al tavolo ed ho iniziato a parlare. Io ero, lo ammetto, incazzato più che altro per _____ che è una signora cinquantenne che si è fatta fregare da questo ACPR 1 che era interessato

solo ai suoi soldi e basta. Gli ho detto che non ci si comportava così con una signora, che era un uomo di merda. (...) Preciso anche che, d'accordo con IM 2, avevo detto a ACPR 1 che a lui doveva dare CHF 2'500.- e non solo CHF 250.- perché IM 2 mi aveva detto che aveva avuto tante spese. Mentre io parlavo con ACPR 1, che mi ha anche offerto da bere e con cui ho anche fumato una sigaretta all'esterno della casa, IM 2 di sua iniziativa ha cominciato a frugare per tutta casa perché mi diceva di sapere che ACPR 1 teneva soldi nascosti. Questo lo avrebbe saputo da _____. Dopo un po' gli ho detto io di smetterla perché non c'era in giro neanche un franco. Ce ne siamo poi andati e prima ho trovato la chiave di casa di ACPR 1 che ho consegnato a IM 2. (...) Siamo stati lì circa 20 minuti. (...) abbiamo preso anche tre computer e una collanina. Questo perché eravamo comunque d'accordo che il giorno dopo ACPR 1 ci avrebbe portato CHF 2'500.-. È stato lui a darci appuntamento per il giorno dopo dicendo che ci avrebbe portato i soldi. In merito alla collanina io gliel'ho presa a garanzia di questa sua promessa." (VI PP 20.11.2015, p. 6, AI 16). 47. A dire dell'imputato, i PC gli sarebbero stati consegnati ACPR 1 di sua spontanea volontà (VI PG 19.11.2015, p. 11, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12). 48. Riguardo al denaro che avrebbero voluto ottenere da ACPR 1 il 15 settembre 2015, IM 1 in occasione del confronto con il coimputato ha indicato: " (...) quando siamo andati a _____ la prima volta a ACPR 1 gli abbiamo chiesto conto dei debiti con IM 2, con la _____ e con la _____. Lui subito ci ha fatto vedere le carte che regolavano la questione _____, che abbiamo visto con IM 2. Gli abbiamo quindi chiesto di rimborsare IM 2 e la _____. ACPR 1 con IM 2 si è subito scusato per le sue minacce e i suoi insulti ed era d'accordo di rimborsare. A noi ha confermato d'aver rubato il lingotto della _____ e gli ho chiesto CHF 15'000.- per tacitarla entro una settimana. Lui era d'accordo con questa proposta." (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8, AI 67). Posto a confronto con ACPR 3 l'imputato ha confermato che non appena avevano visto " le carte in cui risultava che lei era a posto " le avrebbe detto che " per la sua situazione non c'era più niente da fare ", ciò che è stato confermato dalla donna (VI PP confronto IM 1/ACPR 3 09.03.2016, p. 4, AI 81). 49. In sede dibattimentale l'imputato ha dichiarato che: " (...) la sera in cui siamo andati da lui volevamo farci dare da ACPR 1 in tutto i CHF 15'000.00 di _____ più i CHF 2'500.00 di IM 2. Preciso che da quanto mi risultava il credito di _____ era di CHF 37'000.00, ma io le avevo detto che avrei visto se lui avrebbe restituito almeno in parte i soldi." (VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). 50. Se nei primi verbali IM 1 aveva negato di avere minacciato ACPR 1 in occasione di questa prima " visita " a casa sua, in occasione del confronto con quest'ultimo l'imputato ha modificato sensibilmente le sue precedenti dichiarazioni, affermando che: " Non posso escludere che quando ero arrabbiato lo abbia minacciato di qualcosa del tipo spaccargli le gambe, ma era nel contesto dell'incazzatura della storia di _____." (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65). Tale circostanza è stata confermata pure durante l'interrogatorio dibattimentale: " Confermo, è probabile che glielo abbia detto. Preciso che all'inizio gli è stato chiesto di spiegarci la situazione e lui è stato molto disponibile, ha ammesso di avere rubato 1 kg d'oro a _____, ma poi ha iniziato a prendere in giro ed insultare me e IM 2 e quindi ho perso un po' la pazienza." (VI DIB 12.10.2016, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale). 51. Allo stesso modo, se inizialmente l'imputato lo aveva negato, attribuendo tale gesto al coimputato, in occasione del pubblico dibattimento IM 1 ha ammesso di avere chiesto il portafoglio ad IM 1 in occasione della prima " visita " (VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). 52. Quanto alla somma di CHF 2'500.00 richiesta ad ACPR 1, mentre in

un primo momento IM 1 aveva affermato di avere stabilito lui questa cifra, d'accordo con IM 2, dicendogli che il debito era aumentato a causa delle spese sostenute da quest'ultimo, in occasione del confronto con il coimputato egli ha dichiarato che sarebbe stato lo stesso ACPR 1 a proporre questa somma (VI PP confronto IM 1/IM 2, p. 7, AI 67: " che è stato IM 2 a dare la cifra di CHF 2'500.-. Quando eravamo a _____ e gli abbiamo chiesto tranquillamente cosa poteva darci lui ha detto che il giorno dopo poteva darci quella cifra "), salvo poi tornare ad affermare, in occasione del pubblico dibattimento, che avrebbe deciso lui questa cifra, unitamente al coimputato, pur sapendo che il credito iniziale era di CHF 250.00 (VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). 53. Alla domanda a sapere se avessero chiuso la porta dall'interno e se ACPR 1 fosse in grado di andarsene, IM 1 ha risposto: " Non mi ricordo, ma non mi sembra perché siamo anche usciti a fumare. ACPR 1 era libero di fare tutto ciò che voleva. Preciso che in tutto ci siamo trattenuti non più di 20 minuti." (VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale). 54. Riguardo a quanto avvenuto il 14 settembre 2015, e meglio alla destinazione data ai CHF 2'500.00 consegnatigli da ACPR 1, nel verbale d'arresto IM 1 ha affermato che alla stazione FFS di _____ l'AP gli avrebbe consegnato CHF 2'500.00, di cui CHF 500.00 li avrebbe subito dati a IM 2, mentre i restanti CHF 2'000.00 li avrebbe tenuti con lo scopo di consegnarli a _____, ciò che avrebbe fatto un paio di giorni dopo, richiedendole tuttavia un prestito di CHF 1'000.00, trovandosi in difficoltà (VI PG 19.11.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12). A questo proposito va detto che _____ ha negato di avere ricevuto del denaro da IM 1, precisando che non era neppure previsto che questi le consegnasse qualcosa (VI PG 11.02.2016, p. 3, allegato 37 al rapporto d'inchiesta, AI 97: " D: Quanti soldi ha ricevuto da IM 1 o IM 2? R: Mai niente. Preciso che però non devo ricevere nulla da IM 1 e IM 2 "). 55. Tornando sulla questione nel verbale della persona arrestata, l'imputato ha modificato la sua versione dei fatti, affermando che nel contesto della consegna del denaro _____ non era neppure stata menzionata: " Quando ci siamo poi incontrati a _____ alla stazione, il giorno dopo, ACPR 1 ha dato a me CHF 2'500.- quando eravamo nella mia macchina. Siamo poi saliti io e ACPR 1 nella macchina di IM 2, a cui ho dato i CHF 2'500.-. Poi lui spontaneamente ha dato CHF 1'000.- a me. Questo lo ha fatto senza ACPR 1 e per ripagarmi del disturbo che mi aveva recato. (...) Non si è assolutamente parlato in questo contesto della _____." (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16). 56. In occasione del confronto con il coimputato, IM 1 ha fornito l'ennesima versione in merito al denaro, asserendo questa volta che: " Scendendo in macchina ho detto a IM 2 che poteva tenersi tutti i CHF 2'500.- visti i disagi che per conto di ACPR 1 aveva avuto. (...) IM 2 però da subito mi ha detto che ne voleva solo CHF 500.-. Per finire il giorno successivo l'ho convinto a tenersi i CHF 1'500.- e CHF 1'000.- me li sono tenuti io." (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 7, AI 67). 57. L'imputato ha in fine confermato le dichiarazioni di IM 2, secondo il quale in macchina con ACPR 1 IM 1 gli avrebbe passato CHF 2'500.00 e si sarebbe poi ripreso la banconota da CHF 1'000.00, dicendo ad ACPR 1 che erano per _____; gli altri CHF 1'000.00 glieli avrebbe lasciati per dei debiti che aveva nei suoi confronti (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8 e 10, AI 67). 58. Se inizialmente lo aveva contestato, in questo suo verbale l'imputato ha pure ammesso di non avere mai dato nulla a _____ (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8 e 11, AI 67: " A _____ non abbiamo dato niente "; " alla _____ per finire non ho dato nessun franco e quindi correggo mie precedenti dichiarazioni. Aveva ragione IM 2 quando diceva che avevo detto a _____ di dire comunque che aveva ricevuto CHF 1'000.- anche se

non era vero”), allineandosi così alle dichiarazioni della donna (VI PG 11.02.2016, p. 3, allegato 37 al rapporto d’inchiesta, AI 97). 59. Quanto ai PC e alla collanina che avevano preso la sera precedente, IM 1 nel verbale della persona arrestata del 20 novembre 2015 ha dichiarato che il 14 settembre 2015 avevano restituito tutto all’AP (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16). In un verbale successivo egli ha dapprima affermato che dei 3 PC presi il giorno prima ne avrebbero restituiti 2, mentre il terzo gli sarebbe stato lasciato da ACPR 1 siccome era vecchio e “ lui non se ne faceva nulla ” (VI PP 17.12.2015, p. 7, AI 52). Dopo essere stato confrontato con le dichiarazioni del coimputato, secondo cui la sera precedente avrebbero preso unicamente 2 PC, mentre il terzo sarebbe stato lasciato a _____ su richiesta dell’AP, l’imputato ha però affermato: " Forse è giusto quello che dice IM 2. Effettivamente poi il giorno dopo gliene abbiamo dati due e per finire ACPR 1 glielo ha lasciato." (VI PP 17.12.2015, p. 7, AI 52). 2) Fatti occorsi tra il 21 e il 30 settembre 2015 (punti 1.2 e 2.2 dell’atto d’accusa) nei confronti di ACPR 1 60. Nell’ipotesi accusatoria IM 1, in correttezza con IM 2, si sarebbe reso colpevole del reato di sequestro di persona e rapimento per avere, il 21 settembre 2015, a _____ e _____, dopo essersi presentati presso la sua abitazione, avergli nuovamente chiesto il portamonete e riscontrata la presenza di tessere bancomat, imposto ad ACPR 1 di salire sulla loro autovettura per scendere verso _____ a prelevare, rispettivamente tentare di prelevare denaro dai suoi conti tramite dette tessere, ricavando CHF 140.00 da un primo conto, facendosi dare i codici da ACPR 1, riaccompagnandolo poi a _____, minacciandolo, già solo con la loro presenza e il loro comportamento, nonché con minacce all’integrità fisica e consegnandogli pure un proiettile, costringendolo così a tollerare tutti questi atti (punto 1.2 dell’atto d’accusa), nonché per avere, nel periodo tra il 22 e il 30 settembre 2015, a _____, presentandosi presso la sua abitazione, trattenuto indebitamente in casa sua ACPR 1 per alcune decine di minuti, impedendogli di partire, usando minaccia e violenza, in particolare IM 1 colpendolo al volto con uno schiaffo e proferendo le solite minacce, nonché comportandosi come nelle precedenti visite, costringendolo quindi pure a tollerare tutti questi atti (punto 1.3 dell’atto d’accusa). 61. Inducendo ACPR 1, attraverso la minaccia di gravi conseguenze alla sua integrità fisica come indicato al punto 1.2 dell’atto d’accusa, a fornire loro i codici d’accesso delle tessere bancomat, IM 1 e IM 2 si sarebbero pure macchiati del reato di estorsione (punto 2.2 dell’atto d’accusa). 62. IM 1 si sarebbe in fine reso colpevole del reato di rapina per avere, tra il 22 e il 30 settembre 2015, a _____, minacciandolo, sottratto ad ACPR 1 una tuta e degli scarponcini da motociclista (punto 3.2 dell’atto d’accusa). 63. In entrata di dibattimento la Corte, con l’accordo delle parti, ha aggiunto, per quanto attiene al punto 1 dell’atto d’accusa, l’imputazione alternativa di coazione. a) Le dichiarazioni di ACPR 1 64. ACPR 1 ha dichiarato che dopo aver da lui ricevuto CHF 2'500.00 il 14 settembre 2015, IM 1 gli avrebbe intimato di recuperare anche CHF 15'000.00 per _____ (VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4: “ Ricordo che mi ha detto “...15000 poi chiudiamo la cosa e non ti cerco più niente...”). Nelle settimane successive IM 1 l’avrebbe quindi contattato quotidianamente, facendogli passare “ momenti da incubo ”, continuando a insistere per avere i soldi. Lo avrebbe inoltre informato che doveva parlare solo con lui e che _____ gli aveva dato il compito di recuperare il credito (VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). 65. Dagli atti risulta che il 15 settembre 2015 IM 1 ha inoltrato all’AP 2 messaggi dal seguente tenore: " Fai il possibile perché _____ è veramente nella merda a debiti per 9000 franchi"; " ..te lo già detto sistemami _____ con i debiti che ha!! 9000 e 46500 chi di dovuto non gli dai più

niente” (VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). 66. Nel periodo tra il 14 e il 30 settembre 2015 IM 1 e IM 2 si sarebbero presentati a più riprese a casa dell’AP, chiedendogli il denaro. In queste occasioni IM 1 avrebbe sempre ordinato ad ACPR 1 di consegnargli il portamonete per controllarne il contenuto. I coimputati gli avrebbero inoltre sottratto del denaro, così come pure la chiave di casa, riconsegnatagli qualche giorno dopo, e la carta d’identità italiana (rinvenuta presso il domicilio di IM 2 il giorno del suo arresto). In occasione del suo primo interrogatorio ACPR 1 ha raccontato: " Nel periodo tra il 14 ed il 30 settembre IM 1 e IM 2 si sono presentati più volte a casa mia, di sera come di giorno. Come arrivavano IM 1 immancabilmente mi ordinava di consegnargli il portamonete e lui ne controllava il contenuto. In questo periodo in almeno tre occasioni mi hanno rubato dei soldi, davanti a me. Una volta IM 1 ha trovato circa 250 Euro, ne ha sottratto 200.— e mi ha lasciato 50 Euro. Altre due volte invece mi ha proprio svuotato il borsino raccogliendo circa 30.—franchi per volta o poco più. Poi mi frugavano in casa e IM 1 ha trovato il passaporto italiano nel cassetto di un mobile della cucina. Me lo ha mostrato dicendomi “questo lo tengo io...” ho interpretato questo fatto come una minaccia come per dire....finche non mi dai i soldi non te lo do. (...) Sempre in una di queste circostanze IM 1 tratteneva la chiave di casa che avevo nel portamonete. (...) Qualche giorno prima del 30.09.2015, forse la settimana prima, in occasione di una loro visita mi riconsegnavano la chiave di casa. Ho trovato molto sospetto questo atteggiamento e mi sono convinto che ne avevano fatto una copia. Questa affermazione è suffragata dal fatto che in seguito mi sono accorto che qualcuno entrava in casa mia.” (VI PG 08.11.2015, p. 7, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4); Nel corso del verbale di confronto con IM 1, l’AP ha riferito: " (...) nei giorni successivi sono venuti su a _____ senza preavviso. Quando arrivava a casa mia IM 1 si comportava come il padrone di casa, prendeva la birra dal frigo e mi chiedeva di questi soldi. Mi chiedeva sempre del borsino che io gli davo e lui lo guardava. Nel borsellino la secondo volta ha trovato la chiave di casa mia, mi ha chiesto cos’era, io gliel’ho detto e mi ha detto he allora l’avrebbe tenuta lui. mi ha promesso che non sarebbe entrato in mia assenza.” (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 8, AI 65). In occasione del verbale di confronto con IM 2, ACPR 1 ha in fine affermato: " Preciso che IM 1 mi stressava tutta la settimana per sapere quando gli davo dei soldi. Io gli dicevo che ero in Italia a lavorare da _____ e che sarei tornato a _____ solo al sabato. Lui insisteva finché gli dicevo cosa avevo guadagnato e poi si presentava co IM 2 a casa mia e se gli dicevo che avevo Euro 300 me ne prendeva 250 e me ne lasciava 50. (...) Questo sarà successo un paio di volte.” (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 66). 67. In occasione di una delle “ visite ” al suo domicilio, ad ACPR 1 sarebbe stato consegnato un proiettile. A questo proposito, nel verbale di Polizia del 26 novembre 2015 l’AP ha attribuito questo gesto a IM 2, affermando che: " A darmelo è stato IM 2 il quale, quando me l’ha consegnato, mi ha detto che se non fossi arrivato a casa quella sera mi avrebbe sparato con un fucile. Il proiettile mi è stato consegnato prima che lasciassero casa mia.” (VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d’inchiesta, AI 97). Senonché, in occasione del confronto con IM 2, l’AP ha dichiarato che sarebbe stato IM 1 a consegnargli il proiettile: " Il proiettile me l’ha consegnato IM 1 a casa mia, tanto che dopo l’ho messo sul comodino.” (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66). Confrontato con le dichiarazioni di IM 2, di cui si dirà meglio in seguito, e secondo cui sarebbe stato egli stesso a consegnargli tale oggetto in occasione di un viaggio in automobile, ha poi aggiunto: " È anche vero però che IM 1 e IM 2 me l’hanno fatto vedere in macchina a _____. Io l’ho presa come una minaccia. Anche perché quando IM 1

mi ha dato il colpo mi ha detto che il fucile lo aveva tolto dalla macchina la sera prima.” (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66). 68. Nel corso di una delle loro “visite”, tra il 21 e il 25 settembre 2015, i coimputati si sarebbero presentati e gli avrebbero controllato il portamonete come sempre. In questa occasione IM 1, che pareva ubriaco “o comunque allegro”, arrabbiato per il fatto che non aveva soldi, lo avrebbe colpito con due ceffoni al volto (VI PG 08.11.2015, p. 7, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4: “IM 1 mi ha colpito con due ceffoni al volto. Due colpi dati con potenza, con la mano aperta (...) Interveniva IM 2 che richiama IM 1 con il calmarsi”; VI PG 13.11.2015, p. 7, allegato 19 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12: “Non avevo soldi e lui mi ha colpito con due forti ceffoni. (...) IM 2 è intervenuto per tranquillizzarlo, credo che altrimenti mi avrebbe ancora picchiato”). 69. In un’altra occasione, nel medesimo periodo, IM 1 avrebbe sottratto all’AP una tuta e degli stivaletti da motociclista: “Nel periodo 21/30 settembre, anche qui non ricordo la data esatta ma era sera, in occasione di una delle tante visite dei due che erano giunti con l’Opel di IM 2, sapendo che sono un motociclista per passione IM 1 mi chiedeva se avessi una giacca. Mi diceva anche che l’avrebbe pagata. Io lo informavo che avevo una tuta completa in pelle, con tanto di stivaletti, che utilizzo quando vado in pista. IM 1 voleva vederla e io gliela feci vedere poiché l’avevo nell’armadio della camera da letto. (...) Sta di fatto che IM 1 provava sia la tuta che gli stivali poi decideva di tenerli per se. Reclamavo che la tuta era mia ma lui non ha voluto sentire storie e l’ha presa ugualmente. Mio malgrado ho dovuto accettare questo fatto per paura di ripercussioni.” (VI PG 08.11.2015, p. 7 e 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). Tale circostanza è stata ribadita da ACPR 1 anche in occasione del confronto con l’imputato: “(...) una volta IM 1 è arrivato e subito mi ha chiesto se avevo in giro una tuta da motociclista. Io gli avevo detto di sì, ma che era la mia, che volevo tenerla e che nemmeno gliel’avrei venduta. Lui l’ha indossata, si è fatto fotografare e poi è ripartito con addosso la tuta e gli stivali. (...) io non gliel’ho regalata o prestata, lui se l’è presa e basta. Io gli ho anche detto che non ero d’accordo, ma lui se l’è tenuta e basta.” (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 8 e 9, AI 65). 70. ACPR 1 ha poi riferito di un altro episodio, avvenuto il 21 settembre 2015, quando i coimputati, dopo avere trovato a casa sua 2 tessere bancomat, lo avrebbero obbligato a recarsi a _____ e fornire loro i codici PIN delle carte per effettuare un prelievo. Nel verbale dell’8 novembre 2015 l’AP ha raccontato: “(...) il giorno 21 settembre 2015; era sera, passate le ore 2100. Sono arrivati IM 2 e IM 1 con l’auto Opel di IM 2. IM 1 mi ordinava come al solito di consegnargli il portamonete. Purtroppo trovava all’interno due mie carte di credito, una Postcard ed una carta Maestro della Banca _____. IM 1 si arrabbiava con me perché non gli avevo detto che avevo le carte. Dal portamonete mi rubava circa 150.— franchi quindi mi ordinava di seguirlo. IM 1 mi ordinava di seguirlo dicendomi tra le altre cose “...andiamo a farci un giro...e spera per te che non troviamo soldi...”. Io non volevo seguirli e li informavo che non avevo soldi su quei conti. Malgrado le mie rimostranze IM 1 mi obbligava ad andare assieme. Non ha usato violenza fisica ma il tono della voce lasciava intendere che c’eravamo vicino. IM 2 si metteva alla guida e da _____ siamo andati alla Posta di _____. Giunti nei pressi dell’ufficio postale siamo scesi dall’auto. Non c’era nessuno in giro. Erano le 2230/2245. IM 1 aveva le tessera che ha consegnato a IM 2. IM 1 mi ha chiesto il codice PIN sempre con il suo tono minaccioso. Io ero preoccupato ed impaurito; non neanche per i soldi che sapevo essere pochi. Fornivo contro voglia il PIN che IM 2 digitava. All’ufficio postale riuscivano a svuotarmi il conto che aveva solo 140.--. IM 1 sempre arrabbiato mi ha detto “meriteresti un paio di sberle solo perché non mi hai detto che c’erano su 140

franchi.”. Ci siamo recati alla Banca _____ di _____ e la procedura era la medesima. IM 2 ha digitato il codice che IM 1 mi ha ordinato di dargli; codice diverso dalla Postcard. Qui hanno provato a prelevare accedendo nel sistema. L'apparecchio ha riconosciuto la carta ma non ha erogato i soldi perché non ce n'erano. I due mi hanno riportato a casa ritornandomi le carte di credito.” (VI PG 08.11.2015, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). Analogamente, nel verbale successivo ACPR 1 ha affermato che: " Sapendo delle visite improvvisate da parte di IM 1 e IM 2 io avevo preso l'abitudine di non tenere nulla nel borsellino. In quella circostanza avevo dimenticato di togliere la postcard e la carta della banca _____ (_____). IM 1 le trovava nel mio borsellino e mi domandava “e queste?”. Io gli dicevo che non c'era denaro su questi due conti. Allora IM 1 mi diceva “prega per te che non ci sia su niente, ora ce ne andiamo a fare un giro”. Chiaramente io non volevo andare e l'ho ribadito ma il tono di voce di IM 1 era perentorio. Sono salito sull'automobile con IM 1 e IM 2 ed abbiamo raggiunto _____ dove io avevo detto che c'era la Posta più vicina. IM 1 aveva con sé le mie carte e giunti dinanzi al Postomat inseriva la tessera domandandomi il codice che io gli fornivo. Non rammento se il codice sia stato digitato da IM 1 o IM 2, stà di fatto che sul conto c'erano 140.- CHF che sono stati prelevati. Questi soldi li ha presi e tenuti IM 1. In seguito ci siamo recati alla _____, sempre di _____. Lì, davanti al bancomat, IM 1 consegnava la carta a IM 2 il quale eseguiva tutte le operazioni con il codice che mi è stato chiesto da IM 1. Il conto era a zero e quindi non è stato possibile effettuare prelevamenti. Dopodiché sono stato riaccompagnato a casa dove all'esterno mi sono state riconsegnate le due carte.” (VI PG 26.11.2015, p. 6 e 7, allegato 14 al rapporto d'inchiesta, AI 97). Pure in occasione del confronto con l'imputato, l'AP ha confermato che: " (...) quando IM 1 ha trovato le tessere si è arrabbiato perché non le aveva vista la volta prima e io non gli avevo detto niente. Lui subito diceva: “adesso andiamo a vedere cosa c'è sui conti e prega che non ci sia niente”. Io gli dicevo che non c'era niente, ma lui ha deciso di scendere a _____ e quindi mi ha fatto salire in macchina e anche IM 2 mi diceva di farlo. (...) non mi hanno caricato di forza, ma io mi sono sentito di doverli seguire perché mi sono sentito minacciato. (...) arrivati a _____ siamo andati prima alla posta, dove mi hanno chiesto il PIN, uno dei due ha digitato il codice e alla fine sono usciti CHF 140.- che era il limite massimo. Poi siamo andati alla _____ e anche lì hanno provato a prelevare con il codice, ma non è uscito niente.” (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 65). b) Le dichiarazioni di IM 2 71. Anche IM 2 ha riferito che dopo l'episodio del 13 settembre 2015 con IM 1 sarebbero tornati diverse volte al domicilio di ACPR 1 (VI PG 19.11.2015, p. 8, allegato 9 al rapporto d'arresto, AI 12). In tutte le occasioni, IM 1 avrebbe chiesto all'AP di consegnargli il portamonete per controllare se vi erano soldi (VI PP 20.11.2015, p. 8, AI 15: “ A _____ siamo stati altre volte ed è vero che quando arrivavamo e c'era ACPR 1, IM 1 gli chiedeva sempre di fargli vedere il borsino ”; VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67: “ negli incontri con ACPR 1, IM 1 gli chiedeva sempre il borsellino ”) e in un'occasione avrebbero pure preso la sua chiave di casa (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 8, AI 67: “ (non ricordo se la seconda o la terza volta che andavamo a _____ da ACPR 1 IM 1 mi ha consegnato la chiave di _____. Questo è avvenuto davanti a ACPR 1. (...) è stato ACPR 1 a dare la chiave a IM 1 e non so se l'ha presa dal borsellino o da dove era appesa. (...) non so perché ACPR 1 abbia dato la chiave, ma credo probabile che gli sia stata chiesta come garanzia del suo impegno al rimborso ”). 72. Anche IM 2 ha poi riferito dell'episodio dello schiaffo: " Una prima volta, non ricordo i dettagli, né la data e nemmeno se era di giorno o di sera.

Suppongo qualche giorno dopo quindi nel periodo 15/20 settembre us. Abbiamo raggiunto _____ probabilmente con la mia auto, e posso dire che in questa occasione IM 1 aveva manifestato intenzioni di mettere le “mani addosso” a ACPR 1, così che capisse che era il momento di iniziare a saldare i suoi debiti. Io già durante il tragitto dicevo lui di non “fare cazzate” e lui ribadiva di stare tranquillo. Di fatti giunti presso l’abitazione, trovavamo ACPR 1 in casa. IM 1 mi riferiva che l’appuntamento era concordato con ACPR 1, anche se poi ho avuto dei dubbi, poiché ACPR 1 mi sembrava sorpreso. IM 1 una volta entrati in casa chiedeva subito il portamonete a ACPR 1 in modo che potesse mostrare il contenuto. (...) (...) IM 1 dopo aver controllato il portamonete di ACPR 1, e forse gli ha confiscato delle banconote per un importo che poteva essere di circa CHF 200.- Probabilmente IM 1 sapeva che non poteva estorcere denaro a ACPR 1 poiché non ne aveva, ma forse per intimidirlo, dopo averlo redarguito sulla restituzione di questo denaro alle due donne, lo colpiva con uno schiaffo al volto in modo violento. io alla vista di ciò intervenivo, richiamandolo a non colpirlo più. mi sono limitato gesticolando con le mani. In quel frangente IM 1 aveva un atteggiamento autoritario e posso dire che ACPR 1 era spaventato, questo sicuramente prima di ricevere il ceffone.” (VI PG 19.11.2015, p. 9, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12). 73. IM 2 ha pure ricordato l’episodio della tuta e degli stivaletti da motociclista, dichiarando nel verbale d’arresto del 19 novembre 2015 che: " Ritornando alle visite avvenuta a _____, posso dire che in un’altra circostanza IM 1 aveva chiesto una tuta da motociclista. Va detto che avevamo visto sul sito web _____ che il ACPR 1 era intenzionato a vendere una tuta da motociclista, proprio come quella che cercava IM 1. (...) Di fatto ACPR 1 a richiesta di IM 1, mostrava la sua tuta da motociclista in pelle. (...) IM 1 indossava la tuta constatando che andava bene. In seguito chiedeva se non avesse anche degli stivaletti da motociclista e ACPR 1 rispondeva affermativamente mostrandogliene un paio che teneva in un sotto scala al piano terreno. IM 1 calzandoli notava che erano della sua misura. Quindi IM 1 informava ACPR 1 che avrebbe tenuto il tutto, in considerazione del fatto che secondo lui gli doveva dei soldi.” (VI PG 19.11.2015, p. 10, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12). Tornando sulla questione in un verbale successivo l’imputato ha dichiarato: " In relazione alla tuta voglio dire che in occasione della prima sera, il 13.09.2015, l’avevamo vista sia io che IM 1, era sopra un armadio della sua camera se non erro. In una seconda visita IM 1 gli ha chiesto della tuta e l’ha poi provata. Una volta indossata diceva a ACPR 1 che l’avrebbe tenuta. ACPR 1 ci informava che la tuta la stava vendendo e l’aveva pubblicata su un sito online. IM 1 gli diceva dunque che avrebbe tenuto la tuta scalandone il valore dal debito che aveva con la _____. Non ricordo che prezzo sia stato stabilito, immagino quello indicato sul sito _____. Questa seconda visita sarà avvenuta la settimana dopo il 13.09.2015. ACPR 1 non ha obiettato alla proposta di IM 1.” (VI PG 30.12.2015, p. 5, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 97). In occasione del confronto con ACPR 1, IM 2 ha affermato: " (...) IM 1 si preso anche la tuta da motociclista e gli stivaletti di ACPR 1. Avevamo visto questa tuta la prima sera sopra un armadio e una delle volte successive IM 1 ha voluto provarla, l’ha indossata e poi ha detto a ACPR 1 di lasciargliela. ACPR 1 ricordo che gli aveva detto di no e poi IM 1 gli ha detto che doveva ancora un sacco di soldi a _____ e visto che già doveva venderla avrebbe scalato il valore dai soldi per _____. (...) ACPR 1 alla fine ha detto che andava bene, ma io ho capito che non era convinto.” (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 8 e 9, AI 66). Nel corso dell’interrogatorio finale del 5 aprile 2016 lo stesso imputato ha dichiarato: " (...) in merito alla tuta e agli stivaletti non ho avuto l’impressione che ACPR 1 sia stato costretto a darglieli. Non era magari particolarmente

contento e gli avrebbe tenuti, ma alla fine glieli ha lasciati. Ha accettato la proposta di IM 1 di poterli tenere scalando il debito con _____.” (VI PP 05.04.2016, p. 5, AI 94). In sede dibattimentale IM 2 ha in fine affermato per la prima volta che IM 1 avrebbe addirittura detto all’AP che era disposto a pagare la tuta e gli stivaletti da motociclista, allineandosi così alle dichiarazioni del coimputato, di cui si dirà in seguito: " La tuta l’avevamo già vista la prima sera, quando abbiamo perquisito la casa. Se avesse voluto rubarla l’avrebbe fatto la seconda sera in cui siamo entrati in casa senza ACPR 1. IM 1 ha provato la tuta e ha chiesto a ACPR 1 se voleva venderla. IM 1 ha poi deciso di prenderla, dicendo a ACPR 1 che gliela avrebbe pagata oppure avrebbe scalato il debito con _____.” (VI DIB 12.10.2016, p. 16, allegato 1 al verbale dibattimentale). 74. Agli atti figurano 3 fotografie di IM 1 con indosso la tuta e gli stivaletti da motociclista di ACPR 1, 2 all’interno dell’abitazione di quest’ultimo e una presso un distributore di benzina (allegato 15 al VI PG IM 2 30.12.2015, allegato 9 al rapporto d’inchiesta, AI 97). 75. Anche IM 2, in fine, ha riferito dell’episodio delle tessere bancomat, sostenendo però che sarebbe stato lo stesso ACPR 1 a proporre di recarsi a _____ per controllare se sulle carte vi fossero dei soldi o meglio dimostrare che non vi era nulla, dichiarando nel suo primo verbale che: " (...) in occasione di un’altra visita serale a _____, ACPR 1 asseriva di non avere soldi, dandoci la possibilità di verificare i suoi conti correnti. Di conseguenza ci siamo recati a _____ presso il bancomat di una banca situata in Piazza. In merito posso dire che giunti alla banca ACPR 1 inseriva la tessera ed il codice, mentre io poi manipolavo il menù sullo schermo, verificando il credito che risultava pari a zero. Ricordo che abbiamo provato con più di una carta, credo 2, una era di colore viola e l’altra non ricordo. posso dire che una delle due carte non veniva riconosciuta dall’apparecchio, motivo per il quale a piedi ci siamo spostati in un’altra banca ed abbiamo quindi potuto verificare. Anche in questo caso nessun prelevamento è stato effettuato, nel senso che l’apparecchio non dava informazione del conto, ma IM 1 o ACPR 1 tentavano di eseguire un prelevamento di una cifra che non so; se non erro partendo da CHF 1000.- per poi scalare fino a CHF 50.-. L’apparecchio però non ha erogato alcuna somma. Dopo questi tentativi, con la mia auto siamo tornati a _____ dove abbiamo lasciato ACPR 1 e noi quindi siamo rientrati ognuno al proprio domicilio.” (VI PG 19.11.2015, p. 9 e 10, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12). Il 20 novembre 2015, dopo avere avuto modo di prendere atto delle dichiarazioni di ACPR 1, IM 2 ha modificato le sue precedenti dichiarazioni, affermando che era stato lui a digitare uno dei due codici PIN: " (...) in un’occasione IM 1 ha visto nel borsello due carte di credito che in precedenza ACPR 1 non aveva mostrato e che siamo scesi a _____ per prelevare. È stato però ACPR 1 stesso a dire di scendere a _____ assieme che così ci faceva vedere che non aveva soldi sui conti. È vero che in un bancomat ho fatto io il codice, ma era sempre ACPR 1 che ha inserito la tessera e mi ha detto il codice per permettermi di verificare che non c’aveva nulla. Come detto è stato ACPR 1, quando IM 1 ha trovato le carte, che ha detto che erano vuote e di pur andare a controllare assieme. So che ACPR 1 dice che in un caso si era riusciti a prelevare CHF 140.-, ma io questo proprio non lo ricordo. Non posso escluderlo, ma non me lo ricordo.” (VI PP 20.11.2015, p. 8, AI 15). In occasione del confronto con ACPR 1, IM 2 – dopo avere preso atto delle dichiarazioni del coimputato – ha modificato nuovamente le sue dichiarazioni, aggiungendo un dettaglio che non aveva mai menzionato in precedenza alla sua versione dei fatti, e meglio che, come indicato da IM 1, avevano visto le tessere bancomat dell’AP già in occasione della prima visita e che già allora quest’ultimo avrebbe proposto loro di andare assieme a fare un tentativo di prelievo: " (...) già la prima sera

avevamo visto delle tessere bancarie da ACPR 1 e lui stesso ci aveva detto di andare con lui a prelevare, che se aveva su qualcosa ce lo poteva già dare. Io non ci sono andato su, e neanche IM 1 credo, poi quando siamo tornati forse già la seconda volta IM 1 ha rivisto queste tessere e poi siamo scesi a _____. È possibile che la seconda sera siano saltate fuori tessere in più, ma già la prima sera le avevamo viste (...). (...) quando sono uscite queste tessere ACPR 1 stesso ci ha detto che potevamo andare assieme a prelevare a _____, che se c'era qualcosa ce lo avrebbe dato. A me è sembrato che lui fosse d'accordo. (...) Io non ho percepito nessuna costrizione verso ACPR 1." (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 9 e 10, AI 66). Tale posizione è stata mantenuta anche in occasione dell'interrogatorio finale del 5 aprile 2016 (VI PP 05.04.2016, p. 4, AI 94: "è stato ACPR 1 a dirci di andare assieme a lui a _____, come già ci aveva proposto la prima sera. Voleva dimostrarci che non aveva soldi sui conti"), così come pure in occasione del dibattimento (VI DIB 12.10.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale: "Già la prima sera ACPR 1 mi aveva proposto di andare al bancomat e se avesse avuto qualcosa me l'avrebbe dato. La seconda o la terza sera, per dimostrarci di non avere nulla, ci ha proposto di andare a _____. Non è stato obbligato."). 76. Interrogato al proposito, IM 2 non ha saputo spiegare per quale motivo ACPR 1 non avesse digitato egli stesso i codici PIN delle carte (VI DIB 12.10.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale). 77. L'imputato ha poi riferito dell'episodio del proiettile, che sarebbe stato da lui consegnato all'AP in occasione del tragitto da _____ a _____, affermando: "(...) sono stato io a consegnare a ACPR 1 un proiettile. Eravamo in macchina, non sono sicuro, ma credo quando si andava a _____. Questo proiettile era un po' che IM 1 voleva darmelo e mi diceva che aveva la punta esplosiva. Io non sapevo cosa farmene. Quando eravamo in macchina IM 1 lo faceva vedere a ACPR 1 dicendogli qualcosa del tipo che io ero talmente arrabbiato con lui che se non si sarebbe presentato glielo avrei sparato nelle gambe. Io ho subito detto a IM 1 di non dire cazzate, poi l'ho dato a ACPR 1 dicendogli che glielo regalavo e ci siamo messi tutti a ridere. Non era una minaccia." (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 66). Anche in occasione del confronto con il coimputato, IM 2 ha dichiarato: "Il proiettile l'ho dato io in macchina a ACPR 1, ma dicendo che era un regalo e ridendo. (...) Quel proiettile me lo aveva regalato un po' prima di salire da ACPR 1 IM 1. Io non lo volevo, anche perché mi aveva detto che aveva la punta esplosiva. In effetti glielo avevo restituito e poi è stato tirato fuori quando eravamo in macchina con ACPR 1. IM 1 lo maneggiava e diceva a ACPR 1 che io avrei voluto spararglielo nelle gambe. Ho subito detto a IM 1 di non dire cazzate e quando me lo sono trovato in mano non volendo tenerlo l'ho dato a ACPR 1. Comunque in quel momento si rideva tutti." (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 6 e 7, AI 67). c) Le dichiarazioni di IM 1 78. Dopo averlo taciuto nel corso del suo primo interrogatorio, nel verbale della persona arrestata svolto il 20 novembre 2015, dopo essere stato messo a conoscenza delle dichiarazioni di ACPR 1, IM 1 ha riferito che dopo il 13 settembre 2015 si sarebbero recati ancora un paio di volte a casa dell'AP, affermando che: "Nella nostra visita sia io e IM 2 eravamo sempre arrabbiati per i soldi della _____. ACPR 1 continuava a prometterci di ridare questi soldi, ma non era vero e quindi noi eravamo arrabbiati." (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16). L'imputato ha inoltre affermato: "(...) sia io che IM 2 lo minacciavamo dicendogli che se non pagava gli spaccavamo la testa." (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16). 79. L'imputato ha ammesso di avere dato uno schiaffo ad ACPR 1 (VI PP 20.11.2015, p. 7, AI 16). Egli non è tuttavia stato in grado di ricordare la ragione di questo suo agire, limitandosi a un laconico: "Mi aveva preso in giro per qualcosa, ma il

motivo effettivo non lo ricordo.” (VI DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale). 80. IM 1 ha comunque fermamente contestato che l’AP fosse stato trattenuto in casa contro la sua volontà (VI DIB 12.10.2016, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale), ciò che è stato confermato da IM 2 (VI DIB 12.10.2016, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale). 81. Dopo avere inizialmente affermato di non avere mai visto la carta d’identità italiana di ACPR 1 (VI PG 19.11.2015, p. 14, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12), l’imputato ha affermato che IM 2 avrebbe preso il documento in occasione di una delle loro “ visite ” a _____ (VI PP 20.11.2015, p. 9, AI 16; VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 10, AI 65). A questo proposito va osservato che le dichiarazioni dei coimputati e dell’AP ACPR 1 in merito al momento in cui gli avrebbero preso il passaporto divergono. Ma tant’è. Sta di fatto che IM 1 ha ammesso che si sono impossessati del documento dell’AP (VI DIB 12.10.2016, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale), che di fatto è poi stato rinvenuto in occasione della perquisizione dell’abitazione di IM 2 (VI PG 19.11.2015, p. 14, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12). 82. Allo stesso modo, se in un primo tempo aveva negato di avere preso la chiave di casa di ACPR 1, a confronto con il coimputato, dopo avere preso atto delle sue dichiarazioni, IM 1 ha affermato: " Da parte mia dichiaro che la chiave io l’ho trovata appesa al muro dove ci aveva detto _____ che era. L’ho presa e l’ho data a IM 2. (...) la chiave è stata da noi presa a garanzia." (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67). L’AP sarebbe però stato d’accordo di consegnare loro la chiave (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 9, AI 67). 83. Quanto alla tuta e agli stivaletti da motociclista, preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1, IM 1 nel verbale d’arresto del 19 novembre 2015 le ha contestate, affermando che gli stivaletti gli erano stati regalati dall’AP, mentre la tuta l’avrebbe unicamente provata, senza mai portarla via da casa sua: " Preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 contesto. Gli stivali me li ha regalati lui. Mi ha mostrato la tuta e gli stivali poi mi disse che gli stivali potevo prendermeli. La tuta l’ho solo provata e basta, non è mai uscita da casa sua." (VI PG 19.11.2015, p. 13, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12). 84. L’imputato si è però subito corretto dopo avere avuto la possibilità di prendere visione della fotografia che lo ritrae presso un distributore di benzina con addosso la tuta di ACPR 1 (allegato B al VI PG IM 1 19.11.2015, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12), affermando di avergliela chiesta in prestito: " Effettivamente a _____ l’avevo solo provata e mi andava stretta di gambe. Poi in seguito, un giorno, gliel’ho chiesta in prestito. Ho fatto un giro a _____ con la moto e poi gli ho riportato la tuta. Sono salito io a prenderla e l’ho riportata a _____." (VI PG 19.11.2015, p. 13, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12). In occasione del confronto con l’AP, dopo avere preso atto delle dichiarazioni di quest’ultimo, IM 1 ha modificato la sua precedente versione dei fatti, indicando che: " La tuta l’avevo vista la prima volta che ero stato a casa di ACPR 1. Ho chiesto di provarla e lui mi ha anche dato un suggerimento per provarla bene. È stato lui ha dirmi che c’erano anche gli stivaletti. Io ho detto che l’avrei presa, ma che l’avrei pagata. Lui non ha obiettato niente. Non mi ha in particolare detto che non voleva che la prendevo. Mi ha solo chiesto di pagarla. Io gli ho detto che l’avrei fatto, ma in realtà sapevo che non l’avrei pagata." (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 9, AI 65). In sede dibattimentale, l’imputato è dapprima parso voler tornare sui suoi passi, affermando di avere preso la tuta e gli stivaletti con l’intenzione di pagarli. Dopo avere avuto la possibilità di rileggere le sue precedenti dichiarazioni, per finire ha tuttavia ammesso: " Confermo. Inizialmente avevo pensato di pagarla e poi mi sono detto “ma perché devo farlo”." (VI DIB 12.10.2016, p. 15, allegato 1 al verbale dibattimentale). 85. Quanto all’episodio del 21 settembre 2015, relativo alle

tessere bancomat, anche IM 1, come il coimputato, ha dichiarato che sarebbe stato lo stesso ACPR 1 a proporre di recarsi a _____ a prelevare, per mostrare che non aveva soldi sulle tessere: " Preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 dichiaro che la prima sera, il 13.09.2015, lui di sua spontanea volontà ci ha mostrato due tessere, una bancaria e l'altra postale. Ha consegnato le due carte a IM 2 e per dimostrarci che non aveva soldi si è fatto accompagnare a _____ prima in posta e poi in banca. In entrambi i casi ci ha fornito i codici che abbiamo digitato. Non ricordo se io ho digitato quello della posta o quello della banca. Di fatto non è stato fatto nessun prelievo perché sui conti non c'erano soldi." (VI PG 19.11.2015, p. 14, allegato al rapporto d'arresto, AI 12). Nel verbale d'interrogatorio finale del 4 aprile 2016 IM 1 ha ribadito: " (...) ACPR 1 ci ha invitato su sua iniziativa ad andare con lui per dimostrare che non aveva niente sui conti." (VI PP 04.04.2016, p. 10, AI 93). In occasione dell'interrogatorio dibattimentale ha in fine affermato: " Dopo che IM 2 aveva fatto la perquisizione abbiamo visto che non c'era nulla. Per dimostrarci che non aveva un soldo, ACPR 1 ci ha proposto di andare a _____ per provare a prelevare, mediante le tessere che io avevo trovato nel suo portafoglio. Con questo lui voleva dimostrarci di non avere nulla. (...) ha fatto questo passo per prendere credibilità, non perché aveva paura." (VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 86. Giova osservare che se inizialmente l'imputato ha affermato che non erano riusciti a prelevare nulla, in aula egli ha riconosciuto che erano riusciti ad ottenere l'emissione di CHF 140.00, come indicato dall'AP, denaro che avrebbero tenuto in parte per pagare la benzina (VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 87. Neppure IM 1 ha saputo spiegare per quale motivo ACPR 1 (che, come detto, si sarebbe offerto di mostrare lo stato dei suoi conti) non avesse digitato personalmente i codici PIN delle tessere (VI DIB 12.10.2016, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale). 88. Relativamente all'episodio del proiettile, IM 1 ha dapprima sostenuto che glielo avrebbe regalato IM 2 mentre si trovavano in automobile, dicendogli di tenerlo come ricordo per il tempo che gli aveva fatto perdere (VI PP 20.11.2015, p. 7 e 8, AI 16: "IM 2 gli ha pure regalato un proiettile quando eravamo in macchina assieme. Glielo ha dato dicendogli che era per il tempo che gli aveva fatto perdere, di tenerlo per ricordo "), ciò che ha ribadito anche a confronto con l'AP (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65: " Ribadisco che il proiettile glielo ha dato IM 2 (...) in macchina (...). IM 2 glielo ha dato dicendogli che questo era per il tempo che gli aveva fatto perdere e di tenerlo per ricordo "), contestando che qualcuno avesse parlato di sparare e affermando di aver solo ricordato all'AP che conoscevano i suoi spostamenti (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 65), salvo poi confermare, a confronto con il coimputato, la sua versione dei fatti, secondo cui aveva effettivamente detto all'AP che IM 2 avrebbe voluto spararglielo nelle gambe, tenendo comunque a sottolineare che " il tono delle cose detto era sempre scherzoso " (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 7 AI 65). 3) Fatti occorsi tra il 2 e il 6 ottobre 2015 (punti 2.3, 2.4, 2.5 e 4.2 dell'atto d'accusa) 89. A partire dal 1. ottobre 2015 anche _____ sarebbe rimasto coinvolto nella vicenda. Nell'ipotesi accusatoria, IM 1, in correatà con IM 2, si sarebbe reso colpevole del reato di ripetuta estorsione per avere, il 2 ottobre 2015, a _____, minacciandolo di gravi conseguenze alla sua integrità fisica o a quella di suoi famigliari, indicando in particolare IM 1 di avere parentele e conoscenze malavitose, indotto _____ a consegnargli il borsellino contenente Euro, trattenendo poi EUR 100/150.00, ritenuto che a _____, amico di ACPR 1, veniva rinfacciato di avere aiutato quest'ultimo a riparare in Italia, sottraendosi in tal modo alle richieste di IM 1 e IM 2 di pagamento di somme di denaro (punto 2.3 dell'atto d'accusa), nonché per avere, il 3 ottobre 2015, a _____,

minacciandoli di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei loro famigliari, ritenuti gli episodi già accaduti nelle settimane precedenti ai danni di entrambi, indotto _____ e ACPR 1 a consegnare loro alcuni oggetti preziosi per quietare le pressanti richieste di denaro di IM 1 e IM 2, ritenuto che IM 1 poi dalla vendita di questi oggetti avrebbe ottenuto CHF 592.00 (punto 2.4 dell'atto d'accusa), e in fine per avere, il 5 o 6 ottobre 2015, a _____, _____ e _____, sempre sotto minaccia di gravi conseguenze alla loro integrità fisica o a quella dei loro famigliari, ritenuti i fatti di cui ai punti precedenti dell'atto d'accusa, indotto _____ e ACPR 1 a consegnare loro un motoveicolo Yamaha XT 660R, uno scooter Yamaha Tmax, di proprietà di entrambi, e un motoveicolo Kawasaki Ninja, di proprietà di _____, sempre per quietare le pressanti richieste di denaro di IM 1 e IM 2, ritenuto che poi lo scooter sarebbe stato riconsegnato a _____ affinché lo rivendesse per poi portare il ricavato di CHF 4'000.00 a IM 1, mentre il motoveicolo XT 660R sarebbe stato scambiato da IM 1 con un motoveicolo BMW K1200 del valore di circa CHF 5'000.00/6'000.00 e il motoveicolo Kawasaki Ninja sarebbe stato venduto/scambiato da IM 1 con un motoveicolo Yamaha YZF R6 e CHF 500.00, soldi e motoveicoli che IM 1 avrebbe trattenuto per sé (punto 2.5 dell'atto d'accusa). 90. IM 1, in correatà con IM 2, si sarebbe poi macchiato del reato di coazione per avere, il 2 ottobre 2015, a _____ e _____, costretto _____ a contattare ACPR 1 affinché i due si presentassero da IM 1 e IM 2 il medesimo giorno, cosa che sarebbe poi avvenuta, ritenute le minacce proferite e il tenore dell'agire dei due, come indicato in particolare ai punti 1 e 2.3 dell'atto d'accusa (punto 4.2 dell'atto d'accusa). 91. In via pregiudiziale la Corte, con l'accordo delle parti, ha aggiunto, per quanto attiene al punto 2.4 dell'atto d'accusa, l'imputazione alternativa di rapina. a) Le dichiarazioni di _____ 92. L'AP ha raccontato che il 1. ottobre 2015 ACPR 1 lo avrebbe contattato siccome intendeva trasferirsi in Italia e aveva bisogno di aiuto per il trasloco. Lo avrebbe quindi aiutato a traslocare i suoi effetti a _____ (VI PG 07.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). Il 2 ottobre 2015 IM 1 lo avrebbe contattato e vi sarebbe quindi stato un primo incontro dapprima con IM 1 e in seguito anche con IM 2 e ACPR 1. In occasione del suo primo verbale di Polizia, l'AP ha così riferito: " (...) IM 1 mi contattava sul mio cellulare (...) e mi informava che voleva parlarmi. Lo informavo che mi trovavo al centro _____ di _____. Con tono perentorio mi ordinava di rimanere lì, che sarebbe arrivato. (...) Mi incontravo con IM 1 al bar del centro commerciale. (...) IM 1 era molto seccato, era furente e mi dava la colpa di aver portato via ACPR 1. Ricordo le sue parole ".....tu me lo hai portato via e tu me lo riporti!!lui mi deve dei soldi, 15'000.—e voglio che oggi venite tu e lui e mi portate i soldi.....se non me li porta lui vengo a prendere te....." Non mi dava altre spiegazioni ma ci convocava in un negozio di scarpe di _____ per le ore 1500 del pomeriggio, luogo che ACPR 1 doveva conoscere. (...) Rientro a _____ ed informavo ACPR 1 della richiesta di colloquio del IM 1. (...) Di fatto al pomeriggio ci siamo recati in questo negozio, ed io ho seguito le indicazioni di ACPR 1 per raggiungerlo. (...) IM 1 ci attendeva, e c'era anche IM 2. (...) Siamo entrati nel negozio e IM 1 ci ha fatto entrare nel magazzino sul retro dello stesso. (...) IM 2 iniziava a parlare con ACPR 1; con toni gentili cercava di spiegargli di trovare questi soldi che doveva al IM 1. (...) Dopo 5 minuti circa rientrava IM 1. Il tono di voce era molto diverso; minaccioso, molto aggressivo. Io sono passato da uno stato di stupore ad uno di paura. IM 1 si rivolgeva soprattutto al ACPR 1, ma ad un certo punto anche a me quando ha detto ".....questo stronzo ha rubato un lingotto d'oro ad una certa _____ ...io gli avevo chiesto 15'000 ma sto stronzo non li ha portati!! ...adesso gliene chiedo 30'000..... e se non

me li porta li chiedo a te!! ..” Parlavano di franchi svizzeri. La discussione è durata qualche minuto; non vi è stata violenza fisica. IM 1 usava un tono minaccioso e si rivolgeva a ACPR 1 standogli molto vicino. Ad un certo punto minacciava “...ti riempio di sberloni...” e gli appoggiava la mano al volto; pur non colpendolo seriamente. Siamo stati invitati ad andarcene previo le diverse insistenze da parte di IM 1 sul portargli i soldi. Alla presenza di IM 1, IM 2 non parlava; mentre quando IM 1 non c’era assumeva il ruolo di buono, cercando di farci capire che lui riusciva a trattenerlo e controllare IM 1.” (VI PG 07.11.2015, p. 3 e 4, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). 93. Nel corso del suo “ discorso ”, definito da _____ “ minaccioso ”, IM 1 gli avrebbe chiaramente detto “ di occuparsi di recupero crediti a favore della _____ ” (VI PG 07.11.2015, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4), così come pure: “ Mi ha detto che sarebbe venuto a casa mia; che avrebbe preso gli oggetti di valore che trovava. Mi ha detto che avrebbe contattato mio padre, mia moglie; affermazioni dall’evidente sottinteso che io ho inteso come messaggio di pericolo. Mi ha messo uno stato d’ansia che non conoscevo, paura vera. Mi trattava con bastone e carota; a volte parlandomi amichevolmente ed altre volte con tono ed espressioni cattive. Non mi ha mai toccato. IM 1 mi ha anche detto che aveva avvisato suo zio in Italia informandolo del mio comportamento e del fatto che avevo aiutato ACPR 1 a scappare dalla Svizzera. Mi riferiva che suo zio lo riteneva un grave sgarbo nei suoi confronti: ovviamente anche questo è stato detto per mettermi paura.” (VI PG 07.11.2015, p. 9, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). In occasione dell’interrogatorio del 13 novembre 2015 _____ ha ribadito, in merito all’incontro del 2 ottobre 2015: “ IM 1 era molto seccato, era furente e mi dava la colpa di aver portato via ACPR 1. Ricordo le sue parole “.....tu me lo ha portato via, mo’ me lo devi riportare!!” Mi diceva che gli doveva dei soldi e che mi riteneva responsabile. Mi minacciava affermando che avevo fatto un grave sgarbo ad un suo zio comportandomi così lasciandomi intendere che lo zio era una persona pericolosa d’ di giù!”.” (VI PG 13.11.2015, p. 4, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI 12). Precisando poi: “ In conclusione IM 1 ci aveva ordinato di recuperare 15'000.— franchi entro il venerdì successivo che poi ci avrebbe fatto respirare sino a fine mese; ha usato queste parole.” (VI PG 13.11.2015, p. 4, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI 12). 94. In occasione dell’interrogatorio del 26 novembre 2015 _____ ha peraltro affermato (contrariamente a quanto fino a quel punto sostenuto) che in quella circostanza era presente anche IM 2: “ (...) venerdì 2 ottobre mi trovavo al centro _____ di _____ con mio padre. (...) Era mattina quando sono stato contattato da ACPR 1, ma anche da IM 1. ACPR 1 mi informava che IM 1 stava cercando di contattarlo e mi chiedeva di riferire lui di non sapere dove si trovasse qualora mi venisse chiesto. IM 1 ovviamente mi chiedeva di ACPR 1 ed io mentivo appoggiando l’amico. Da qui l’ordine di IM 1 di attendere il suo arrivo. Dalla conversazione telefonica intuivo che IM 1 era alterato. Ciò malgrado visto che volevo chiarire e chiudere la vicenda, accettavo l’incontro. (...) IM 1 è giunto con IM 2. Non ho saputo gestire la discussione perché IM 1 si è subito imposto. Era arrabbiato per la fuga di ACPR 1 e mi accusava di averlo aiutato rendendomi da quel momento responsabile quanto lui. Ricordo con esattezza alcune frasi che mi ha detto: “tu hai fatto uno sgarbo a mio zio..... Mio zio sa già tutto e sa tutto di te e della tua famiglia..... Tu l’hai portato via e sei responsabile quanto lui..... Se non fai cacciare i soldi a lui li prendiamo da te..” Era molto scontroso ed arrabbiato, usando un tono arrogante e minaccioso, al punto che mi sono intimorito realmente. Oserei dire che ho proprio avuto paura e non ho trovato il coraggio di ribadire la mia estraneità. Ad un certo punto ammettevo di aver aiutato ACPR 1 nel trasloco e lo informavo del suo indirizzo in Italia. (...) A quel punto parlava finalmente IM 2 che mi

raccontava di un lingotto d'oro che ACPR 1 avrebbe sottratto ad una certa _____. IM 2 sosteneva che il valore da recuperare era di CHF 15'000.- Cercava di convincermi a rintracciare ACPR 1 e i soldi, informandomi che IM 1 era una "bestia... e perde il controllo... ma che lui riesce a calmarlo e farsi ascoltare". Anche se IM 2 ha usato modi diversi, li ho interpretati come una chiara minaccia. Entrambi lavoravano con lo stesso obiettivo di recuperare dei soldi. Visto i loro toni, intimorito acconsentivo a portargli il ACPR 1, nel pomeriggio. Il nostro incontro terminava così." (VI PG 26.11.2015, p. 4, allegato 18 al rapporto d'inchiesta, AI 97). 95. L'AP ha poi aggiunto che a un certo punto IM 1 gli avrebbe sottratto il portamonete, dal quale avrebbe preso alcune banconote, denaro che gli avrebbe poi in parte restituito: " (...) mentre ci trovavamo all'interno del bar, non c'erano altri clienti, davanti all'insistenza di IM 1 e alla sua richiesta se avessi soldi con me, ho avuto il gesto spontaneo di impugnare il portamonete. Lui mi sottraeva in modo repentino il portamonete e vi frugava all'interno (vano banconote) asportando tutto il contenuto, dicendo "questi li tengo io !" "Affermo con certezza che erano 450 euro. Questa azione mi turbava profondamente e venivo colto da un momento di sconforto, mettendomi a piangere e informandolo che quei soldi mi sarebbero serviti per pagare la retta dell'asilo di mio figlio. Avevo paura e non ho avuto il coraggio di chiederli in dietro. IM 1 mi ritornava alcune banconote, trattenendone altre che non so quantificare, dicendomi "guarda che non sono una merda... questi te li do adesso... gli altri quando mi porti ACPR 1..." Io mettevo le banconote in tasca senza contarle. Ho già detto nei precedenti verbali, delle minacce subite in questa circostanza, anche relative alla mia famiglia. A questo punto avevo realmente paura soprattutto del IM 1. (...) i soldi mi sono stati rubati dal IM 1. Non vi era mia volontà di lasciarglieli." (VI PG 26.11.2015, p. 4 e 5, allegato 18 al rapporto d'inchiesta, AI 97). Ha quindi continuato dichiarando che: " Eseguivo gli ordini recandomi poi a _____ convincendo ACPR 1 a seguirmi. (...) Quel pomeriggio, era venerdì 2 ottobre, ci siamo incontrati nel magazzino del negozio _____. In questo incontro IM 1, con il suo solito tono autoritario, ci intimava che voleva incassare CHF 30'000.- di cui la metà entro il venerdì successivo. Ci avrebbe poi lasciato "respirare per 1 mese". Presenti nel magazzino io, ACPR 1, IM 1 e IM 2. Ho già detto che in questa fase io parlavo con IM 2 e non ho seguito interamente la discussione di IM 1 con ACPR 1. (...) L'incontro terminava. Prima che io uscissi dal magazzino IM 1 mi consegnava alcune banconote dicendomi che lui era un uomo di parola. (...) non mi sono state ritornate tutte le banconote. Solo alla sera ho fatto il conteggio accertando che mancavano 150 euro." (VI PG 26.11.2015, p. 4 e 5, allegato 18 al rapporto d'inchiesta, AI 97). 96. Il 28 dicembre 2015, dinanzi al PP, _____ ha affermato: " (...) io sono entrato mio malgrado in questa storia perché all'inizio ho avuto paura per me e la mia famiglia. Mi sono sentito minacciato da IM 1 che mi ha fatto paura, in particolare nell'incontro all' _____ a _____ del 2 ottobre 2015." (VI PP 28.12.2015, p. 2, AI 56). Tornando sulla questione in un verbale successivo l'AP ha aggiunto: " (...) ho praticamente forzato ACPR 1 a venire con me a _____. Non avrei mai voluto farlo, ma ero talmente terrorizzato che l'ho praticamente costretto a venire con me." (VI PP 28.12.2015, p. 3, AI 56). 97. Se fin a quel momento _____ aveva affermato che il 2 ottobre 2015, quando IM 1 lo aveva contattato, si trovava già presso _____ di _____, dove l'imputato gli avrebbe intimato di restare ad attenderlo, in occasione del confronto con quest'ultimo, l'AP ha ammesso che in realtà era stato lui ad avvisare IM 1 un giorno in cui si trovava in Svizzera e, come concordato con quest'ultimo, si era poi recato presso il centro commerciale appositamente per incontrarlo: " Dopo questo primo incontro ad un certo punto IM 1 mi ha chiamato per sapere dove fosse

ACPR 1 che non lo trovava più a _____. Dapprima gli ho detto che non lo sapevo e poi lui mi ha contattato altre volte fino a che gli ho detto che sapevo che era andato in Italia. Gli ho detto in un'occasione a IM 1 che ero in Svizzera e lui mi ha detto di aspettarlo a _____, all' _____. (...) nel darmi appuntamento all' _____ IM 1 era deciso nei toni, ma comunque l'appuntamento era stato concordato ed io ero d'accordo di vederlo. Quando sono arrivato all' _____ poi al bar mi sono incontrato con IM 1 e IM 2. IM 1 era arrabbiato e mi rinfacciava subito che secondo lui doveva prendere dei soldi e io in pratica lo avevo aiutato a scappare in Italia. Ero responsabile anche io. In pratica mi diceva che dovevo riportare ACPR 1 in Svizzera, che altrimenti se la sarebbe presa con me e la mia famiglia. Io ho avuto paura per quest'affermazione. Lui mi diceva che ACPR 1, e di conseguenza io aiutandolo, avevamo fatto uno sgarbo ad un suo zio, e che se non avessi riportato ACPR 1 avrei pagato io o la mia famiglia." (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63). 98. Tornando sulla questione del portamonete, l'AP ha dichiarato di non ricordare se fosse stato IM 1 a chiederglielo o se fosse stato lui a consegnarglielo, continuando comunque ad affermare che l'imputato aveva poi preso dei soldi: " Prima IM 1 mi aveva preso anche i soldi dal borsellino. Non ricordo se è stato lui a chiedermi di darglielo e se l'ho tirato fuori io. Fatto sta che mi aveva preso i soldi dal borsellino. Io ero molto impaurito in quel momento sono andato un po' nel pallone. Ho anche pianto. (...) poi IM 1 mi ha restituito una parte dei soldi dicendomi che il resto me lo avrebbe dato al pomeriggio se gli avessi portato ACPR 1 a _____ in negozio. (...) da quanto mi ricordo mancavano in quel momento Euro 150. (...) in quel contesto, in quel momento, io avevo paura per me e la mia famiglia. (...) in quel momento io il messaggio che ho ricevuto era quello anche di una messa in pericolo mio e della mia famiglia." (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63). _____ ha poi affermato che: " (...) nel pomeriggio sono effettivamente arrivato al negozio a _____ con ACPR 1 dove c'era anche IM 2. In pratica IM 1 ha detto a me e a ACPR 1 che visto che ACPR 1 aveva tentato di fare il furbo i 15'000 che inizialmente doveva restituire, e che adesso dovevamo restituire assieme, erano diventati 30'000. La metà dovevamo restituirla entro una settimana e per il resto ha detto che ci avrebbe fatto respirare fino a fine mese. (...) in quel momento mi veniva ancora spiegato e quindi è diventato per me chiaro che i soldi erano da dare a tale _____, a cui ACPR 1 aveva rubato un lingotto da 1 kg d'oro. (...) IM 1 mi ha restituito in franchi gli euro che aveva trattenuto al mattino. In realtà mancava qualcosina, ma per me in quel momento non era più importante." (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 4 e 5, AI 63). 99. Il 3 ottobre 2015, _____ ha poi riferito di avere consegnato degli ori – sia suoi che di ACPR 1 – a IM 1: " (...) ACPR 1 (...) Per tranquillizzare IM 1 mi consegnava una sua collana di metallo giallo che immagino fosse d'oro (...). Quel mattino, dopo continue sollecitazioni di IM 1 che ormai mi chiamava 20 volte al giorno, mi presentavo al negozio. In considerazione che non avevo i soldi richiesti, che IM 1 mi aveva ordinato di portargli ACPR 1, ma soprattutto che avevo timore di lui, per tranquillizzarlo (...) gli consegnavo anche una mia collana d'oro e la mia fede." (VI PG 10.11.2015, p. 5, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). Tornando sulla questione in un verbale successivo l'AP ha precisato: " IM 1 mi ha indicato un vicino negozio di "compro oro" e mi ha chiesto di andare a farli valutare. Se il valore fosse stato superiore ai 1'000.—avrei dovuto venderli. Io eseguito questo compito e la commessa li ha stimati in circa 500 franchi. Ho dunque riportato gli ori a IM 1. (...) io avevo chiesto di ritornarmi l'oro dopo la consegna poiché per me aveva un valore affettivo. Lui acconsentiva asserendo che avrebbe restituito il mio oro. Aggiungo che a IM 1 avevo anche consegnato un orologio

Sector, con cinturino in metallo, del valore di circa 700.—Euro. IM 1 non lo ha voluto e me lo ha subito restituito. (...) Gli ho dato la mia collanina, la fede di matrimonio e una collanina di ACPR 1.” (VI PG 13.11.2015, p. 4 e 5, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI 12). _____ ha indicato che in seguito IM 1 gli avrebbe detto di avere venduto questi ori (VI PG 13.11.2015, p. 6, allegato 17 al rapporto d’arresto, AI 12). Queste le dichiarazioni dell’AP in occasione dell’interrogatorio svoltosi il 26 novembre 2015 in Polizia: " (...) il giorno seguente, 3 ottobre, ho effettivamente consegnato degli ori a IM 1. Preciso che questa consegna non è stata proposta in maniera volontaria come dichiarato nel precedente verbale, ma dovuta alle sollecitazioni continue del IM 1 che quel giorno (oppure la sera prima) mi aveva contattato telefonicamente necessitando con urgenza di denaro, se non erro parlava di CHF 2'000.- per pagare un’ affitto. Io no disponevo di tale cifra, e mi sono rivolto a ACPR 1, anche lui impossibilitato. Proponevo dunque di consegnare dei valori per calmarlo. Io proponevo di dare la mia collana, la mia fede d’oro e un orologio di circa 700 euro. ACPR 1 mi consegnava la sua collanina. Ho già dichiarato che il giorno 3 ottobre mi sono recato a consegnarli a IM 1. Al momento della consegna era presente solo lui che non ha accettato il mio orologio. (...) ho ceduto anche a questa pretesa contro la mia volontà. Ribadisco che ho agito poiché impaurito dalle già indicate minacce.” (VI PG 26.11.2015, p. 6, allegato 18 al rapporto d’inchiesta, AI 97). Il 28 dicembre 2015, _____ ha riferito: " (...) da quell’incontro del 2 ottobre 2015 con IM 1 ho avuto molta paura ed è per questo che poi al pomeriggio sono andato a _____ con ACPR 1 ed ho portato alcune mie cose. Lui ha minacciato me e la mia famiglia, mio padre, mia madre, ho veramente avuto paura. Io volevo accontentarlo di modo che poi non avrei più avuto a che fare con lui, ma solo con ACPR 1 di cui non avevo paura e con cui pensavo poi sarei riuscito a mettermi d’accordo.” (VI PP 28.12.2015, p. 3, AI 56). In occasione del confronto con IM 1, l’AP ha in fine affermato, in merito alla consegna degli ori: " (...) IM 1 ha cominciato a tartassarmi di telefonate e messaggi e mi ha detto di andare da ACPR 1 a portargli via tutti i soldi che aveva. Sono cose che però io non faccio e allora sono andato da ACPR 1 per chiedergli se aveva degli ori, ma anche se aveva dei soldi veramente. (...) mi ha dato una collanina. Io ho preso anche una mia collanina e le ho portate a IM 1.” (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 7, AI 63). 100. Stando alle dichiarazioni di _____, il 5 o 6 ottobre 2015, avrebbe inoltre consegnato a IM 1 dei motoveicoli: " (...) rientrando a casa (...) con ACPR 1 abbiamo parlato un poco e definito come trovare delle soluzioni. ACPR 1 aveva un garage a _____ con all’interno una moto Yamaha XT 650R ed uno scooter Tmax 500 Yamaha. Entrambi i veicoli erano fuori circolazione e di proprietà del ACPR 1. Abbiamo discusso e deciso di dare a IM 1, in luogo dei soldi contanti, la Yamaha XT 660 di un valore stimato di 5'000.--, quindi ho richiesto ad un conoscente la somma di franchi 4'000.—a titolo di prestito lasciando in garanzia lo scooter TMax (che stimo ha un valore equivalente): ed infine una mia moto Kawasaki Ninja 1000 di colore verde targata _____. (...) mi sono recato con la mia Opel al negozio _____. IM 1 mi attendeva con IM 2. Con loro mi sono recato a _____ dove IM 1 ha “staccato” la targa ad una moto Yamaha R1 di colore bianco che era parcheggiata in un deposito moto nella zona industriale di _____. (...) A _____ quella mattina gli consegnavo chiavi, documenti ed i due veicoli. (...) era ormai pomeriggio, sotto direttive del IM 1 ho lasciato l’auto nei pressi del _____ e IM 2 ci ha accompagnati sino a _____ con la sua auto Opel Astra grigio scuro con targhe ticinesi. IM 1 diceva di non poter entrare in Italia e si fermava in dogana. Con IM 2 siamo andati a _____ dove avevo in deposito la mia moto. Sempre seguendo le loro direttive portavo la moto in

dogana. Ci si fermava al valico e consegnavo la moto, con le doppie chiavi ed i documenti al IM 1. (...) Da quel giorno IM 1 ha cambiato atteggiamento con me, e si rivolgeva con altro tono. Mi invitava con l'insistere a martoriare ACPR 1 al fine di recuperare gli altri 15'000.--. Mi diceva chiaramente di fargli capire che io ero sotto minaccia e di provvedere." (VI PG 07.11.2015, p. 5 e 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). In occasione di un interrogatorio successivo l'AP ha precisato che la Yamaha XT660R sarebbe stata condotta da IM 1 da _____ sino al _____, dopodiché avrebbe guidato IM 2, siccome IM 1 affermava di avere dei dolori. Il motoveicolo sarebbe quindi stato portato a _____ all'interno di un garage. Sullo scooter Yamaha TMax, ha spiegato _____, sarebbe stata applicata la medesima targa di IM 1 e il motoveicolo sarebbe stato portato a _____ presso il negozio _____ da IM 2 (VI PG 13.11.2015, p. 5 e 6, allegato 17 al rapporto d'arresto, AI 12). 101. Nella stessa settimana in cui avrebbe consegnato i motoveicoli, _____ ha riferito di avere anche portato i CHF 4'000.00 a IM 1, consegnandogli una prima rata di CHF 3'000.00 e poi, lo stesso giorno, ancora CHF 1'000.00 (VI PG 13.11.2015, p. 7, allegato 17 al rapporto d'arresto, AI 12). Tornando sulla questione in un verbale successivo _____ ha precisato: " Ho già raccontato della consegna delle moto, frutto di una riflessione mia e di ACPR 1 per recuperare questi CHF 15'000.- che altrimenti non avevamo. In realtà ACPR 1 proponeva di venderle, mentre io sostenevo che non vi era abbastanza tempo, oltre al fatto che un garagista le avrebbe pagate troppo poco. (...) dichiaro di aver agito in questo modo poiché realmente intimorito dalle minacce del IM 1 che oltre il modo di imporsi, aveva fatto riferimento alla mia famiglia, nominando la moglie come il figlio così come pure i miei genitori. In queste minacce non ha mai precisato cosa avrebbe fatto lasciando intendere il suo legame con parentele di stampo mafioso. Mi ha anche indicato il nome di un suo zio che ora non ricordo. Ho creduto a queste minacce e mi sono sottomesso al suo volere, sia per quanto attiene il recupero dei soldi con la consegna delle moto, come pure nell'eseguire puntualmente i suoi ordini, come quello di portare ACPR 1 da lui." (VI PG 26.11.2015, p. 5 e 6, allegato 18 al rapporto d'inchiesta, AI 97). 102. In occasione dell'interrogatorio del 28 dicembre 2015 dinanzi al PP l'AP ha rilasciato dichiarazioni più sfumate in merito al motivo per cui avrebbe consegnato i motoveicoli a IM 1, affermando di averlo fatto " per un misto di paura e noia, nel senso che continuava a stressarmi e volevo togliermelo dalle scatole " (VI PP 28.12.2015, p. 4, AI 56). In questo suo verbale, dopo avere preso atto delle dichiarazioni di IM 1, _____ ha pure ammesso che, dopo la consegna dei motoveicoli, con quest'ultimo avevano concordato di fare una telefonata minacciosa ad ACPR 1 per fare in modo che pagasse qualcosa o si facesse vivo: " È vero quello che dice IM 1, nel senso che dopo che mi aveva spiegato un po' cosa faceva ACPR 1 gli avevo detto che ero d'accordo di spaventarlo un po' in modo che poi i soldi o quello che dava a IM 1 mi avrebbero permesso di recuperare la mia moto." (VI PP 28.12.2015, p. 4, AI 56). In occasione del confronto con IM 1 l'AP è però tornato ad affermare: " È vero che mi sono offerto io d'aiutare, ma perché io mi sentivo coinvolto e mi sentivo direttamente minacciato dalla situazione. La mia idea era quella di togliere di mezzo IM 1 pagando il dovuto e poi io mi sarei messo a posto con ACPR 1, di cui non avevo paura." (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 6, AI 63). b) Le dichiarazioni di ACPR 1 103. L'AP ACPR 1, in occasione del suo primo interrogatorio ha raccontato: " Preso dalla disperazione e dalla paura, decidevo di lasciare la Svizzera. Organizzavo in fretta e furia il mio rientro in Italia ed eseguivo il trasloco dei miei pochi effetti alla nuova residenza, con l'aiuto di _____ visto che io non ho la patente. (...) Il trasloco se non erro lo ho fatto giovedì 1 ottobre 2015.

Il giorno successivo, venerdì 2 ottobre, _____ mi contattava dicendosi terrorizzato dal IM 1 che lo aveva quel mattino contattato e lo riteneva responsabile della mia fuga. _____ era terrorizzato per la sua famiglia, poiché IM 1 si era fatto passare per colui che ha contatti anche in Italia e conosce la sua famiglia. IM 1 aveva ordinato a _____ di accompagnarmi quel venerdì al suo negozio. _____ riferiva che IM 1 nella discussione gli aveva detto che erano stati su a _____ e non c'era più nulla. Questo prova il fatto che avevano le chiavi per entrare e fare questa verifica. Io non volevo venire in Svizzera ma vedendo quanto fosse preoccupato _____ accettavo. Quel venerdì pomeriggio ci presentavamo al negozio. Presenti IM 2 e IM 1 ed una donna che credo fosse una commessa. Ci ha fatto entrare in un magazzino, sulla parte posteriore del negozio. Dopo una piccola attesa IM 1 è entrato e mi ha chiesto il portamonete. In quella circostanza ha visto che non avevo soldi però si è trattenuto la mia carta di identità italiana. Non ho avuto neppure il coraggio di replicare benché sapessi che mi serviva per rientrare. IM 1 chiedeva dunque che io pagassi al più presto franchi 301000.--. _____ prendeva la parola e chiedeva a IM 1 di dichiarare quanto effettivamente dovessi pagare ed a chi visto che con lui non avevo debiti. IM 1 negoziava dicendo che dovevo pagare 15000 per chiudere la faccenda. Ci lasciava andare con la condizione che entro venerdì 9 ottobre 2015 gli procurassi i soldi. Durante quel week end abbiamo parlato io e _____ e siamo arrivati alla conclusione che potevamo proporgli di ritirare alcune nostre moto; in particolare una mia Yamaha XT660 del 2010 (non immatricolata) ed uno scooter TMax Yamaha 500. Oltre a ciò _____ proponeva di consegnare anche la sua Kawasaki Ninja. Con l'equivalente di questi veicoli avremmo pagato il debito. Si era preso l'onere _____ di salire a _____ e parlare con IM 1 il lunedì successivo (5.10.2015). Volendo portare questa proposta delle moto e per non arrivare a mani vuote abbiamo deciso di consegnare qualche gioiello. Io davo una collana d'oro e _____ una collana d'oro, un anello ed un orologio. Lunedì 5.10.15 _____ mi informava che IM 1 aveva accettato l'accordo e che avrebbe provveduto lui il giorno seguente a consegnare le moto. In realtà so che le moto le ha consegnate, lo scooter se lo è fatto ridare dal IM 1 e lo ha dato in pegno ad una persona che gli ha prestato 4'000 franchi. Concludendo abbiamo dato la moto Yamaha XT660 del valore di vendita di circa 5000 franchi, la moto di _____ del valore anch'essa di 5'000 franchi e 4'000 franchi in contanti. Oltre a questo le due collanine in oro, l'anello e l'orologio di _____. Pensavamo che finalmente la faccenda era risolta, purtroppo nelle settimane a venire IM 1 ha continuato ad assillarci, sia me che _____. Io non gli rispondevo quasi più ma purtroppo l'amico _____ era molto preoccupato. Il giorno 28.10.2015 _____ ha ricevuto delle chiamate da IM 1. Abbiamo deciso assieme di chiamarlo per vedere cosa volesse, rispettivamente perché non era ancora soddisfatto di quanto gli avevamo dato. (...) Noi eravamo in Italia ed _____ ha acconsentito di fare una chiamata con il viva voce, lo ho registrato con il mio cellulare. La telefonata è avvenuta il 28.10.2015 alle ore 20:09. Questi alcuni passaggi importanti del IM 1 ".....ti faccio una promessa su mio figlio, domani io parto, vengo in Italia dove ti prendo ti prendo ti prendo ti mando all'ospedale vengo su e ti rompo le gambe poi ti accorgi che sono arrivato..." IM 1 sapeva che ero all'ascolto e difatti sono io quello che parla. Chiedo a IM 1 se non erano abbastanza i soldi delle moto rispettivamente lo informo che non ho più soldi e non posso dargliene. Lui si arrabbia ed alla fine della telefonata informa _____ che darà disposizioni ad un suo amico di mettermi a posto." (VI PG 08.11.2015, p. 8-10, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). L'AP ha poi precisato che il motoveicolo Yamaha XT660 e lo scooter Yamaha TMax erano " stati presi in società con _____ " ed erano quindi di

proprietà di entrambi, pur essendo stati immatricolati a nome suo (VI PP 13.11.2015, p. 8, allegato 19 al rapporto d'arresto, AI 12). In un verbale successivo ACPR 1 ha dichiarato, in merito alla consegna dei motoveicoli: " In merito alla consegna dei motoveicoli a IM 1 e IM 2 posso dire che le pretese di IM 1 erano di CHF 15'000.- per risolvere la questione una volta per tutte. Quindi CHF 4000.- erano stati consegnati da _____ a IM 1 e sono quelli relativi alla vendita del nostro scooter TMax, in aggiunta abbiamo deciso di consegnare le nostre due moto, la Kawasaki Ninja e la Yamaha T660 che avevano un valore complessivo stimato in ca. CHF 10'000.-. IM 1 ci comunicava che le poteva vendere a CHF 5000.- cadauna. Le moto le ha consegnate _____ e da lì non le abbiamo più viste." (VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d'inchiesta, AI 97). Precisando in seguito che: " (...) io e _____ a IM 1 e IM 2 non dovevamo nulla, salvo i CHF 250.- che dovevo a IM 2. Tutto quello che gli abbiamo consegnato glielo abbiamo dato perché avevamo paura delle loro continue minacce e insistenti pressioni, era diventata una situazione invivibile. Ero talmente terrorizzato che sono praticamente scappato in Italia pur avendo vissuto sempre in Svizzera." (VI PG 26.11.2015, p. 7, allegato 14 al rapporto d'inchiesta, AI 97). 104. In occasione del confronto con IM 1 l'AP ha ribadito: " (...) ad un certo punto _____ mi ha detto che dovevo andare con lui a _____ da IM 1, io non volevo, ma _____ mi ha detto che IM 1 aveva agganci con la mafia e che sarebbe venuto a cercarci, di farlo per lui e di salire assieme. _____ veniva tampinato da IM 1 che gli chiedeva i soldi anche a lui. (...) _____ mi ha detto che aveva paura per lui e la sua famiglia e mi ha detto che voleva che andassimo assieme a risolvere la questione. (...) ci siamo quindi trovati a _____ con IM 1, _____ e IM 2. In questo incontro IM 1 mi ha chiesto il mio portamonete e si è tenuto la carta d'identità che avevo. Ci ha detto che non gli interessava come, ma che voleva CHF 15'000.- in una settimana. Una volta usciti, parlando con _____, abbiamo pensato di liquidare la pendenza portando delle catenine e delle moto che avevamo in parte assieme. È stato poi _____ a portare sia le catenine che le moto." (VI PP confronto IM 1/ACPR 1 14.01.2016, p. 10 e 11, AI 65). c) Le dichiarazioni di IM 1 105. Interrogato per la prima volta il 19 novembre 2015, IM 1 ha così raccontato i fatti avvenuti nel mese di ottobre 2015: " In seguito ho provato più volte a contattare ACPR 1 telefonicamente ma ho poi saputo che era scappato in Italia. (...) Non rispondendo al telefono abbiamo contattato, io e IM 2, _____ per avere notizie di ACPR 1. A tal proposito con _____ ci siamo incontrati all'interno di un centro commerciale sulla strada per andare a _____. (...) _____ ci disse che era stato lui a portarlo in Italia perché se no l'avrebbero arrestato e che non voleva più dare soldi a _____. Gli abbiamo spiegato quello che ACPR 1 aveva fatto e lui sembrava fosse all'oscuro di tutto. (...) Dopo un paio di giorni, forse un paio di settimane, siamo stati chiamati da _____ il quale si trovava a casa di ACPR 1. Mi disse che gli aveva perquisito la casa trovando le chiavi e i libretti di circolazione di due motoveicoli offrendosi di portarci le moto. (...) in questo periodo insistentemente ho telefonato e scritto SMS a ACPR 1 ma mi avrà risposto solo poche volte. (...) le poche volte che riuscivo a parlarci lo insultavo e gli dicevo di portare i soldi perché _____ era in difficoltà. Fattostà che alcuni giorni dopo, _____ di sua spontanea volontà, si presentava al negozio _____ con le chiavi e i libretti di circolazione di due moto, una scooter TMax e una Yamaha. Siamo saliti sulla sua vettura, io e IM 2, e ci ha accompagnato in un garage a _____. Il medesimo giorno ho fatto richiesta per delle targhe trasferibili, prima per la Yamaha e poi per il TMax, con la mia assicurazione. Entrambe le moto le abbiamo portate a casa mia, io ho guidato la Yamaha mentre IM 2 lo scooter.

_____ ci aveva detto di venderle per recuperare i soldi di _____. Non riuscendo a venderli abbiamo nuovamente contattato _____ il quale si è ripreso il TMax riuscendo a venderlo ad un meccanico di _____ con il quale aveva un debito, se non erro di CHF 4000.-. Del ricavo di questa vendita noi non abbiamo ricevuto nulla malgrado ci eravamo accordati che lui ci desse “qualcosa” da dare a _____. La Yamaha invece l’ho consegnata in “conto vendita” a un garage di _____ (...) Ad essere sinceri ho preso accordi con il garagista nel senso che lui mi avrebbe venduto la Yamaha mentre io gli avrei venduto una moto BMW che lui aveva in vendita. La BWM è più facile da vendere in Italia e al momento attuale si trova in Italia a _____ da un mio amico, tale _____ di cui non ho un recapito telefonico. (...) Di fatto la Yamaha è al momento di proprietà del garagista. (...) Vorrei aggiungere che _____, prima di propormi la Yamaha e il TMax, mi aveva consegnato una Kawasaki ZX10R di sua proprietà, questo sempre per dare una mano a ACPR 1. Io ho preso la moto e poi ho scoperto che era pignorata in Italia. Due o tre giorni fa l’ho data a un mio conoscente che vive in Italia dicendogli di consegnarla alle autorità italiane cosa che presumo abbia fatto. Questo mio amico si chiama _____ ed abita a _____. (...) In seguito ho avuto altri contatti sia con _____ che con ACPR 1 sempre per farmi dare i soldi da restituire a _____ ma senza esito. ACPR 1 non l’ho più visto mentre con _____ ci siamo incontrati a casa mia. Per essere precisi si è presentato al mio domicilio spontaneamente. In questa occasione mi ha detto di essere stato fermato ed interrogato dalla Polizia spiegandomi nei dettagli le domande che gli sono state fatte e le sue risposte. Oltre a ciò mi consegnava un estratto conto della Banca _____ (...) dove figurava un saldo attivo di Euro 69,85 al 24.10.2015, questo per dimostrarmi che ACPR 1 non aveva una lira.” (VI PG 19.11.2015, p. 5 e 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12). 106. In merito all’incontro con ACPR 1 e _____ presso il negozio _____ l’imputato ha riferito: " In merito alla volta che si è presentato in negozio era con _____ mentre io ero con IM 2. Si era presentato spontaneamente solo per dirmi che non aveva manco una lira. Siccome c’era gente in negozio per discrezione abbiamo parlato nel magazzino.” (VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12). Alla domanda a sapere se _____ e ACPR 1 gli avessero consegnato altri oggetti oltre ai motoveicoli, l’imputato ha risposto: " _____ mi ha consegnato una collana d’oro e una fede nuziale. Lui stesso è andato a farsi valutare questo oro poco più avanti del negozio _____. È ritornato in negozio indicandomi il valore stimato. _____ mi ha poi consegnato questi oggetti che a mia volta ho dato a tale _____ con il compito di venderlo. _____ ha venduto l’oro per mio conto a CHF 500.-, denaro che mi ha subito dato. Il medesimo giorno ho chiamato _____ e gli ho consegnato l’intera somma.” (VI PG 19.11.2015, p. 6, allegato 1 al rapporto d’arresto, AI 12). 107. _____, dal canto suo, ha confermato di avere acquistato degli ori da IM 1 per CHF 592.00 (VI PG 10.11.2015, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). 108. Stando alle dichiarazioni di IM 1 – ribadite ancora in occasione del pubblico dibattimento – _____ avrebbe consegnato loro i motoveicoli e gli ori di sua spontanea volontà: " (...) mi sono stati offerti da _____, così come mi è stata offerta da lui e da ACPR 1 la moto, senza che nessuno chiedesse niente. _____ ci ha offerto la moto siccome si sentiva in debito perché aveva portato via di casa ACPR 1, ciò senza sapere tutto ciò che lui aveva combinato.” (VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale). " La questione è nata quando io e IM 2 ci siamo accorti che ACPR 1 era andato via di casa e _____ lo aveva aiutato. Abbiamo quindi chiesto a _____ perché lo aveva aiutato a scappare e gli abbiamo spiegato la storia dei debiti di

ACPR 1. A questo punto lui si è offerto di darci questi oggetti, così come pure le moto. Per quanto riguarda le cose di appartenenza di ACPR 1 non so perché ce le ha consegnate, forse per appianare qualche debito.” (VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale). 109. Se nel suo primo verbale IM 1 aveva affermato di avere consegnato il denaro guadagnato con la vendita degli ori a _____, in sede dibattimentale egli ha modificato questa sua affermazione, ammettendo che: " (...) tali oggetti li ho venduti conseguendo CHF 592.00. (...) con questa somma ho pagato mie cose.” (VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale). 110. Preso atto delle dichiarazioni di ACPR 1 secondo cui lo avrebbe minacciato al telefono, IM 1 le ha confermate, asserendo di essere stato a sua volta minacciato in occasione di tale conversazione (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 1 al rapporto d'arresto, AI 12). 111. In occasione del confronto con _____, l'imputato ha ammesso di avergli sottratto del denaro dal portafogli, che gli avrebbe poi in parte restituito: " È vero che ad un certo punto gli ho chiesto di darmi il borsellino e lui lo ha fatto e gli ho preso in un primo tempo tutti i soldi. L'ho fatto solo per fargli capire come agiva ACPR 1, cioè quello che ACPR 1 faceva alle sue vittime. Poi ho ricevuto una telefonata, ma prima di partire gli ho ridato una parte dei soldi, tenendo solo 100/150 Euro. (...) ho tenuto questi soldi perché non mi fidavo della sua promessa di portarmi ACPR 1.” (VI PP confronto IM 1/_____ 14.01.2015, p. 5, AI 63). Detta circostanza è stata ribadita dall'imputato anche in occasione dell'interrogatorio dibattimentale, aggiungendo che: " (...) è corretto che gli ho ridato il borsello perché piagnucolava e IM 2 mi ha detto di ridargli il borsello.” (VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale). 112. IM 1 ha per contro negato, in corso d'inchiesta così come pure in aula, di avere minacciato _____ in occasione del loro primo incontro (VI PP confronto IM 1/_____ 14.01.2015, p. 4 e 5, AI 63: “ io non ho minacciato la sua famiglia. Quando ho parlato di sua moglie era per dire che avrei potuto contattarla per dirle con che tipo di persone lui andava in giro, e in particolare con ACPR 1. In quel momento per me _____ era ancora complice di ACPR 1. Non ho minacciato lui o la sua famiglia di danni fisici. Ho solo detto che avrei riferito quella cosa a sua moglie”; VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “ No. Tant'è che lui ci ha fatto conoscere sua figlia per risolvere il problema”), riconoscendo tuttavia di avergli detto che aveva parenti malavitosi (VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale: “ Effettivamente sì, l'ho fatto in un momento di rabbia”). Sempre esprimendosi sulla versione di _____ l'imputato ha aggiunto: " (...) ero molto arrabbiato con ACPR 1 e gliel'ho fatto capire. Non ho usato minacce, ma comunque ero arrabbiato. In merito ai 15'000/30'000 CHF è vero che gli ho detto quello che dice _____, ma spiegando che era la _____, che in un primo tempo si sarebbe accontentata della metà, ma che visto che ACPR 1 era scappato ora voleva tutti i 30'000.-. È stato _____ a propormi una sua moto già in quell'occasione per aiutare ACPR 1 a pagare il debito.” (VI PP confronto IM 1/_____ 14.01.2015, p. 6, AI 63). 113. IM 1 ha continuato a negare, nel corso di tutta l'inchiesta, di avere ricevuto CHF 4'000.00 da _____ (VI PG 19.11.2015, p. 16, allegato 1 al rapporto d'arresto, AI 12; VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 10, AI 67; VI PP 04.04.2016, p. 11, AI 93), così come ha pure affermato di avere consegnato a _____ CHF 2'000.00, frutto della vendita del motoveicolo BMW che aveva preso in cambio del motoveicolo Yamaha consegnatogli da _____ (VI PG 20.11.2015, p. 8, AI 16: “ _____ veniva informata di quello che facevamo e ogni tanto mi chiamava per sapere se eravamo riusciti a recuperare qualcosa. Questo non è successo perché non siamo riusciti a darle niente. Io le ho dato unicamente CHF 2'000.-, frutto non dei primi CHF

2'500.- che ci ha dato ACPR 1, ma dalla vendita della moto BMW che io avevo preso in cambio che ci aveva portato _____. I soldi che ho ricevuto per questa BMW io ho dati in vari momenti alla _____ per un totale di CHF 2'000.- ”), dichiarazioni che tuttavia ha poi modificato in occasione del pubblico dibattimento, affermando che: "(...) tali veicoli sono stati in parte scambiati e in parte venduti. (...) da tali operazioni ho tratto un guadagno, ma non ricordo di quanto. La Kawasaki l'ho scambiata con una Yamaha R6, lo scooter è stato venduto da _____ per CHF 4'000.00, che lui ha dato a me, ma che poi io ho restituito, e l'altra moto l'ho scambiata con una BMW venduta a _____ per circa CHF 2'000.00, soldi che ho usato per pagare mie cose." (VI DIB 12.10.2016, p. 12, allegato 1 al verbale dibattimentale). d) Le dichiarazioni di IM 2 114. IM 2, dal canto suo, nel verbale d'arresto si è così espresso sui fatti occorsi nel corso del mese di ottobre 2015: "(...) IM 1 contattava _____, e gli dava appuntamento a _____ (Centri commerciali). Raggiunto il luogo io mi soffermavo al bar, mentre IM 1 discuteva con _____. In seguito mi hanno raggiunto all'interno del bar. Dichiaro che non ho udito quanto si sono detti all'esterno, ma posso dire di essere stato presente nell'ultima fase all'interno del bar. IM 1 in sostanza era arrabbiato con _____ poiché lo rendeva responsabile della fuga del ACPR 1. con i suoi soliti modi autoritari, ordinava a _____ di consegnargli il suo portamonete, quindi s'impossessava del denaro ivi contenuto, che posso stimare in circa 400/500 Euro in varie banconote. Di risposta _____ si metteva a piangere mentre IM 1 si allontanava con il denaro. da parte mia dicevo a IM 1 di restituire i soldi, poiché _____ disposto ad aiutarci. Dopo averci riflettuto IM 1 riconsegnava le banconote, trattenendosi credo CHF 50.- ed informando _____ che li avrebbe restituiti al pomeriggio qualora avesse accompagnato ACPR 1. (...) IM 1 ha utilizzato un tono molto imponente. Posso dire che oltre al tono di voce, IM 1 ha fatto riferimenti minatori, alludendo di far parte di una famiglia mafiosa. Ho avuto la sensazione che _____ era ben spaventato. Quello stesso pomeriggio venerdì 2 ottobre, _____ si è presentato presso il negozio _____ di _____, (che credevo di proprietà di IM 1), accompagnando ACPR 1. Io ero presente, ricordo che IM 1 volesse la mia presenza. Ci siamo spostati nel magazzino del negozio, che si trova sullo stesso piano. IM 1 ci ha raggiunti dopo poco, era arrabbiato, ricordo che si era tolto anche la giacca, ed ho temuto qualche atto violento, io gli facevo cenno di stare calmo. IM 1 siccome infuriato, faceva la solita ramanzina avvicinandosi in modo minaccioso chiedendo quindi i famosi soldi al ACPR 1. La somma richiesta non so indicare con precisione a quanto ammontava. Affermo di non aver presenziato a tutto l'incontro, quindi non sono in grado di dire se IM 1 abbia fatto il controllo del portamonete dei due. Posso però dire che IM 1 ad un tratto mi consegnava la carta d'identità Italiana del ACPR 1, dicendomi di tenerla. Io in effetti la tenevo e la riponevo poi in seguito nel mio appartamento, dove è stata questa mattina ritrovata dalla Polizia. (...) Qualche giorno dopo IM 1 mi ha contattato per informarmi che avrebbe ritirato delle moto del ACPR 1, che avrebbe poi venduto ed il cui ricavato sarebbe stato consegnato alla _____. Non ricordo la data; non contesto quella indicata dalla polizia in base alle dichiarazioni di _____. Era probabilmente lunedì 5 ottobre. Mi incontro con IM 1 presso il negozio _____; quindi, con l'auto di _____, ci siamo recati a _____. Siamo entrati in un'autorimessa sotterranea con tanti parcheggi. In uno di essi vi erano due motociclette ed altre auto. Ricordo che IM 1 ha applicato una targa alla Yamaha XT660.(...) IM 1 si metteva in sella alla moto quindi la conduceva sino al parcheggio posto sull'autostrada A2 a nord del _____. Qui decideva che dovevo guidare io e così facevo, portando la moto sino al suo domicilio, in via

_____ . L'ho parcheggiata sotto casa. Abbiamo dunque ripreso la targa, ha provveduto IM 1, e siamo tornati a _____ sempre accompagnati dal _____. IM 1 applicava la targa su un scooter Yamaha Tmax al quale mi mettevo poi in sella portandola a _____, non ricordo se al negozio oppure a casa sua. Non ricordo se quel giorno od il giorno seguente, quando abbiamo recuperato la moto Kawasaki del _____. Ho appreso che _____ voleva aiutare ACPR 1 col saldare il debito e metteva quindi a disposizione la sua moto. IM 1 mi ha detto di aver considerato il valore di quella motocicletta in 5'000.—franchi che avrebbe dedotto dal debito con la _____. Quel pomeriggio dunque io raggiungevo _____ con la mia auto e con IM 1 al mio fianco. _____ utilizzava la sua. A _____ saliva sulla mia vettura e ci si recava in un paese dopo _____; da un concessionario di auto. La moto era in vetrina. _____ guidava personalmente la sua moto sino a _____; quindi la consegnava a IM 1 unitamente alle chiavi ed al libretto. IM 1 saliva in sella e la portava a _____. Io rientravo con la mia auto mentre _____ rincasava. (...) dichiaro di non conoscere il valore considerato dal IM 1 nel ritirare le moto. Su richiesta dell'agente indico in una stima di 12'000.—franchi il valore complessivo dei tre motoveicoli. (...) la moto Yamaha XT660 nei giorni a seguire l'ho utilizzata in alcune circostanze in Ticino, stimo di averla utilizzata 5 o 6 volte, a volte solo ed a volte con IM 1. (...) Attualmente, o meglio da qualche settimana, IM 1 ha consegnato la moto in oggetto ad un garage di _____, in via _____, dove ha ottenuto in cambio una moto BMW K1200LT. Di questo motoveicolo posso precisare che è stato venduto circa 3 settimane fa a _____, ad un ragazzo. IM 1 mi ha chiesto di accompagnarlo al momento della consegna ed io così ho fatto. Ho assistito alla consegna della moto, delle chiavi con i documenti. La targa rimaneva sul veicolo. Il ragazzo gli ha consegnato 2'000.—ed avevano concordato che avrebbe saldato con altri 1'000.—per l'acquisto. La consegna è avvenuta in Piazza _____ a _____. L'acquirente dovrebbe abitare in quella zona. Per lo scooter Yamaha TMax indico di averlo utilizzato alcuni giorni, nei giorni seguenti la presa di possesso; poi IM 1 mi ha detto che doveva andare alla _____. Non ho più visto questo scooter. (...) Sulla Kawasaki Ninja, di cui non ricordo la targa ma posso dire che era una targa italiana, dichiaro di averla usata, nel periodo 5.10.2015 sino al 10.11.2015 circa una decina di volte, sempre in Ticino, a volte solo ed altre con IM 1. (...) Questa moto è stata venduta da IM 1, l'aveva pubblicata sul sito _____, quindi era stato contattato da un acquirente. Non so chi sia ma mi risulta che l'abbia venduta in cambio di una Yamaha R6 di colore rosso e della somma di 600.--." (VI PG 19.11.2015, p. 11-14, allegato 9 al rapporto d'arresto, AI 12). Nel verbale della persona arrestata del 20 novembre 2015 IM 2 ha ribadito: " In merito a _____ ricordo che una volta siamo stati da ACPR 1 e abbiamo trovato la casa vuota. Era stato portato via tutto. IM 1 allora ha contattato _____ perché ACPR 1 non rispondeva e IM 1 considerava che _____ avendolo aiutato a traslocare doveva impegnarsi a farlo rientrare in Ticino e lo considerava suo complice. Si sono quindi dati appuntamento a _____ e si sono incontrati. Non so cosa si siano detti perché io sono stato con loro solo alla fine del loro incontro al bar. Ho visto comunque che IM 1 chiedeva a _____ di dargli il borsino e che gli ha tirato fuori 300/500 Euro. _____ piangeva e io dicevo a IM 1 di restituire questi soldi. IM 1 diceva che glieli avrebbe ridati quando riportava ACPR 1 in Svizzera. _____ ci diceva che i soldi gli servivano per la scuola del figlio e che glieli aveva dati suo padre. Alla fine IM 1 glieli ha restituiti quasi tutti credo, trattenendo 50 Euro o Franchi. (...) _____ è poi arrivato lo stesso giorno in negozio a _____, con ACPR 1. (...) IM 1 mi ha detto che _____ in altre occasioni gli ha portato soldi, ma io non

c'ero. (...) _____ si è impegnato anche a consegnare a IM 1 delle moto. _____ ci ha consegnato queste moto e i documenti con l'accordo di ACPR 1, secondo quanto ci ha detto _____. La mattina abbiamo quindi preso le moto che erano a _____ e poi _____ ci ha detto d'avere una moto anche a _____ e si è offerto di darci anche quella.” (VI PP 20.11.2015, p. 8 e 9, AI 15). 115. Stando alle dichiarazioni di IM 2, l'incontro a _____ avrebbe avuto luogo il 2 ottobre 2015 perché _____ aveva detto loro che quel giorno avrebbe comunque dovuto accompagnare ACPR 1 in Ticino “ per un lavoro alla macchina ” (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 4, AI 64), tenendo a precisare che “ Si erano dati appuntamento precedentemente in modo normale e senza minacce ” (VI DIB 12.10.2016, p. 14, allegato 1 al verbale dibattimentale). In occasione dell'interrogatorio dibattimentale l'imputato ha pure aggiunto: " Relativamente a questo punto voglio dire che io avevo incontrato _____ e gli avevo spiegato cosa aveva combinato ACPR 1 e gli ho quindi chiesto di dirgli di tornare. Gli ho detto di parlargli e convincerlo a venire in Svizzera per parlare. _____ ci aveva anche detto che qualche giorno dopo doveva venire in Ticino con ACPR 1 per cambiare le gomme e che se avessimo voluto avremmo potuto incontrarlo in quella circostanza. Preciso che verso _____ non c'è stata nessuna minaccia.” (VI DIB 12.10.2016, p. 17, allegato 1 al verbale dibattimentale). 116. IM 2 ha riferito che in occasione dell'incontro presso il negozio _____, IM 1 avrebbe chiesto sia ad ACPR 1 che a _____ di mostrargli il portamonete, prelevando quindi la carta d'identità di ACPR 1 rinvenuta presso il suo domicilio in occasione della perquisizione (VI PP 20.11.2015, p. 10, AI 15). 117. L'imputato ha dichiarato di non sapere nulla della consegna a IM 1 di ori da parte di _____ o ACPR 1, affermando di avere unicamente saputo che _____ gli aveva consegnato del denaro, affermando dapprima che l'AP gli aveva parlato di CHF 3'000.00 e IM 1 inizialmente di CHF 2'000.00, per poi però confermare i CHF 3'000.00 (VI PG 30.12.2015, p. 11, allegato 9 al rapporto d'inchiesta, AI 97), poi che _____ aveva riferito di CHF 3'000.00 e IM 1 di CHF 2'000.00 (VI PP confronto IM 2/ACPR 1 14.01.2016, p. 5, AI 64) ed in fine che il denaro era stato quantificato in CHF 3'000.00 da _____ e CHF 1'000.00 da IM 1 (VI PP confronto IM 1/IM 2 15.01.2016, p. 11, AI 67). e) Le dichiarazioni di _____ e _____ in merito ai motoveicoli 118. Il 23 novembre 2015 è stato interrogato _____, il quale ha affermato di avere acquistato, scambiandolo con il suo motoveicolo Yamaha YZF R6 e CHF 500.00, il motoveicolo Kawasaki Ninja che IM 1 aveva pubblicato sul sito _____ per la vendita (VI PG 23.11.2015, allegato 40 al rapporto d'inchiesta, AI 97). Il 30 dicembre 2015 è stato assunto a verbale d'interrogatorio _____, il quale ha riferito di avere acquistato da IM 1 dapprima, verso la fine di ottobre 2015, il motoveicolo BMW K1200LT al prezzo di CHF 2'000.00 e poi, il 12 novembre 2015, la Yamaha YZF-R6 per CHF 1'000.00 (VI PG 30.12.2015, allegato 43 al rapporto d'inchiesta, AI 97). B) Diritto e convincimento della Corte 119. Giusta l'art. 183 cpv. 1 CP, si rende colpevole di sequestro di persona ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia. L'art. 183 CP reprime un reato contro la libertà (DTF 118 IV consid. 2b), che consiste nel privare una persona della capacità di andare e venire a suo piacimento. Questa infrazione può manifestarsi sotto due forme: il sequestro di persona o il rapimento. Si tratta di sequestro quando una persona è trattenuta nel luogo dove si trova, mentre il rapimento è dato se la persona viene portata contro la sua volontà in un altro luogo (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 1 s. ad art. 183 et 184 CP). Tuttavia, la legge attualmente ha raggruppato il sequestro di persona e il rapimento per evitare problemi di delimitazione e di concorso; si tratta di due modalità di commissione dello stesso attentato alla libertà personale e non vi è normalmente più interesse a distinguere tra i due (DTF 119 IV 220 consid. e). La legge non fornisce un limite di tempo preciso per determinare a partire da quando una persona è vittima di sequestro o rapimento. Secondo la giurisprudenza, la privazione di libertà subita dalla vittima non può essere data per un lasso di tempo insignificante, non è necessario tuttavia che duri a lungo: pochi minuti sono sufficienti (DTF 83 IV 154; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 9 et 44 ad art. 183 et 184 CP). Il mezzo necessario per ottenere il risultato, vale a dire privare la persona della sua libertà, non è descritto dalla legge. Alla vittima può essere impedito di partire attraverso la minaccia o la violenza (DTF 104 IV 174 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 13 s. ad art. 183 et 184 CP). Per quanto riguarda il rapimento, l'infrazione è realizzata impiegando violenza, inganno o minaccia, in questo caso la privazione di libertà è il risultato del mezzo utilizzato dall'autore (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 54 s. ad art. 183 et 184 CP). Per ritenere il sequestro di persona e rapimento l'azione deve essere illecita (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 32 e 51 ad art. 183 et 184 CP). Per finire il reato è intenzionale. L'autore deve realizzare, almeno per dolo eventuale, di stare privando una persona della sua libertà di movimento o di obbligare una persona a spostarsi contro la sua volontà, conoscendo o accettando il fatto di agire in maniera illecita (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 40 et 69 s. ad art. 183 et 184 CP). Un movente particolare non è necessario (DTF 99 IV 221 consid. 1). 120. Giusta l'art. 181 CP, si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. Protetta dalla legge è la libertà d'azione e di decisione della vittima (DTF 129 IV 6 consid. 2.1). Il reato di coazione si perfeziona nel momento in cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva, cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333). La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a). Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno, "l'altro modo" deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008; STF 6S.71/2003 del 26 agosto 2003 consid. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 n. 15). 121. Giusta l'art. 156 CP l'estorsione è un'infrazione alle volte contro la proprietà o contro la libertà, che consiste nell'utilizzo, per ottenere indebitamente un profitto, di un mezzo di pressione per determinare una persona ad eseguire un'azione

pregiudizievole al patrimonio (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 1 ad art. 156 CP). L'art 156 cpv. 1 CP prevede alternativamente due mezzi di pressione: la violenza o la minaccia di un grave danno. L'infrazione di base presuppone esclusivamente l'utilizzo della violenza, un'azione fisica dell'autore, contro degli oggetti. L'ipotesi dell'impiego di violenza contro una persona corrisponde invece al caso aggravato dell'infrazione previsto al cpv. 3 della norma (FF 1991 II 1014; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 8 ad art. 156 CP). La nozione di minaccia di un grave danno corrisponde alla minaccia prevista dal reato di coazione (FF 1991 II 1014, confronta punto 4). L'estorsione richiede l'intenzione, che deve coprire tutti gli elementi dell'infrazione. Il dolo eventuale è sufficiente (Hurtado Pozo, Droit pénal, PS I, art. 156 n. 1201). Il secondo elemento soggettivo dell'infrazione è la finalità dell'ottenere un indebito profitto dell'azione. Secondo la dottrina, il profitto (profitto inteso come qualsiasi vantaggio economico) è illegittimo se viene acquisito in modo contrario all'ordine legale (FF 1991 II 1014; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 14 ad art. 138 CP). 122. Giusta l'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CP chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. 123. Nella fattispecie, per quanto concerne la vicenda che ha visto protagonisti IM 1, IM 2 e ACPR 1, malgrado le puntualizzazioni dei coimputati, i fatti sono sostanzialmente ammessi e trovano riscontro negli elementi probatori agli atti. 124. Risulta quindi accertato in modo incontrovertibile che gli imputati si sono recati a casa di ACPR 1 in 3 occasioni, che durante la discussione del 13 settembre 2015 sul tavolo è stata posata la chiave delle ruote di una macchina, che gli imputati hanno perquisito l'abitazione e il portafoglio dell'AP, che se ne sono andati portando con sé alcuni PC e una catenella e che hanno mostrato un proiettile ad ACPR 1. 125. Pure accertata è la circostanza secondo cui il 21 settembre 2015 IM 1 e IM 2 si sono recati a _____ con l'AP, il quale ha fornito loro i codici PIN affinché verificassero la presenza o meno di soldi sui conti, prelevando poi il poco che vi era. 126. Analogamente, incontestato è il fatto che in occasione della terza " visita " presso il domicilio di ACPR 1, gli imputati hanno reiterato il medesimo loro agire del 13 settembre 2015, procedendo alla perquisizione e andandosene IM 1 portando seco abbigliamento da motociclista appartenente all'AP. 127. Gli imputati non hanno poi contestato il fatto che il 14 settembre 2015 ACPR 1 ha consegnato loro CHF 2'500.00, così come pure che successivamente, unitamente a _____, questi ha consegnato a IM 1 1 scooter e 2 motociclette, nonché alcuni oggetti di valore. 128. Pure ammessa dagli imputati è la circostanza secondo cui il 2 ottobre 2015 IM 1 si è fatto consegnare il portamonete da _____. 129. In fine, gli imputati hanno riconosciuto che uno dei PC prelevati a casa dell'AP è stato trattenuto da IM 1 e di essere intervenuti su _____ per indurre ACPR 1 a tornare in Ticino dall'Italia, dove aveva riparato. 130. I fatti, come detto, sono stati in quanto tali accertati e confermati come esposti nell'atto d'accusa, trattandosi perantato di qualificare giuridicamente gli stessi. In tale ambito, la Corte è partita da una considerazione che emerge in modo granitico dagli atti, ovvero che gli imputati hanno posto in essere un clima di intimidazione che non è consuetudine ritrovare alle nostre latitudini. Non si può non citare al proposito il fatto che tra i primi contatti intrattenuti da IM 1 con ACPR 1 vi è un messaggio SMS dove veniva indicato che " ora io da buon calabrese o mi dai i soldi oppure ci vediamo presto molto presto e non sarà per un caffè so dove abiti so che sei in Albania so tutto di te di tua mamma di tuo padre e la tua famiglia i soldi indietro o te ne

pentiti giuro” . Di fatto, il giorno stesso del rientro di ACPR 1, IM 2 e IM 1 si sono presentati a casa sua muniti di una chiave tubolare. Il tutto aveva un evidente fine intimidatorio, così come risulta dalle prime dichiarazioni di IM 2. Non vi è dubbio che la coppia non era stata invitata: se così fosse stato, non si spiegherebbero i messaggi scambiati tra loro e tendenti ad accertarsi se ACPR 1 fosse tornato dall’Albania oppure no. Il clima intimidatorio era di tale intensità da indurre ACPR 1, quella sera, a tollerare la perquisizione di casa sua, del proprio borsello e a permettere agli imputati di andarsene con i PC e una catenella di sua proprietà. Nulla cambia nella sostanza stabilire se l’AP abbia offerto o meno questi oggetti come garanzia di un pagamento da farsi il giorno dopo: ACPR 1 non è certamente un benefattore e se ha offerto suoi oggetti personali, è perché era stato indotto a farlo perché mosso dalla paura. Di fatto, il giorno dopo, l’AP ha consegnato CHF 2’500 a fronte di un debito verso IM 2 pari a CHF 250.00. L’inchiesta non ha permesso di stabilire a cosa fosse riconducibile da differenza, ritenuto che IM 1 in occasione del pubblico dibattimento ha prima dichiarato che erano per risarcire IM 2 per il disturbo, affermando poco dopo che erano invece destinati a risarcire _____. Anche tale aspetto risulta comunque marginale, ritenuto che ad ogni buon conto non vi era alcuna valida causale – se non, appunto, il clima intimidatorio – che potesse indurre l’AP a versare ben CHF 2’250.00 oltre l’importo realmente dovuto. 131. Il clima intimidatorio non si è limitato a quel primo intervento. Gli imputati hanno continuato a pressare ACPR 1, gli hanno mostrato un proiettile, gli hanno dato uno schiaffo e sono pure andati a visitare la sua anziana madre (VI PG _____ 04.12.2015, allegato 41 al rapporto d’inchiesta, AI 97). Anche tale ultimo aspetto non può che essere letto quale ulteriore gesto chiaramente intimidatorio e tendente a far temere l’AP anche di possibili conseguenze in danno della madre. 132. Nel corso della discussione dibattimentale, è stato più volte evocato il profilo di ACPR 1, truffatore, condannato per denuncia mendace e quant’altro. A ben vedere, proprio tali suoi tratti devono indurre ad interrogarsi circa i motivi per cui una persona certamente abituata a situazioni spinose, più volte confrontata a reazioni più o meno dure delle persone da lui danneggiate e chiamata a rispondere dei suoi atti davanti alla giustizia, sia di colpo diventato tanto mansueto da consegnare - di sua sponte - a IM 1 e IM 2 soldi, gioielli, motoveicoli, PC, capi d’abbigliamento, codici PIN affinché verificassero i suoi averi bancari e da permettere perquisizioni della sua abitazione e del proprio portafogli. A mente della Corte, la risposta non può che essere la paura, paura che lo ha addirittura indotto a trasferirsi in Italia per sottrarsi all’agire dei due imputati. 133. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa non può essere ritenuta. In particolare, ACPR 1 è rimasto in casa volontariamente ed è salito sull’autovettura volontariamente e non perché sequestrato. Egli poteva andare dove meglio credeva, mantenendo in tal senso una sufficiente libertà di movimento. Ciò nondimeno, se non vi ha fatto capo ed ha dovuto tollerare che gli imputati agissero nei suoi confronti come già indicato, è in ragione del clima intimidatorio posto in essere da IM 1 e IM 2. In tale contesto, la Corte ha ritenuto, per il punto 1 dell’atto d’accusa, che la fattispecie configura il reato di coazione. 134. Per quanto attiene ai fatti elencati al punto 2 dell’atto d’accusa, la Corte ha pacificamente ritenuto realizzato il reato di estorsione. Non può sussistere dubbio alcuno – come detto – che ACPR 1 ed _____ hanno consegnato i loro beni a IM 1 e IM 2 solo e unicamente perché intimoriti dalle loro minacce. Giova al proposito ribadire che ACPR 1 è un personaggio che – per ammissione stessa di IM 1 – è sfuggente e sfuggevole. Egli non si è mai mostrato conciliante con i suoi creditori, tanto da doverne rispondere davanti alla giustizia penale. Le minacce di IM 1 e IM 2 erano dunque tanto gravi da

spaventare una persona del profilo di ACPR 1. Si dirà che nessuna conclusione può essere tratta dal fatto che ACPR 1 avrebbe potuto essere denunciato alla Polizia, ritenuto che anche in tale evenienza le minacce proferite nei suoi confronti rimangono tali. Neppure può essere seguita la difesa di IM 1 allorché sostiene che non vi sarebbe stato indebito arricchimento: di fatto, l'imputato ha agito autonomamente, utilizzando il pretesto del debito di ACPR 1 e la sua asserita attività di recupero crediti per impossessarsi personalmente di denaro. Non si può al proposito non evidenziare che, oggettivamente, di quanto da lui percepito, nulla è stato riversato all'ipotetica creditrice. La Corte ha unicamente ritenuto che l'importo indicato nell'atto d'accusa deve essere ridotto di CHF 250.00, importo che le parti hanno riconosciuto essere dovuto a IM 2, somma per la quale non sussiste dunque l'elemento costitutivo dell'indebito arricchimento. L'agire in punto a tale importo è per contro stato ritenuto nell'ambito del reato di coazione, posto che l'AP è stato indotto a restituire i citati CHF 250.00 in ragione del clima intimidatorio posto in essere dagli imputati. 135. In fine, per il punto 2 dell'atto d'accusa, la Corte ha ritenuto che quanto indicato al punto 2.3 configura il reato di rapina, con parziale desistenza. Non v'è infatti dubbio che _____ ha consegnato il borsello perché intimorito, borsello dal quale ha permesso – senza atto di disposizione personale – che IM 1 estraesse il denaro contante. 136. Per quanto attiene al punto 3 dell'atto d'accusa, la Corte ha considerato che per quanto attiene agli oggetti trattenuti quale garanzia, difetta l'elemento soggettivo dell'indebito arricchimento. Ciò vale in particolare per il PC restituito. L'agire degli imputati sarebbe semmai stato costitutivo del reato previsto all'art. 141 CP, reato tuttavia perseguibile solo su querela di parte, atto formale che in casu difetta. Per contro, relativamente al PC trattenuto da IM 1, l'atto d'accusa è stato confermato. 137. Analogamente, confermata è la rapina relativa ai capi d'abbigliamento da motociclista, sottratti all'AP quando egli si trovava impossibilitato ad opporsi in ragione delle circostanze coercitive esistenti. 138. In fine, la Corte ha ritenuto che il punto 4.1 dell'atto d'accusa configura il reato di rapina, sicché gli imputati sono stati prosciolti da tale imputazione. 139. Diversamente ne è per il punto 4.2, posto che _____ ha riferito di essere stato molto spaventato dagli imputati, tanto da intervenire nei confronti di ACPR 1 affinché questi rientrasse dall'Italia. VII) Imputazione di ripetuta violazione di domicilio (punto 5 dell'atto d'accusa) 140. Secondo la tesi accusatoria, IM 1, in correttezza con IM 2, avrebbe commesso il reato di ripetuta violazione di domicilio per essere, tra il 13 settembre 2015 e il 2 ottobre 2015, a _____, in almeno 2 occasioni, contro la sua volontà e in particolare mentre era assente, entrati indebitamente nell'abitazione di ACPR 1, utilizzando una chiave da loro prelevata e trattenuta contro la volontà di quest'ultimo (punto

E. 3.1

ricettazione per avere, nel mese di ottobre 2015, a _____, _____ e _____, occultato e aiutato ad alienare una cosa che sapeva ottenuta con un'estorsione, in particolare per avere aiutato IM 1 a vendere o scambiare i motoveicoli ottenuti con l'estorsione ai danni di ACPR 1 e _____, e meglio per avere occultato a casa sua il motoveicolo Yamaha XT 660R e poi averlo portato presso il garage dove IM 1 l'ha scambiato con il motoveicolo BMW K1200 e poi per avere aiutato a vendere quest'ultimo a _____;

E. 3.2

falsità in documenti per avere, nel mese di settembre 2015, a _____, nelle circostanze di cui al punto 2.2.3 del presente dispositivo, al fine di nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, formato e fatto uso di un documento falso per dimostrare l'avvenuto impiego lecito

di CHF 10'000.00 ricevuti da IM 1, e meglio per avere allestito la “CONFERMA ORDINE”, in cui viene indicata la conferma della ricezione da parte di un fornitore di mobilio per l'EP Bar _____ per l'importo di EUR 10'000.00;

E. 3.3

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, fino al 19 novembre 2015 e a maggio 2015, a _____ e in altre località, senza autorizzazione, detenuto 2.30 grammi di marijuana e mezzo spinello di marijuana, destinati al proprio consumo, nonché consumato un imprecisato minimo quantitativo della medesima sostanza; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 4. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di coazione di cui al punto 4.1, tentata truffa di cui al punto 6.8, minaccia di cui al punto 9.3 e tentata estorsione di cui al punto 10.1 dell'atto d'accusa, nonché dall'imputazione di rapina di cui al punto 3.1 dell'atto d'accusa limitatamente a 1 PC. 5. IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di estorsione di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5, coazione di cui al punto 4.1 e usurpazione di funzione tentata di cui al punto 17 dell'atto d'accusa, nonché dall'imputazione di rapina di cui al punto 3.1 dell'atto d'accusa limitatamente a 1 PC. 6. Di conseguenza, 6.1. IM 1 trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del 3 settembre 2015 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino, è condannato 6.1.1. alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 6.1.2. alla pena pecuniaria di CHF 50.00 (cinquanta), corrispondenti a 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 10.00 (dieci) cadauna. 6.2. IM 2 è condannato 6.2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 6.2.2. al pagamento della multa di CHF 100.00 (cento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP). 6.2.3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 7. Nei confronti di IM 1 è ordinata la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.00 cadauna, pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 settembre 2015. 8. IM 1 e IM 2 sono inoltre condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno, a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a titolo di risarcimento danni: - a ACPR 1 CHF 16'425.95 a titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP). Per il rimanente della sua pretesa l'accusatore privato è rinviato al competente foro civile; - alla ACPR 11 SA CHF 10'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dal 7 luglio 2015. 9. IM 1 è inoltre condannato a versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità a titolo di risarcimento danni: - a ACPR 4 CHF 5'079.00. Per il rimanente della sua pretesa l'accusatrice privata è rinviata al competente foro civile; - a ACPR 7 CHF 4'700.00; - a ACPR 10 CHF 1'220.00; - a ACPR 9 CHF 700.00. 10. Gli accusatori privati _____, ACPR 3 e ACPR 2 sono rinviati al competente foro civile. 11. Il motoveicolo marca Yamaha XT660C e il motoveicolo marca Kawasaki ZXTooC, la licenza di circolazione originale a nome di ACPR 1, le 4 chiavi d'accensione e la targa italiana _____, in applicazione dell'art. 267 CPP, sono dissequestrati in favore degli ultimi detentori, mentre alle altre persone che avanzano pretese in tal senso è impartito un termine di 3 mesi per promuovere azione al foro civile. 12. Il PC Dell latitude d600, gli stivali da motociclista marca Oxtar neri e la carta d'identità italiana di ACPR 1 sono dissequestrati in favore di ACPR 1. 13. L'anello in metallo color oro con pietra incastonata è dissequestrato in favore di ACPR 4. 14. Sull'orologio da donna Bella & Rose con cinturino in plastica bianco, sulla catenella

coloro oro rosso con ciondolo doppio anello e brillantini, sugli orecchini con brillantini e sulla catenella color argento con ciondolo ½ cuore è mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese. 15. È ordinata la confisca del colpo CP 11 per fucile militare FASS 58, del colpo Remington ca. 6, della ricevuta “ _____ SA _____ ” per CHF 248.00, della convenzione (2 fogli) IM 1 / _____ SA _____ e dell’estratto conto _____ 23.06.2015, nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente. 16. I restanti oggetti sotto sequestro sono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle memorie di telefoni cellulari e iPad, i cui costi sono da anticipare dai condannati. 17. La tassa di giustizia di CHF 2'000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno. 18. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato. 18.1. Le note professionali dell’avv. DUF 1 sono approvate per: onorario CHF 14'022.00
spese CHF 1'402.20 IVA (8%) CHF 1'233.90 totale CHF 16'658.15 18.1. La nota professionale dell’avv. DUF 2 è approvata per: onorario CHF 15'735.50 spese CHF 719.25 totale CHF 16'454.75 18.2. I condannati IM 1 e IM 2 sono tenuti a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi difensori non appena le loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 19. Le spese per il gratuito patrocinio dell’accusatore privato ACPR 1 sono sostenute dallo Stato. 19.1. La nota professionale dell’avv. RAAP 1 è approvata per: onorario CHF 14'130.00
spese CHF 1'079.20 IVA (8%) CHF 1'216.75 totale CHF 16'425.95 20. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Distinta spese :
Tassa di giustizia fr. 2'000.-- Inchiesta preliminare fr. 100.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 426.50 fr. 2'826.50 ===== Distinta spese a carico di IM 1 (1/2) Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 150.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 213.25 fr. 1'363.25 ===== Distinta spese a carico di IM 2 (1/2) Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 150.-- Multa fr. 100.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 213.25 fr. 1'463.25 ===== Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona - Ministero Pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna - Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali II
Presidente La vicecancelliera

E. 5

dell’atto d’accusa). 141. L’imputato IM 1 ha ammesso questi fatti (VI DIB 12.10.2016, p. 18, allegato 1 al verbale dibattimentale). 142. Giusta l’art. 186 CP chiunque,

indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il bene protetto è la libertà di domicilio (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170). Il diritto all'inviolabilità del domicilio spetta alla persona che può disporre degli spazi protetti in virtù di un diritto reale o personale oppure di un rapporto di diritto pubblico (DTF 128 IV 81 consid. 3 pag. 84, 118 IV 167 consid. 1c pag. 170, 112 IV 31 consid. 3 pag. 33; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 25 ad art. 186 CP). 143. Pacifico, e non contestato, che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di ripetuta violazione di domicilio, da cui la conferma del punto 5 dell'atto d'accusa. VIII) Imputazione di ripetuta truffa, in parte tentata (punto 6 dell'atto d'accusa) 144. Si dirà sin da subito che i fatti di cui ai punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.7 dell'atto d'accusa non sono contestati (VI PP IM 1 04.04.2016, p. 4, 5 e 7, AI 93; VI DIB 12.10.2016, p. 19-20, allegato 1 al verbale dibattimentale) e nemmeno lo è la qualifica giuridica, che appare peraltro corretta. Tali imputazioni sono quindi state confermate così come indicate nell'atto d'accusa. a) In danno di ACPR 8 145. Nell'ipotesi accusatoria, l'imputato si sarebbe poi macchiato del reato di tentata truffa anche per avere, nel mese di giugno 2015, a _____, tentato di ingannare con astuzia ACPR 8, inducendolo a cedergli le azioni della società _____ SA e l'inventario dell'EP Bar _____, facendogli credere di aver ordinato bonifici bancari per un valore complessivo di CHF 120'000.00 e quindi a sottoscrivere i contratti di compravendita delle azioni e dell'inventario il 16 e il 22 giugno 2015, coprendo altresì l'inganno con un falso attestato datato 30 giugno 2015, in cui veniva certificato un inesistente bonifico di CHF 90'000.00, ritenuto che l'operazione non è mai andata in porto poiché ACPR 8 è riuscito a cambiare i cilindri dopo che l'imputato si era impossessato delle chiavi dell'EP (punto 6.1 dell'atto d'accusa). 146. Come risulta dal rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria del 28 ottobre 2015, il 30 giugno 2015 e nei giorni a seguire, IM 1 e ACPR 8 – amministratore unico della società _____ SA, proprietaria dell'EP Bar _____ – hanno richiesto l'intervento della Polizia Cantonale e Comunale a seguito di una diatriba sulla consegna delle chiavi del suddetto EP, il primo vantando la proprietà dell'oggetto e pretendendo la consegna dell'EP e delle chiavi, esibendo in sua ragione un contratto di compravendita, il secondo rifiutando questa pretesa asserendo che la controparte non aveva onorato il contratto e in particolare non aveva pagato la quota richiesta, ma si era appropriata delle chiavi dello stabile senza il suo consenso, motivo per cui ha poi proceduto – su consiglio della Polizia – allo sostituzione del cilindro degli accessi (rapporto d'inchiesta 28.10.2015, p. 2 e 3, AI 7). 147. ACPR 8, assunto a verbale d'interrogatorio una prima volta il 25 agosto 2015 e poi nuovamente il 1. ottobre 2015, ha riferito di avere conosciuto IM 1 il 13 o 14 giugno 2015 presso l'EP Bar _____ di _____. Quel giorno l'imputato era in compagnia di un conoscente comune, _____, il quale sapeva che ACPR 8 voleva vendere il bar. Questi gli avrebbe quindi detto che IM 1 era interessato ad acquistare l'EP ed egli gli avrebbe comunicato che era disposto a vendere l'inventario per un importo di CHF 130'000.00. Il medesimo giorno si sarebbero quindi accordati di stipulare un contratto di compravendita nei giorni a venire (VI PG 25.08.2015, p. 2 e 3 allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7), contratto effettivamente stilato il 16 giugno 2015 e nel quale veniva pattuito un importo totale di CHF 130'000.00 con pagamento in tre rate distinte: la prima, per un ammontare di CHF 30'000.00, precedentemente alla sottoscrizione del contratto di

compravendita, la seconda di CHF 70'000.00 alla firma del contratto di locazione con la società _____ SA e l'ultima di CHF 30'000.00 entro il 31 dicembre 2015 (allegato 1 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 148. Invitato a spiegare per quale motivo sul contratto di compravendita del 16 giugno 2015 figura la dicitura " Fr 30'000.00 alla firma del presente contratto ", rispettivamente " il presente contratto sarà firmato dal venditore solo dopo il versamento dei primi FR 30'000.00 (trentamila), tramite l'allegata polizza " (allegato 1 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7), ACPR 8 ha riferito che il 16 giugno 2015, prima della firma del contratto, IM 1 gli avrebbe presentato un " ordine di pagamento " della _____ datato 16 giugno 2015, recante l'indicazione secondo cui vi era stato un ordine di pagamento di CHF 30'000.00 da parte di IM 1 a beneficio di ACPR 8, presso il suo conto bancario della Banca _____ di _____. A seguito della presentazione di questo bonifico, si sarebbe quindi deciso a sottoscrivere il citato contratto di compravendita con le suddette indicazioni (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015, p. 3, allegato 2 al rapporto d'inchiesta, AI 7: " quel giorno IM 1 mi aveva presentato il famoso bonifico della _____, dove risultava che mi sarebbero stati accreditati 30'000 franchi. Mi sono fidato di questo documento che ho ritenuto valido come pagamento "). 149. Agli atti figura effettivamente un (falso) ordine di pagamento datato 16 giugno 2015 della _____, indicante la circostanza del versamento di CHF 30'000.00 da parte di IM 1 a favore del conto presso la Banca _____ di _____ di ACPR 8 (allegato 5 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 150. In un secondo tempo e più precisamente il 19 giugno 2015 è poi stato firmato anche un " contratto di compravendita inventario (art. 184 CO) ", recante anch'esso la dicitura secondo cui i CHF 30'000.00 sarebbero stati pagati (allegato 2 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). A questo proposito l'AP ha spiegato: " In un secondo tempo, ho firmato un contratto di compravendita di inventario nel quale veniva pattuito che IM 1 avrebbe acquistato l'inventario del bar _____ di _____, per precisione i mobili, attrezzature, macchinari ed arredamento (...)." (VI PG 25.08.2015, p. 3, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7); " Effettivamente al punto 2 del primo foglio si legge che sono già stati pagati. La segretaria dell'avv. _____ ha redatto il documento sulla base di alcune informazione che le avevo dato. A quel punto io avevo dato credito al bonifico bancario per cui consideravo valido il pagamento." (VI PG 01.10.2015, p. 4, allegato 2 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 151. Di fatto, il pagamento di CHF 30'000.00 da parte di IM 1 non sarebbe mai stato effettuato (VI PG 25.08.2015, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015, allegato 2 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 152. Nei giorni seguenti la firma del contratto, ACPR 8 ha dichiarato di essersi recato più volte presso la Banca _____, chiedendo informazioni in merito al trasferimento dei CHF 30'000.00, ricevendo però sempre risposta negativa (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 153. Da lui contattato e richiesto di spiegare il motivo del mancato pagamento, IM 1 gli avrebbe fatto credere che i soldi erano " fermi in dogana e che li stavano sdoganando in quando erano stati inviati da sua mamma che vive in _____ " (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 154. Il 19 giugno 2015, l'imputato gli avrebbe quindi consegnato un nuovo ordine di pagamento della Banca _____ datato 19 giugno 2015, per una somma di CHF 90'000.00, dicendogli che aveva effettuato un altro pagamento a beneficio del suo conto bancario presso la Banca _____ di _____ (VI PG 25.08.2015, p. 4, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7). Agli atti figura effettivamente un (falso) ordine di pagamento datato 19 giugno 2015

della Banca _____, indicante la circostanza del bonifico di CHF 90'000.00 da parte di IM 1 a favore del conto presso la Banca _____ di _____ di ACPR 8 (allegato 6 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). Il 30 giugno 2015 IM 1 avrebbe quindi mostrato all'AP, sul suo tablet, un'e-mail, non firmata ma recante il logo della Banca _____, con la quale veniva confermato il bonifico bancario di CHF 90'000.00, e-mail che è agli atti (allegato 7 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). Dopo puntuali verifiche, sarebbe risultato che anche questo importo non era mai stato pagato e che la suddetta e-mail non era mai stata inviata da _____, trattandosi dunque di un falso (VI PG 25.08.2015, p. 3, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 155. Nel frattempo, il 22 giugno 2015 era stato firmato tra le parti ACPR 8, _____, _____ e IM 1 un contratto di compravendita di pacchetto azionario, nel quale si pattuiva che per una somma di CHF 5'000.00 veniva acquistato da IM 1 l'intero pacchetto azionario della società _____ SA (allegato 3 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). Anche questo importo non sarebbe mai stato versato da IM 1 (VI PG 25.08.2015, p. 3, allegato 1 al rapporto d'inchiesta, AI 7; VI PG 01.10.2015, p. 2-4, allegato 2 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 156. _____, assunto a verbale in qualità di persona informata sui fatti il 25 settembre 2015, ha riferito di avere conosciuto IM 1 in un bar 3 o 4 mesi prima e che in questa occasione l'imputato gli avrebbe riferito di essere intenzionato ad acquistare un bar e in particolare voleva rilevare il Caffè _____ per l'importo di CHF 100'000.00. Sapendo che l'amico ACPR 8 era intenzionato a cedere il Bar _____ per la somma di CHF 130'000.00, avrebbe quindi informato l'imputato di questa possibilità. Quest'ultimo si sarebbe subito mostrato interessato e il giorno stesso, oppure quello successivo, si sarebbero quindi recati presso il Bar _____ e _____ avrebbe presentato ACPR 8 e IM 1. Dopo avere visitato l'EP, i due si sarebbero accordati per il pagamento di un acconto di CHF 30'000.00 per l'impegno d'acquisto. _____ ha riferito di ricordare che, in un'occasione, l'imputato gli "sventolava dinanzi agli occhi un documento" informandolo che si trattava del bonifico di CHF 30'000.00, documento che lui però non avrebbe visto. Alcuni giorni dopo avrebbe sentito IM 1 dire a ACPR 8 che aveva eseguito un bonifico di CHF 100'000.00. Di fatto, ACPR 8 lo avrebbe poi informato che "le promesse del IM 1 erano tutte frottole e che i documenti bancari che gli aveva presentato dei falsi". Interrogato al proposito, _____ ha dichiarato di non essere stato informato di un'eventuale consegna di soldi, affermando che l'imputato dichiarava che i CHF 30'000.00 erano fermi in dogana, che provenivano dall'Italia e che glieli aveva dati la madre (VI PG 25.09.2015, p. 2-4, allegato 8 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 157. IM 1, interrogato per la prima volta al proposito il 17 settembre 2015, ha spiegato di avere conosciuto ACPR 8 nel mese di giugno 2015, periodo in cui era alla ricerca di un bar per avviare un'attività, essendo interessato in particolare all'acquisto del Caffè _____. Il 15 giugno 2015, trovandosi presso questo EP e parlando con _____, sarebbe stato informato del fatto che era in vendita il Bar _____. Si sarebbero quindi recati insieme presso l'EP, dove _____ gli avrebbe presentato il proprietario ACPR 8, informandolo del suo interesse. Con quest'ultimo si sarebbero immediatamente accordati per la vendita, concordando di firmare il contratto il giorno seguente, presso uno studio legale. La mattina del 16 giugno 2015, si sarebbe quindi recato presso l'EP unitamente al conoscente _____. Con ACPR 8 e la di lui compagna sarebbero scesi nell'ufficio sito al piano interrato dove IM 1 ha riferito di avere consegnato a ACPR 8 CHF 35'000.00 in contanti, denaro provento di una vendita di famiglia. ACPR 8, dopo avere contato i soldi, li avrebbe presi e il medesimo giorno avrebbero quindi firmato il

contratto di compravendita (VI PG IM 1 17.09.2015, p. 2 e 3 e allegato 1, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). Alcuni giorni dopo, sempre presso lo studio legale, avrebbero firmato il " Contratto di compravendita di inventario " (allegato 2 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7) e in seguito, il 22 giugno 2015, il " contratto di compravendita di pacchetto azionario " (allegato 3 al VI PG IM 1 17.09.2015, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7). In una data precedente, il 20 o 21 giugno 2015, IM 1 ha riferito di essersi presentato al Bar _____ e, sempre nell'ufficio sito al piano interrato, in presenza unicamente di ACPR 8, gli avrebbe consegnato in contanti la somma di CHF 90'000.00, denaro per il quale non gli sarebbe stata rilasciata alcuna ricevuta (VI PG 17.09.2015, p. 2-4, allegato 3 al rapporto d'inchiesta, AI 7; VI PG 14.10.2015, p. 4-6, allegato 4 al rapporto d'inchiesta, AI 7). 158. Dopo lunghe reticenze e numerose dichiarazioni contrastanti, IM 1 ha finalmente ammesso, inizialmente, che i bonifici bancari per CHF 30'000.00 e 90'000.00 non erano coperti e - in fine - che si trattava di documenti falsi da lui allestiti (VI PP 20.11.2015, p. 13, AI 16; VI PP 04.04.2016, p. 8, AI 93; VI DIB 12.10.2016, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale), continuando comunque ad affermare di avere consegnato a ACPR 8 la somma di 35'000.00 in contanti, questa volta però in Euro e non più in franchi, e che non era sua intenzione " fregare " ACPR 8 (VI DIB 12.10.2016, p. 19, allegato 1 al verbale dibattimentale). 159. Il teste _____, assunto a verbale d'interrogatorio il 23 settembre 2015, ha così riferito in merito all'asserito incontro in cui sarebbe avvenuta la consegna del denaro da parte di IM 1 a ACPR 8: " Un altro giorno, di chi non so precisare la data, sempre su invito del IM 1 ci siamo nuovamente recati al Bar _____. (...) Venivamo accolti da ACPR 8 e moglie che ci offrivano una consumazione. IM 1 parlava con ACPR

E. 8

ha dubitato l'inganno e si è attivato per recedere al contratto. A dimostrazione della buona fede di ACPR 8 aggiungo che in quelle 2 settimane ACPR 8 aveva introdotto IM 1 nell'ambiente legato all'esercizio, presentandolo ai vari fornitori. ACPR 8 si è convinto dell'inganno quando IM 1 ha trasmesso a suo figlio _____ (gerente del Bar _____) una mail con un documento della banca _____ dove veniva certificato il bonifico bancario. Non abbiamo ritenuto valido o vero questo documento, senza firma e dal linguaggio poco formale e professionale." (VI PG 30.09.2015, p. 2 e 3, allegato 7 al rapporto d'inchiesta, AI 7). Interrogata al proposito, _____ ha fermamente contestato di avere partecipato a un incontro in occasione del quale IM 1, presente anche _____, avrebbe consegnato del denaro a ACPR 8 (VI PG 30.09.2015, p. 2 e 3, allegato 7 al rapporto d'inchiesta, AI 7). b) In danno di ACPR 2 161. Secondo l'accusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, il 30 settembre 2015, a _____, IM 1 avrebbe inoltre ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a vendergli merce a credito per un prezzo complessivo di CHF 12'009.28, merce che l'imputato avrebbe dovuto vendere nei negozi che stava acquisendo, importo che però non avrebbe mai corrisposto, se non in minima parte, riconoscendo peraltro il 22 ottobre 2015 per iscritto allo stesso ACPR 2 che non era sua intenzione pagare interamente la merce, provocando a ACPR 2 un danno di CHF 4'284.00 (ritenuto che parte della merce è stata recuperata e parte pagata) (punto 6.6 dell'atto d'accusa). 162. Tali accuse si basano sulle dichiarazioni rilasciate in Polizia dall'AP ACPR 2, il quale ha riferito quanto segue: " Ho conosciuto IM 1 poiché presentatomi dalla signora _____. Mi informava che IM 1 aveva un negozio a _____ che si occupa delle vendite di accessori e calzature e che aveva necessità di rifornire il negozio. Viste le raccomandazioni della _____, valutavo la proposta di IM

1 e ci si accordava per una fornitura di merce varia come meglio descritto nella Fattura nr. _____ (...).” (VI PG 05.11.2015, p. 2). Tale fattura è stata prodotta da ACPR 2 in occasione del suo interrogatorio del 5 novembre 2015 (allegato 1 al VI PG ACPR 2 05.11.2015). Proseguendo con il suo racconto, l’AP ha dichiarato: " La merce; è stata venduta per un costo di franchi 13'409.28. Mi è stato versato un acconto di franchi 1'400.—con l’accordo che il rimanente mi sarebbe stato versato entro i 3 giorni a seguire. Tengo a precisare che normalmente consegno la merce previo pagamento immediato; in questo caso, anche in considerazione delle raccomandazioni della _____ che indicava IM 1 come una persona corretta, acconsentivo al pagamento successivo. Dalle informazioni fornitemi dalla _____ e dal medesimo IM 1, questi era titolare del negozio _____ ubicato a _____ in Via _____. Per voce dello stesso IM 1 non risultavano esservi problemi di solidità finanziaria; infatti millantava importanti disponibilità di cui ovviamente non ho beneficiato. IM 1 mi informava di aver vinto una causa con il gerente di un ristorante a _____, il Bar _____; e che a poco gli avrebbero versato una somma di 380'000 o 400'000.—franchi. Mi informava anche che era prossimo all’acquisto di alcune case a _____. Di fatto, dopo le tante promesse; rinvii e mancati appuntamenti poiché non si presentava, IM 1 ha pagato una sola rata di franchi 700.--. Nel frattempo mi chiedeva la possibilità di un pagamento rateale e mi sottoscriveva in due circostanze diverse, due riconoscimenti di debito. Dopo questo continuo procrastinare degli impegni assunti, affrontavo IM 1 per una discussione chiarificatrice. In questa discussione IM 1 ammetteva che non è mai stato in grado di pagare la merce ritirata; e che già al momento dell’ordinazione sapeva che non avrebbe pagato; questo poiché la sua situazione finanziaria era precaria e perché non riusciva a far capo alle uscite. Da qui la convinzione di essere stato ingannato e la volontà di denuncia per il reato di truffa; in via subordinata di appropriazione indebita. Dopo questo colloquio, IM 1 mi ha proposto di riscuotere un credito che il signor _____ ha contratto con me. Mi ha stupito che IM 1 ne fosse a conoscenza e tuttora non so perché; di fatto è vero che _____ è debitore nei confronti della _____. Sa della somma di franchi 44'204.--. IM 1 riferiva di un rapporto di conoscenza con _____ e si è offerto di mediare alla transazione, convincendolo a pagare. Sono ovviamente scettico al riguardo, mi risulta infatti che _____ abbia qualche difficoltà finanziaria. Di fatto però accettavo visto le millantate conoscenze. Questa situazione veniva formalizzata con un nuovo accordo tra l’azienda e IM 1, convenzione datata 22 ottobre 2015 (...).” (VI PG 05.11.2015, p. 2 e 3). Di questa convenzione ACPR 2 ha consegnato copia agli interroganti (allegato 1 al VI PG ACPR 2 05.11.2015). Detto documento, firmato il 22 ottobre 2015 sia dall’AP che da IM 1, premette quanto segue: " Il signor IM 1 ha acquistato merce alla _____ SA come da fattura nr. _____ per un importo globale di frs. 12.009.--. Di detto importo egli ha provveduto a saldare frs. 700.—successivamente. Gli accordi assunti dal signor IM 1 prevedevano il pagamento a 3 giorni dalla consegna. Successivamente IM 1 ha sottoscritto due riconoscimenti di debito che non ha ottemperato. Ciò premesso IM 1 ha ammesso, lo ribadisce con la sottoscrizione del presente accordo, che la sua intenzione era chiaramente atta a non saldare il dovuto prefigurando un atto illecito premeditato e con astuzia.”. Invitato a spiegare se, in qualità di commerciante, non avesse un certo obbligo di diligenza prima di fornire merce a credito per un importo del genere, ACPR 2 ha risposto: " (...) IM 1 è un incantatore di serpenti; si è presentato come uomo d’onore. Mi ha fatto molte rassicurazioni assicurandomi importante disponibilità finanziarie e progetti futuri. Lui si è anche fotografato il documento mandandomi via whatsapp app l’immagine e mi invitava ad

informarmi sulla sua situazione. Ha avuto ruolo anche la signora ACPR 5, commerciante che conosco da tempo e che ha sempre onorato le fatture. Anche lei me lo ha presentato come una buona persona.” (VI PG 05.11.2015, p. 4). Sull’ammontare del danno causatogli dall’imputato, l’AP si è così espresso: " Ora, in considerazione che IM 1 non ha più il _____, e che ha lasciato in maniera disordinata questa merce all’interno, mi sono incontrato con la titolare del negozio signora _____ ed abbiamo inventariato il contenuto. La signora _____ ha poi ritirato parte della merce mentre altra l’ho ripresa io. All’appello manca merce che evidentemente ha venduto o trattenuto IM 1. (...) In conclusione dello scoperto di franchi 12'009.28 ho rivenduto parte della merce alla _____ per franchi 6'165.—ed ho ritirato altra merce dell’importo di circa 1'000 franchi. IM 1 nelle settimane scorse mi ha versato brevi manu 600 franchi per cui il danno materiale. ammonta a 4'284.—franchi.” (VI PG 05.11.2015, p. 4 e 5). 163. Interrogato sulle accuse mosse nei suoi confronti, in occasione dell’interrogatorio del 19 novembre 2015, IM 1 ha raccontato: " Parlando con ACPR 5, una commerciante di _____, mi ha fatto conoscere il Signor. ACPR 2, fornitore di capi di abbigliamento. Mi sono preso la responsabilità con ACPR 2, firmando un contratto, di allestire il _____ con capi di abbigliamento, scarpe e oggettistica per un valore di CHF 18'000.- circa. (...) ACPR 2 ha fornito i capi di abbigliamento contro pagamento di acconti per un totale di CHF 3000.-, più Chf 200.- ogni due giorni così come pattuito, denaro che toglievo dalla cassa e gli consegnavo a mano. Non ho mai fatto nessuna ricevuta o fattura per la consegna di questi CHF 200.- mentre che per i CHF 3000.- gli ho consegnato ulteriori CHF 2000.- circa. Oltre a ciò ho provveduto di tasca mia a consegnare CHF 900.- alla commessa _____ che non riceveva lo stipendio da 3 mesi.” (VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97). In questo suo primo verbale, l’imputato ha ammesso di non avere avuto la disponibilità finanziaria per onorare gli impegni presi, affermando che però il negozio “ era partito bene ” e che sarebbe sicuramente riuscito a pagare le fatture con gli incassi (VI PG 19.11.2015, p. 18, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97). Nel medesimo verbale, preso atto delle dichiarazioni dell’AP, IM 1 ha affermato che la sua intenzione era quella di pagare la merce acquistata e non quella di truffare ACPR 2 (VI PG 19.11.2015, p. 32, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97), riconoscendo le pretese dell’AP: " Per quanto riguarda gli arretrati che ho nei confronti di ACPR 2, provvederò appena possibile a saldare l’importo mancante, da lui stimato in CHF 4'000 circa.” (VI PG 19.11.2015, p. 32, allegato 1 al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97). 164. Tornando sulla questione in un verbale successivo, l’imputato ha spiegato: " (...) con ACPR 2 eravamo d’accordo che mi forniva la merce in conto vendita- Io quando incassavo, gli davo qualcosa. Così è stato con lui. (...) I nostri accordi erano chiari e cioè che io lo avrei ripagato man mano, ma ad un certo punto non mi è più stato possibile. Lui allora mi ha parlato di un debito di CHF 43'000 o 47'000 che aveva nei suoi confronti un tale _____. Era una persona che ritirava la merce da ACPR 2 per piazzarla nei negozi. Ad un certo punto ACPR 2 sostiene che _____ non l’avrebbe pagato. ACPR 2 aveva “sputtanato questa persona su facebook. E mi aveva mostrato la foto. Io gli ho detto che lo conoscevo e in particolare che ci avevo lavorato assieme in un ristorante in Spagna. (...) L’ho detto a ACPR 2 che, visto che in quel momento non riuscivo a pagarlo, mi ha fatto firmare un foglio in cui risultavo io titolare di quel credito. Non so dove sia questa carta, ma dovrebbe averla ACPR 2. Ho contattato questo _____ che mi ha detto che non aveva soldi e che in ogni caso aveva pagato le fatture. Poi con IM 2, che ACPR 2 aveva coinvolto nella cosa, siamo andati in Svizzera _____ all’indirizzo che mi aveva dato

_____ . L'indirizzo però era quello della ex moglie. Quando sono arrivato ero un po' arrabbiato perché avevo fatto tutto quel viaggio per niente. Per questo motivo ho detto a IM 2 che parlava in francese con la moglie di _____ di dirle di aprire la macchina che era lì, se no avrei tirato giù il finestrino. Volevo vedere i documenti che c'erano in macchina, per essere sicuro che _____ non era lì davvero. Poi _____ l'ho sentito e mi ha spiegato la situazione e mi ha mandato i mail con le fatture che aveva pagato. Io ho quindi detto a ACPR 2 che la situazione finiva." (VI PP 20.11.2015, p. 11 e 12, AI 16). 165.

Richiesto di prendere posizione sul documento sottoscritto con l'AP, nel quale figura, tra le altre cose, che aveva acquistato la merce sapendo che non l'avrebbe pagata, in occasione dell'interrogatorio del 17 dicembre 2015 l'imputato ha risposto: " Riconosco questo foglio, ma ne contesto il contenuto pur avendolo firmato. In particolare non è mai stata mia intenzione acquistare merce sapendo di non pagarla. Dichiaro anche che successivamente a questo scritto io ho preso altri accordi con ACPR 2 e ogni giorno gli consegnavo CHF 200.- e quando andavo a _____ gliene davo CHF 500.-. (...) ho firmato questo foglio senza neanche leggerlo." (VI PP 17.12.2015, p. 5, AI 52). In un verbale successivo l'imputato ha ribadito: " (...) contesto il contenuto di questo documento e ribadisco che per ACPR 2 era chiaro che io avrei pagato, man mano la merce, come avevo iniziato a fare. Ogni due giorni veniva a prendersi CHF 200.- che gli davo dalla cassa del negozio." (VI PP 04.04.2016, p. 6, AI 93). 166. Se inizialmente IM 1 aveva riconosciuto le pretese dell'AP, a questo punto, preso atto della richiesta di risarcimento di CHF 4'284.00, egli le ha contestate, affermando che: " (...) non riconosco nulla perché so che ACPR 2 con ACPR 3 hanno recuperato la merce che c'era in negozio e tutta la merce di ACPR 2 non venduta era lì." (VI PP 04.04.2016, p. 7, AI 93). 167. In sede di interrogatorio dibattimentale, in fine, l'imputato ha ribadito: " Io ho conosciuto ACPR 2 tramite ACPR 5 che ha un negozio a _____ . Avevo parlato con lui davanti a ACPR 5 dicendogli che a quel momento non avevo soldi. Ci eravamo messi d'accordo che gli avrei dato CHF 200.00 ogni due giorni e lui mi avrebbe rifornito il negozio. Poi ha deciso che non andava più, ha tolto tutto e ha detto che mancavano CHF 4'000.00 circa." (VI DIB 12.10.2016, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale). IM 1 ha inoltre affermato che era sua intenzione onorare il contratto, se fosse riuscito a pagare ogni giorno CHF 200.00 (VI DIB 12.10.2016, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale). Invitato nuovamente a prendere posizione sulla convenzione firmata con l'AP in cui riconosce di non avere mai avuto intenzione di pagare la merce, l'imputato ha preteso di avere firmato quel foglio di fretta, senza nemmeno leggerlo (VI DIB 12.10.2016, p. 20, allegato 1 al verbale dibattimentale). c) In danno di ACPR 3 168.

L'atto d'accusa imputa in fine a IM 1 il reato di truffa per avere, nel mese di ottobre 2015, a _____, tentato di ingannare con astuzia ACPR 3 per indurla a versargli CHF 12'000.00, somma che la stessa ACPR 3 gli aveva chiesto in prestito e che lui asseriva di averle già versato, millantando una disponibilità finanziaria che non aveva e sfruttando il rapporto di collaborazione e confidenza nel frattempo instauratosi con ACPR 3, ritenuto che l'operazione non è andata in porto, poiché accortasi dell'inganno, ACPR 3 non ha versato i CHF 12'000.00. Tali accuse trovano il loro fondamento nelle dichiarazioni dell'AP ACPR 3, la quale, assunta a verbale in qualità di persona informata sui fatti (AP) l'8 novembre 2015, ha riferito: " Agli inizi di ottobre 2015, mi sono trovata nella necessità di sostenere una spesa di franchi 12'000.—per una questione privata. Per far fronte a questa spesa ho attinto al conto bancario di mio marito. Non mi sono sentita onesta verso mio marito poiché non glieli avevo chiesti; di conseguenza mi trovavo in uno stato d'animo turbato. Ovviamente questi soldi glieli avrei ritornati; non appena mio padre fosse rientrato dalle

vacanze in Italia. Avevo discusso di questo problema con IM 1, il quale si è subito messo a disposizione per aiutarmi. Ne abbiamo parlato anche con mio marito _____. Era il 9.10.2015 quando IM 1 ci proponeva che avrebbe fatto un bonifico bancario sul conto di mio marito di cui _____ aveva fornito i riferimenti IBAN. IM 1 proponeva che non appena fosse rientrato mio padre (nei giorni seguenti) noi avremmo dovuto “rigirare” questi soldi sul suo conto presso la banca _____. Ci forniva i dati e mi trasmetteva la foto della sua carta bancaria. La truffa stava nel fatto che i soldi che IM 1 affermava averci trasmesso in realtà non arrivavano mai. IM 1 ci rassicurava che il bonifico era stato fatto e sollecitava la restituzione. Ci raccontava scuse quali ad esempio che la banca impiegava più tempo perché quella era la “convenzione prestito”. IM 1 faceva pressione per vedersi restituire il prestito e ad un certo punto anch’io ho voluto temporeggiare ed ho creato al domicilio un documento bancario dove indicavo che gli avevamo girato i soldi.” (VI PG 08.11.2015, p. 6). Copia di questo documento falso, datato 13 ottobre 2015, è agli atti (allegato 4 al PG ACPR 3 08.11.2015). L’AP ha continuato dichiarando: " So di aver sbagliato ma la pressione di IM 1 era estenuante ed assillante Visto che manifestavamo dubbi sul fatto che il suo versamento non arrivava, IM 1 con messaggio del 16.10.2015 h 1211 mandava un messaggio sull’utenza di mio marito con la foto di un apparecchio bancomat e la dicitura “sto prelevando i 12mila vediamoci che te li do in contanti”. Inutile dire che questi soldi non sono mai arrivati e che tutta questa farsa mirava al fatto che noi gli versassimo i soldi.” (VI PG 08.11.2015, p. 6 e 7). Tornando sulla questione in un verbale successivo, ACPR 3, sentita ora in veste di imputata, ha ribadito: " Io avevo prelevato CHF 12'000.- dal conto familiare (mio e di mio marito) della Banca _____ a insaputa di mio marito. Il denaro l’ho utilizzato per pagare delle fatture mie private con l’intenzione di poi rimettere il denaro in seguito. Non essendo riuscita in questo intento mi rivolgevo a IM 1 il quale si offriva di anticiparmi i soldi e quindi quando mio padre sarebbe rientrato dalle vacanze gli avrei chiesto la somma di denaro da restituire a IM 1. Preciso che quando ho parlato con IM 1 era presente anche mio marito _____ che nel frattempo si era accorto dell’ammanco di CHF 12'000.- dal conto. Mi sono rivolta a IM 1 poiché collaborava già con il negozio e tra noi c’era un rapporto di fiducia. Gli ho spiegato la situazione e lui si è offerto di darmi una mano e meglio di anticiparmi il denaro. Siamo rimasti d’accordo che IM 1 avrebbe versato sul nostro conto bancario i CHF 12'000.-. Naturalmente gli avevamo fornito il codice IBAN del conto su cui versare il denaro. Per dimostrare le sue intenzioni di aiutarci mi inviava la fotografia della sua tessera bancaria del _____. Ci ha assicurato di aver effettuato il bonifico bancario dal suo conto del _____ al nostro presso la Banca _____. Passati un paio di giorni IM 1 chiedeva la restituzione del suo prestito. Di fatto, da un nostro controllo, i CHF che IM 1 sosteneva di averci versato non erano ancora arrivati. A questo punto c’è stato uno scambio di SMS tra IM 1 e mio marito in merito ai soldi che non erano arrivati. IM 1 era insistente e pretendeva i CHF 12'000.- che lui sosteneva di averci mandato. Vista questa sua insistenza, in accordo con mio marito, decidevamo di formare un falso documento prendendo una pagina vuota di Word aggiungendo il logo _____ e i dati di mio padre. In pratica questo documento simulava il bonifico di CHF 12'000.- a favore di IM 1. Quando abbiamo creato questo documento mio padre era in vacanza ed è rientrato due giorni dopo.” (VI PG 11.12.2015, p. 2 e 3, allegato 21 al rapporto d’inchiesta 08.04.2016, AI 97). 169. IM 1, dal canto suo, ha fermamente contestato le accuse mosse nei suoi confronti. Questa la sua versione dei fatti: " Un bel giorno _____ mi ha chiamato, prima di fine mese, dicendomi se conoscevo qualcuno che poteva prestargli CHF 12'000.- perché lei li aveva tolti dal conto del marito a

sua insaputa. Gli ho detto che io non li avevo dicendogli di provare a parlare con ACPR 5 che magari conosceva le persone giuste per aiutarla perché io non volevo saperne di niente. A questo punto ACPR 3 mi ha detto che avrebbe fatto un bonifico dal conto di suo padre indirizzato al mio conto e che poi io avrei dovuto girarlo sul conto di suo marito. In pratica ACPR 3 voleva che io mi fingessi il suo avvocato di famiglia e che dicessi che questi soldi li aveva dati a me per sbloccare l'eredità della sua famiglia. Io gli ho detto chiaramente che non l'avrei fatto perché non ho la faccia da avvocato e poi non lo volevo fare. Ho chiamato suo marito e l'ho fatto venire a casa mia dove gli ho spiegato tutta la situazione. Lui se n'è andato arrabbiato soprattutto per il fatto che a suo dire la moglie aveva prelevato dal suo conto complessivamente CHF 55'000.- e che lui non sapeva dove fossero finiti questi soldi. Preciso che il bonifico di CHF 12'000.- non mi è mai arrivato." (VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al rapporto d'inchiesta 08.04.2016, AI 97). Preso atto delle dichiarazioni dell'AP, IM 1 le ha contestate, affermando che: " Quello che dice ACPR 3 è falso. Era il marito di ACPR 3 a chiedere i soldi a me, io per prendere tempo e coprire ACPR 3 dicevo al marito di aver fatto il bonifico, contrariamente al vero, nell'attesa che il padre di ACPR 3 mi girasse i CHF 12'000.-." (VI PG 19.11.2015, p. 20, allegato 1 al rapporto d'inchiesta 08.04.2016, AI 97). " Non è vero che io le ho promesso che le facevo arrivare CHF 12'000.00, ed è lei che ha falsificato un estratto bancario, per fregare il marito. Io a lei ho sempre detto che di soldi non ne avevo." (VI PP 20.11.2015, p. 11, AI 16). 170.

L'imputato ha ribadito la sua versione anche a confronto con l'AP: " In merito alla questione dei CHF 1'200.- ACPR 3 mi ha coinvolto dicendomi di presentarmi al marito come avvocato. Io le ho detto che non si poteva fare, ma ho parlato con il marito a casa mia. Il marito mi disse anche che i soldi spariti dal suo conto erano CHF 50'000.-. Poi lei mi ha detto di dirgli che glieli avrei dati io i CHF 12'000.-, che però lei prima me li avrebbe versati dal conto del padre. Quando io le dicevo quindi che stavo facendo partire i soldi ero d'accordo in questo senso con lei. Non dovevo far partire nessun franco, ma solo farlo credere al marito." (VI PP confronto IM 1/ACPR 3 09.03.2016, p. 7, AI 81). Analoga versione è stata rilasciata dall'imputato in sede dibattimentale: " A me è venuta a chiedere di far finta di essere il suo avvocato di famiglia per dire a suo marito che aveva fatto sparire dei soldi dal suo conto e che glieli avremmo ridati. Io le ho comunque detto di no. È stata lei a propormi di versarmi dei soldi dal conto di suo padre, denaro che poi io avrei dovuto ridarle davanti al marito. Siccome questi soldi non sono mai arrivati io non le devo nulla." (VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale).

d) Diritto e considerazioni della Corte 171. Giusta l'art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Ai sensi dell'art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa. Il reato presuppone un inganno astuto. L'astuzia è ammessa se l'autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l'inganno astuto non risulta senz'altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto se le menzogne sono

l'espressione di una scaltrezza particolare e concordano tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l'astuzia è esclusa quanto meno laddove la situazione illustrata dall'agente nel suo insieme, sia le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l'inganno (DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28). Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell'inganno astuto e quindi all'impunità dell'autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante che la vittima, al fine di evitare l'errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall'altra parte l'astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L'attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere d'ostacolo al riconoscimento dell'inganno astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione d'inferiorità rispetto all'autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l'automatica assoluzione dell'autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente l'esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l'autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). Oltre al presupposto oggettivo dell'inganno astuto il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all'errore (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146). Per quel che concerne l'aspetto soggettivo, l'autore deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire un illecito profitto e tale sua

intenzione deve estendersi anche alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146). L'infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario che l'autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55). 172. Per quanto attiene alla fattispecie concernente ACPR 8, la Corte ha ritenuto quale fatto accertato che l'imputato ha indotto l'AP a sottoscrivere il contratto di cessione dell'EP e delle azioni della _____ SA attraverso l'inganno. In particolare, come emerge dagli atti, l'imputato si è mostrato interessato a rilevare l'attività commerciale dell'AP, circostanza palesata anche alla presenza di terze persone. Al fine di indurre l'AP a sottoscrivere il contratto di cessione dell'esercizio pubblico, IM 1 ha presentato un falso ordine di bonifico di CHF 30'000.00 che, ritenuto autentico da parte di ACPR 8, ha avuto quale effetto non solo di indurlo a sottoscrivere il contratto di compravendita del bar (ritenuto che il versamento della prima rata era la conditio sine qua non per la firma dello stesso), ma pure di carpirne la fiducia appearing ai suoi occhi persona degna di fiducia. Significativo di tale aspetto, è il fatto che allorquando ACPR 8 ha constatato che i CHF 30'000.00 non gli erano stati accreditati, ha seguito a recarsi in banca a chiedere aggiornamenti, piuttosto che chiedere puntuali spiegazioni all'imputato. Non solo. La fiducia che IM 1 era riuscito a conquistare ha pure indotto il danneggiato a sottoscrivere il contratto di cessione dell'inventario nonostante il mancato incasso della prima rata. Si dirà che nel frattempo l'imputato ha fattivamente contribuito a mantenere l'AP in errore circa le sue reali intenzioni. In particolare, relativamente al mancato accredito di CHF 30'000.00, IM 1 ha affermato che si trattava di denaro proveniente dall'Italia e che si trovava bloccato in dogana. L'imputato ha poi ulteriormente tratto in inganno l'AP, facendogli credere di aver effettuato un ulteriore versamento di CHF 90'000.00. A sostegno di tale circostanza IM 1 ha mostrato a ACPR 8 un falso ordine di bonifico. Così facendo, l'imputato ha peraltro indotto l'AP a sottoscrivere, il 22 giugno 2015 il contratto di cessione delle azioni della _____ SA. Ancora il 30 giugno 2015 l'imputato ha presentato a ACPR 8 un falso e-mail, asseritamente pervenutogli da _____, così da certificare agli occhi del creditore l'intervenuto bonifico di CHF 90'000.00. In realtà, risulta dagli atti che nessuno dei citati versamenti è mai stato effettuato, posto che l'imputato ha pure ammesso che quanto meno CHF 120'000.00 (ovvero gli acconti di CHF 90'000.00 e CHF 30'000.00) non erano coperti (cfr. VI DIB, p. 19). Il fatto di aver pensato di parlare con la madre per farsi prestare il denaro (circostanza peraltro non comprovata), testimonia che l'imputato abbia indotto l'AP a sottoscrivere il contratto ancor prima di sapere se avrebbe potuto fare fronte all'impegno assunto. In realtà, la grave situazione di insolvenza dell'imputato, attesta oltremodo che egli non ha mai avuto né l'intenzione né la possibilità di onorare il contratto. Ne consegue che in realtà IM 1 non ha mai voluto (né potuto) fare fronte agli impegni contrattualmente assunti, ritenuto che il suo agire è risultato unicamente finalizzato ad indurre l'AP a sottoscrivere i contratti con i quali si spossessava dell'esercizio pubblico, del relativo inventario e del pacchetto azionario della società che lo controllava. A dimostrazione delle reali intenzioni dell'AP concorre peraltro il fatto che egli, benché perfettamente consapevole di non aver versato gli importi pattuiti, si è impossessato della

chiave del locale, pretendendo di poterne entrare in possesso, giungendo a tal fine a mostrare il contratto alla Polizia. Si dirà, in fine, che la Corte non ha creduto alla circostanza invocata da IM 1, secondo cui avrebbe versato a ACPR 8 CHF 35'000.00 in contanti. IM 1 non è – in generale – credibile nelle sue dichiarazioni e appare del tutto inverosimile che egli possa aver avuto la disponibilità di una somma di denaro tanto ingente e che se ne sia spossessato senza lasciare la benché minima traccia scritta e senza ricevuta. La Corte non ha peraltro creduto alle dichiarazioni di _____, secondo cui avrebbe assistito alla consegna di contanti da IM 1 a ACPR 8. In particolare, contrariamente a quanto affermato da IM 1, a mente del testimone nessuno avrebbe contato i soldi, ragione per la quale non sarebbe stato in grado di indicare la valuta delle banconote. Vi è poi che _____ non ha (curiosamente) saputo dare alcuna indicazione relativamente al locale in cui sarebbe avvenuta – in sua presenza – la consegna del denaro. Mal si comprende, in fine, per quale motivo, nell'ipotesi in cui il denaro fosse realmente stato consegnato, perché l'imputato avrebbe dovuto giustificare il mancato pagamento con la scusa che i soldi erano bloccati in dogana, così come riferito sia dall'AP che da _____. 173. In tale contesto, IM 1, mediante la presentazione di documenti falsi, così come pure sottacendo la propria insolvenza e la conseguente assenza di volontà (e possibilità) di adempiere i propri obblighi, ha ingannato con astuzia ACPR 8, inducendolo a ritenerlo un interlocutore serio e una persona degna di fiducia e quindi a sottoscrivere i contratti succitati. A tal proposito si ricorda che secondo dottrina e giurisprudenza vi è astuzia ad esempio quando l'autore ricorre a manovre fraudolente, a una “mise en scène comportant des documents ou des actes” oppure ad un “échafaudage de mensonges qui se recourent de façon raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (...)” (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 146, n. 1; DTF 126 IV 171 consid. 2a, 122 II 429 consid. cc, 120 IV 133, 119 IV 35 ss. consid. 3) e che l'autore impiega manovre fraudolente, ad esempio, se utilizza un documento falso (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 146, n. 18). La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne tale da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto reato di tentata truffa con conseguente conferma del punto 6.1 dell'atto d'accusa. 174. Relativamente al punto 6.6. dell'atto d'accusa valgono, mutatis mutandis , le considerazioni di cui ai punti precedenti. In più, in questo particolare caso, IM 1, allo scopo di presentarsi quale serio interlocutore, seriamente intenzionato ad acquistare la merce, ha pure versato un primo acconto. Confrontato alle richieste dell'AP, l'imputato ha anche in questo caso accampato scuse, risultate tanto credibili da indurre ACPR 2 a sottoscrivere una nuova convenzione che ha poi condotto alla consegna della merce a credito. A questo proposito si osserva che l'AP, della cui versione non v'è motivo di dubitare, ha altresì riferito che l'imputato si è presentato millantando importanti disponibilità finanziarie, di aver vinto una causa, di essere in procinto di incassare una cospicua somma di denaro, giungendo a definirlo “ un incantatore di serpenti ”. IM 1, quindi, ben si è guardato dal comunicare alla sua controparte contrattuale la sua grave insolvenza, attestata da 23 esecuzioni per CHF 76'000.00 e di non aver avuto la disponibilità finanziaria per onorare gli impegni presi (fatto ammesso dall'imputato in VI PG 19.11.2015). Quest'ultima circostanza emerge in modo limpido dal documento firmato dalle parti il 22 ottobre 2015 in cui IM 1 ammette “ che la sua intenzione era chiaramente atta a non saldare il dovuto ”. A nulla valgono, al proposito, i successivi tentativi (l'ultimo in sede dibattimentale) di mitigare il senso di tale documento da lui sottoscritto. 175. Ne discende che IM 1, sottacendo la propria insolvenza, la conseguente assenza di volontà (e

possibilità) di adempiere i propri obblighi e versando un primo acconto ha indotto ACPR 2 a ritenerlo persona degna di fiducia. Il fatto di aver affrontato la discussione in presenza di ACPR 5, persona che l'AP conosceva come persona che onorava le fatture, adducendo la momentanea crisi di liquidità, le millantate disponibilità economiche, il riferimento a fatti e persone note a ACPR 2 che avrebbero garantito per lui, hanno falsamente indotto il danneggiato a credere che gli impegni contrattuali sarebbero stati da lui onorati. La Corte ritiene pertanto ordito con ciò un castello di menzogne tale da doversi ammettere l'esistenza dell'inganno astuto, e perciò dell'ascritto reato di truffa con conseguente conferma del punto 6.6 dell'atto d'accusa. 176. Per quanto attiene al punto 6.8, la Corte non può che rilevare che le parti hanno fornito versioni diametralmente opposte e che agli atti non figurano testimonianze (segnatamente quella del marito di ACPR 3) suscettibili di sostenere la tesi di uno o dell'altro. Si dirà inoltre che, contrariamente agli episodi sopra citati, nella fattispecie IM 1 ha fornito una spiegazione lineare, costante e non sprovvista di logica. In tale contesto, in applicazione del principio in dubio pro reo, egli è stato prosciolto dall'imputazione di truffa di cui al punto 6.8 dell'atto d'accusa. IX) Imputazione di appropriazione indebita (punto 7 dell'atto d'accusa) 177. IM 1 è accusato del reato di appropriazione indebita per essersi, a _____, tra settembre e ottobre 2015, per procacciarsi un indebito profitto, appropriato di oggetti appartenenti a ACPR 3, dalla quale se li era fatti consegnare o di cui comunque poteva fare uso, e meglio per essersi appropriato, vendendoli ad un negozio compro oro il 9 ottobre 2015, di 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, 1 braccialetto da bambino, 1 ciondolo crocefisso e due orecchini, tutti in oro, che ACPR 3 gli aveva consegnato quale pegno per il prestito che lei aveva richiesto a IM 1; nonché per essersi appropriato di un tablet Samsung in uso presso il negozio _____ (che i due gestivano assieme) e di un iPhone 6 che ACPR 3 gli aveva dato affinché lo vendesse e le consegnasse il ricavato (punto 7 dell'atto d'accusa). ACPR 3 ha dichiarato di avere consegnato diversi ori a IM 1 come garanzia per un prestito il 9 ottobre 2015: " In riferimento alla faccenda del prestito di 12'000.-- che IM 1 ci avrebbe fatto (...) mi incontravo alla mattina del 9.10.2015 con lui. (...) Presente anche IM 2. Lui mi assicurava della sua disponibilità di prestarmi i soldi; mi chiedeva però se potessi dargli qualcosa di valore in pegno; ad esempio dell'oro. (...) Preparavo dunque degli ori che gli avrei dato in pegno; in particolare 2 lingottini, 2 collanine con ciondolo, un braccialetto da bambino, un ciondolo a crocefisso e 2 orecchini. tutti oggetti di mia proprietà. Prima di consegnarli li fotografavo; e una foto la trasmettevo anche a IM 1 per fargli vedere gli ori. (...) Quel mattino stesso gli consegnavo questi ori presso il negozio _____ alla presenza di IM 2 e la commessa _____. L'accordo era che lui teneva in pegno questi valori e me li avrebbe riconsegnati a conclusione del rimborso. Di fatto non mi ha mai prestato i soldi ed io non lo ho ovviamente rimborsato." (VI PG 08.11.2015, p. 7). 178. IM 2, interrogato al proposito, ha riferito quanto segue: " so che ACPR 3 aveva attinto al conto del marito soldi per una certa somma. Mi risulta che IM 1 si sia offerto di anticiparglieli sotto forma di prestito. So che proprio per questo le aveva chiesto in pegno degli oggetti di valore. Un giorno, di cui non ricordo la data, mi trovavo al _____ con IM 1. Giungeva la ACPR 3 che diceva di volermi dare degli ori. Io non volevo entrare in questa situazione per cui mi sono rifiutato di accettarli. Assistevo però alla consegna di due lingottini ed alcune collanine che ACPR 3 dava in pegno a IM 1." (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d'arresto, AI 12). IM 2 ha poi riconosciuto nella fotografia fornita dall'AP (allegato al VI PG _____ 08.11.2015) gli ori che la stessa ha consegnato a IM 1 (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d'arresto, AI 12). 179. L'imputato, dal canto suo, ha dapprima affermato di avere preso gli ori di ACPR 3,

ma di averglieli poi restituiti (VI PP confronto ACPR 3/IM 1 09.03.2016, p. 7, AI 81: “ L’oro gliel’ho restituito ”; VI DIB 12.10.2016, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale: “ Lei mi ha portato le cose in oro e mi ha chiesto di venderglielie, ma io glielie ho poi ridate ”). Tuttavia, come si evince dalle ricevute agli atti, l’imputato ha venduto a una società di compro oro di _____ diversi valori patrimoniali, tra cui in data 9 ottobre 2015 – e quindi proprio il giorno in cui ACPR 3 ha dichiarato di avergli consegnato gli ori – 2 lingottini, 1 ciondolo crocefisso e 1 coppia di orecchini (AI 75, 76 e 77). Il numero di serie dei lingotti venduti corrisponde a quello raffigurato nella fotografia fornita dall’AP. Inoltre, è possibile desumere dai messaggi SMS inviati da IM 1 al marito di ACPR 3, che l’imputato ha riconosciuto di aver ricevuto gli ori e ha promesso di farglieli riavere (allegato 6 al VI PG ACPR 3 08.11.15, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). 180. L’AP ha pure lamentato l’appropriazione, da parte dell’imputato, di un tablet Samsung in uso al suo negozio e di un iPhone 6 affidato a IM 1 per essere venduto: “ (...) ho anche potuto accertare che era stato asportato un tablet marca Samsung Galaxy Tab 4 – 16 GB (...). Il tablet è di mia proprietà e veniva usato dalle commesse per le ordinazioni di merce attraverso internet. A me serviva solo il tablet, ma la ditta Orange in quel periodo proponeva una buona azione se si fosse ritirato il pacchetto tablet + cellulare. Infatti ho ritirato anche un telefono cellulare I-Phone di colore nero (...). Mi sono accorta che questo telefono non mi serviva; per cui ad inizio ottobre ne ho parlato con IM 1. Lui asseriva di aver già qualche interessato e chiedeva l’apparecchio e la confezione. (...) In quel periodo c’era un buon rapporto ed anche della fiducia per cui non rilasciavo fatture o scritti particolari. Io pretendevo poco, avevo stimato di ottenere 250.—franchi. Ad oggi non ho più visto né il telefono come pure i soldi.” (VI PG 08.11.2015, p. 6, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). 181. L’imputato, dal canto suo, ha negato anche queste circostanze, affermando dapprima di non avere preso il tablet e di aver venduto a IM 2 il telefono – fatto riconosciuto da quest’ultimo (VI PG 19.11.2015, p. 15, allegato 9 al rapporto d’arresto, AI 12) – consegnando i proventi dell’operazione a ACPR 3 (VI PP 04.04.2016, p. 11, AI 93: “ Non ho preso nessun tablet, e l’iPhone, con l’accordo di ACPR 3 che poi si è presa i soldi, l’ha preso IM 2 ”; VI PP confronto ACPR 3/IM 1 09.03.2016, p. 7, AI 81: “ In merito all’I-Phone le ho dato i CHF 200.- che ho preso da IM 2, a cui ho venduto l’I-Phone ”) e poi, cambiando versione in aula, che “ l’iPhone e il tablet se li è ripresi lei ” (VI DIB 12.10.2016, p. 21, allegato 1 al verbale dibattimentale). 182. In considerazione delle succitate prove sopraelencate e la propensione all’imbroglio dell’imputato, già evidenziata in più occasioni, così come pure la sua completa mancanza di credibilità, dovuta fra l’altro ai continui cambi di versione, la Corte ha ritenuto credibile la tesi di ACPR 3. 183. Giusta l’art. 138 n. 1 cpv. 1 CP chi per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata è punito con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP). Secondo consolidata dottrina e giurisprudenza una cosa è ritenuta affidata ai sensi di legge allorchando viene consegnata all’autore o lasciata in suo possesso nell’interesse di un terzo per custodirla, amministrarla, consegnarla o alienarla secondo le istruzioni ricevute che possono essere tacite od espresse (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Berna 2007, art. 138 n. 2 segg., DTF 120 IV 276, 117 IV 256, 118 IV 32, 106 IV 257 e 101 IV 33). La cosa affidata può essere materialmente consegnata all’autore sia dalla vittima che da un terzo per conto della vittima. Per determinare se dei valori patrimoniali sono affidati occorre analizzare la volontà delle parti secondo le regole della buona fede e alla luce degli usi particolari vigenti nel ramo

considerato (DTF 106 IV 257). Affinché siano dati i presupposti oggettivi del reato occorre quindi che l'autore abbia violato il rapporto di fiducia venutosi a creare con la vittima, disponendo senza il consenso dell'avente diritto ed in urto con le istruzioni ricevute di beni o valori patrimoniali altrui per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea 2007, art. 138 n.

E. 9

segg., Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 7 pag. 108 segg., Trechsel/Cramer, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2008, art. 138 n. 1 segg. e Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli Editions SA, Berna 2002, art. 138 n. 2 segg.). Il reato è realizzato soltanto qualora l'autore abbia commesso un atto di disposizione effettivo sul bene altrui, ad esempio vendendolo o donandolo. Di conseguenza è l'impossibilità materiale di restituire la cosa mobile che determina la sua punibilità per aver disposto in modo illecito, duraturo e definitivo del bene affidatogli (DTF 118 IV 148). Quo all'aspetto soggettivo trattasi di un reato intenzionale (art.

E. 9.2

dell'atto d'accusa. 193. Nell'ipotesi accusatoria, IM 1 si sarebbe macchiato del reato di minaccia anche per avere, tra il 15 e il 28 ottobre 2015, a _____ e _____, personalmente e al telefono, incusso timore o spavento a ACPR 5, minacciandola di rovinarla, indicando pure che sapeva dove andava a scuola la figlia (punto 9.3 dell'atto d'accusa). Tali accuse si basano sulle dichiarazioni dell'ACPR 5, la quale in Polizia ha riferito: " A seguito dalle mie manifeste pressioni sul fatto che doveva darmi i soldi come pattuito per l'apertura del negozio, IM 1 si è arrabbiato. Abbiamo avuto una discussione il giorno prima dell'apertura del negozio, dunque il 15 ottobre. Ricordo che lui mi ha detto "ti rovino" ed io lo ho mandato a cagare. (...) Affermazioni di cui all'inizio non avevo dato credito ma purtroppo ho poi visto il suo perseverare e temo che realmente mi faccia del male. Mi ha pure detto telefonicamente sabato 17.10.2015, poco dopo le 1700, quando lo avevo ormai escluso dalla società: "ricordati che ho le chiavi del negozio..." poi ha appeso. Questa affermazione mi ha ovviamente preoccupato al punto che quella sera ho dovuto rompere una chiave all'interno della serratura, essendo ormai sabato con i ferramenta chiusi, per poi cambiare il cilindro al lunedì mattina. Dal 15 ottobre sino all'altro ieri, 28.10.2010, da numeri diversi, mi ha contattato più volte esternando minacce quali ad esempio: "...fai attenzione perché so dove va a scuola mia figlia.." (VI PG 30.10.2015, p. 5 e 6). 194. IM 1 ha fermamente contestato queste accuse in corso d'inchiesta (VI PG 19.11.2015, p. 30, allegato 1 al rapporto d'inchiesta 08.04.2016, AI 97: " è tutto falso, non mi sono mai permesso di minacciare ne lei ne i suoi figli "; VI PP 04.04.2016, p. 12, AI 93: " Io non ritengo di aver minacciato ACPR 5 o suo marito "), così come pure in aula (VI DIB 12.10.2016, p. 22, allegato 1 al verbale dibattimentale: " No, non ho mai detto nulla del genere. Io a sua figlia volevo bene "). Già nel suo primo verbale d'interrogatorio, l'imputato ha riferito di avere aiutato ACPR 5 pagando un debito che lei aveva con uno " strozzino ", dovuto ad un prestito di CHF 1'500.00 (VI PG 19.11.2015, p. 17, allegato 1 al rapporto d'inchiesta 08.04.2016, AI 97). Tornando sulla questione in occasione di un interrogatorio successivo ha poi avuto modo di spiegare: " ACPR 5 era preoccupata perché aveva chiesto un prestito di 1'500 franchi al signor _____. Lei doveva restituirne 1'700; non so indicare in quanto tempo. Poi di fatto, probabilmente lei non ha pagato ed i tempi si sono allungati e _____ ne voleva 3'400.--. Un amico di ACPR 5 mi ha chiesta se io

conoscessi questa persona ed io ho detto di no; però mi sono proposto per mediare questa situazione visto che ACPR 5 mi ha detto che era stata minacciata da _____, tale _____ ed altre persone. L'ho contattato e ci siamo incontrati al bar di fronte al negozio di ACPR 5. _____ ha minacciato ACPR 5 e l'ha spinta contro un muro. Io ho reagito colpendolo con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra. Gli intimavo che da quel momento doveva riferirsi a me e non più a ACPR 5. In accordo con ACPR 5, qualche giorno dopo è venuto in negozio al _____ ed ho pagato la somma di franchi 3'400.--. _____ mi ha rilasciato una ricevuta per i 1'700.—franchi mentre gli altri se li è tenuti in nero. Una ricevuta l'ha tenuta lui mentre la seconda l'ha dato a me. Ho dato la ricevuta al parente di ACPR 5 che immagino l'abbia data a ACPR 5. Lo ho informato che avevo pagato 3'400.—franchi. Non conosco il nome di questo parente. In seguito ACPR 5 ha negato che mi deve questi soldi. Siccome ACPR 5 non mi riconosceva il credito ho richiesto a _____ di ritornarmi i soldi, invitandolo a rivolgersi a lei. Lui si è rifiutato.” (VI PG 30.12.2015, p. 11, allegato 4 al rapporto d'arresto, AI 12, Inc. 2015.9207).

Dichiarazioni che l'imputato ha ribadito e precisato anche a confronto con l'AP: " L'ho conosciuta tramite un suo parente, non ricordo esattamente in che circostanza, era nel suo negozio. Questo suo parente si è fermato e me l'ha presentata. Ci siamo poi frequentati al bar e parlando mi ha detto di avere dei problemi con una persona a cui lei aveva chiesto dei soldi e che ora li voleva indietro. Questa persona la faceva minacciare da altre persone, tra cui un tale _____ che le aveva fatto un bollo nella macchina. Alla fine ho incontrato io _____ e gli ho restituito i soldi davanti al negozio di _____. Gli ho dato CHF 1'700.- del prestito iniziale e CHF 1'700 d'interesse.” (VI PP confronto ACPR 5/IM 1 09.03.2016, p. 3, AI 82, Inc. Inc. 2015.9207). Nel verbale del 4 aprile 2016, in fine, IM 1 si è così espresso al proposito: " Io non ritengo di aver minacciato ACPR 5 o suo marito ma ho solo loro ricordato, che se non mi restituivano quanto io avevo dato allo strozzino, per conto di ACPR 5, sarei andato da lui a farmi ridare i soldi, poi se la vedevano loro con _____.” (VI PP 04.04.2016, p. 12, AI 93). 195. ACPR 5, dal canto suo, ha fermamente contestato questa circostanza, sostenendo di non conoscere nessuno “ strozzino ”. Nel verbale dell' 11 novembre 2015 si è così espressa sulle affermazioni dell'imputato: " Assolutamente no. La storia dello “strozzino” è saltata fuori poiché IM 1 aveva scritto un SMS a mio marito dicendogli che lui voleva ricevere indietro questi soldi. Di fatto io non conosco nessuno “strozzino” e come già detto non ho chiesto denaro a nessuno. A me personalmente IM 1 non ha mai chiesto questa somma di denaro ma si è rivolto direttamente a mio marito. È mia opinione che IM 1 ha fatto questa richiesta per ottenere in qualche modo denaro da mio marito.” (VI PG 11.11.2015, p. 3, allegato 25 al rapporto d'arresto, AI 12, Inc. 2015.9207). Senonché, interrogato quale persona informata sui fatti, _____ ha confermato il dire dell'imputato, discostandosi dalle affermazioni dell'AP. Alla domanda a sapere se avesse prestato denaro a ACPR 5, _____ ha risposto affermativamente, spiegando che: " (...) a primavera o estate 2015, gli ho prestato CHF 1'700.-. Ricordo che in un'occasione in cui l'avevo incontrata al bar mi disse di essere in una situazione finanziaria un po' precaria. Mi dispiaceva per lei, e sotto sua insistenza, ho accettato di prestargli questo denaro. È stata lei a chiedermi la somma di CHF 1'700.-. Gli ho consegnato il denaro alcuni giorni dopo presso il suo negozio a _____. Non ricordo il nome del negozio.” (VI PG 08.02.2016, p. 1 e 2, allegato 44 al rapporto d'arresto, AI 12, Inc. 2015.9207). I soldi gli sarebbero stati restituiti un paio di mesi dopo da IM 1: " Ricordo che era stato IM 1 a contattarmi telefonicamente dicendomi che mi avrebbe restituito lui il denaro pre conto di ACPR 5 in quanto suo socio. Mi ha dato appuntamento

in un negozio di scarpe e abbigliamento a _____. Non rammento il nome di questo negozio. All'interno del negozio e meglio nel retro bottega mi consegnava i CHF 1700.- ed io gli ho dato la ricevuta comprovante il debito. (...) una decina di giorni dopo che mi aveva restituito il denaro IM 1 mi ha telefonato dicendomi che dovevo ridarglieli e che mi sarei dovuto arrangiare ad incassarli con ACPR 5. Nel corso della telefonata mi ha anche minacciato dicendomi che sarebbe venuto su a casa mia a prendermi. Naturalmente io non mi sono fatto intimorire ed ho rifiutato di ridargli il denaro.” (VI PG 08.02.2016, p. 2 e 3, allegato 44 al rapporto d'arresto, AI 12, Inc. 2015.9207). 196. Viste le dichiarazioni lineari dell'imputato, contrapposte alle versioni non del tutto lineari e smentite dalla persona informata sui fatti dell'AP, in virtù del principio in dubio pro reo IM 1 è stato prosciolto dall'imputazione di minaccia di cui al punto 9.3 dell'atto d'accusa. XII) Imputazione di ripetuta estorsione, tentata (punto 10 dell'atto d'accusa) 197. Per quel che ne è del diritto, si rimanda a quanto esposto in relazione al punto 2 dell'atto d'accusa, rilevando unicamente che ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. 198. Secondo l'accusa, IM 1 si sarebbe reso colpevole del reato di estorsione per avere, nel mese di ottobre 2015, minacciandoli di informare della situazione familiare, personale, legale e finanziaria i suoceri di ACPR 3 e per impedire loro di andare in Polizia a denunciare i comportamenti di IM 1, tentato di indurre ACPR 3 e il marito _____ a versargli CHF 12'000.00. Tale fattispecie – contestata dall'imputato (VI DIB 12.10.2016, p. 23, allegato 1 al verbale dibattimentale) – è strettamente legata all'imputazione di truffa di cui al punto 6.8 dell'atto d'accusa, da cui l'imputato è stato prosciolto. Queste le dichiarazioni dell'AP ACPR 3: " In relazione al prestito di CHF 12'000.—di ottobre, in data 16.10.2015, quando _____ aveva ormai capito che non avremmo ceduto alle sue pretese, trasmetteva sul cellulare di mio marito una fotografia che mi rappresenta con il busto nudo aggiungendo la considerazione “questa è la foto di tua moglie tirata fuori da un pc di un certo _____” (foto trasmessa il 16.10.2015 h 15.15. Nello stesso orario un altro messaggio “..Sta sera vengo a casa dei tuoi genitori” (...). Lo scopo era ovviamente quello di mettermi in imbarazzo e difficoltà con la mia famiglia; oltre che al velato ricatto di informare i suoceri.” (VI PG 08.11.15, p. 8, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). Copia di tali messaggi è agli atti quale allegato 6 al VI PG ACPR 3 08.11.15, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4). 199. La Corte ha prosciolto l'imputato dal reato di tentata estorsione di cui al punto 10.1 dell'atto d'accusa e ciò, come già esposto in precedenza, in considerazione della poca fedefacenza delle dichiarazioni di ACPR 3 e in assenza di elementi oggettivi che ne possano suffragare le dichiarazioni. 200. Quanto all'imputazione di tentata estorsione di cui al punto 20.2 dell'atto d'accusa, l'imputato ha ammesso di avere, il 2 novembre 2015, a _____, _____ e _____, minacciandolo di divulgare ai dirigenti della Banca presso cui lavorava suoi presunti problemi familiari ed economici, tentato di indurre ACPR 6 a consegnargli CHF 1'500.00 (VI PP 04.04.2016, p. 3, AI 9; VI DIB 12.10.2016, p. 23, allegato 1 al verbale dibattimentale) e non ha contestato la qualifica giuridica, che appare corretta. Il punto 10.2 dell'atto d'accusa ha dunque trovato conferma così come esposto. XIII) Imputazione di ingiuria (punto 11 dell'atto d'accusa) 201. Giusta l'art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Il reato di ingiuria presuppone un'offesa all'onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e, dunque, il diritto di ciascuno a non essere

considerato con disprezzo (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3^a ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c). Le frasi censurate vanno giudicate singolarmente e lette obiettivamente sulla base del senso che deve attribuirle un destinatario non prevenuto nel contesto generale in cui sono state dette (DTF 124 IV 162 consid. 3b p. 167; DTF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Dal profilo soggettivo l'ingiuria è un reato intenzionale: l'autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l'onore (Corboz, op. cit., art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, in op. cit., art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l'autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., art. 177 CP, n. 2130). 202. Secondo l'accusa, IM 1 si sarebbe reso colpevole del reato di ingiuria per avere, il 31 ottobre 2015, a _____, offeso l'onore di ACPR 6, dandogli del pezzente (punto 11 dell'atto d'accusa). 203. Anche per questo reato l'imputato ha ammesso le sue responsabilità (VI DIB 12.10.2016, p. 23, allegato 1 al verbale dibattimentale), non contestando neppure la qualifica giuridica, che la Corte ha considerato corretta, da cui la conferma dell'imputazione di ingiuria di cui al punto 11 dell'atto d'accusa. XIV) Imputazione di falsità in documenti (punto 12 dell'atto d'accusa) 204. Giusta l'art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento. Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (*Beweisbestimmung*) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L'attitudine a provare (*Beweiseignung*) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, *Basler Kommentar, StGB I*, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4). Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, *Schweizerisches Strafgesetzbuch*, San Gallo 2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l'apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4). La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell'ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e). Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell'autore. Semplicemente, ciò che l'autore dice non corrisponde al vero (Corboz, *Les infractions en*

droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251). Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un'attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c).

Quest'esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251). Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a). La cosiddetta "menzogna scritta" trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante ("garantenähnliche Stellung") della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg. ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2). Una tale posizione è data quando l'estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l'autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 139 ad art. 251). La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inventario firmato dal rappresentante di un'impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c). Vi è uso di un documento falso (falso materiale o ideologico) quando quest'ultimo viene presentato alla persona che l'autore vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia entrato nella sfera d'influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia ricevuto; non è necessario che la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 52). Perché l'infrazione sia consumata,

non è necessario che il destinatario sia stato ingannato (B. Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 92; Stratenwerth/Bommer, *Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen*, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 18). L'uso di un documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo sussidiario, ossia se l'accusato non è perseguibile per una delle altre varianti dell'art. 251 CP (B. Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 94); la fabbricazione del documento falso assorbe l'uso dello stesso (DTF 120 IV 122 consid. cc). Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag. 15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251). L'intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l'autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un'alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit., n. 87-89, ad art. 251). L'autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l'autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173 e segg ad art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251). L'art. 251 CP presuppone, infine, l'intenzione dell'autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L'intenzione di ingannare è ammessa quando l'autore vuole indurre in errore il destinatario sull'autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251). Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell'8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251; Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza dell'autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in documenti. L'importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono aver indotto l'autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). 205. Nell'ipotesi accusatoria, IM 1 si sarebbe reso colpevole del reato di falsità in documenti, per avere, il 30 giugno 2015, a _____, al fine di nuocere al patrimonio di ACPR 8, formato e fatto uso di un documento falso per dimostrare l'avvenuto bonifico di CHF 90'000.00, e meglio per avere formato e allestito una finta attestazione della banca _____ con la quale veniva confermato detto bonifico (punto 12.1 dell'atto d'accusa), nonché per avere, nel mese di settembre 2015, a _____, al fine di nuocere al patrimonio della ACPR 11 SA, fatto uso di un documento falso per dimostrare l'avvenuto impiego lecito dei CHF 10'000.00 da lui ricevuti, e meglio per avere utilizzato la "CONFERMA ORDINE" allestita da IM 1, in cui viene indicata la conferma della ricezione da parte di un fornitore di mobilio per l'EP Bar _____ per l'importo di EUR 10'000.00 (punto 12.2 dell'atto d'accusa). 206. Tali fatti sono stati riconosciuti dall'imputato in sede d'inchiesta (VI PP 20.11.2015, p. 13 s., allegato 2 al rapporto d'inchiesta, AI 97: "L'unico documento falso che ho fatto è il documento _____ in cui si dice che sarebbe stato emesso un bonifico di CHF 90'000.00. (...) è poi vero che alla

ACPR 11 che mi chiedeva la restituzione dei soldi ho fatto credere di avere acquistato in Italia un bancone da bar. Il foglio di conferma della ditta italiana me lo aveva fatto IM 2 nel mese di settembre ” ; VI PP 04.04.2016, p. 4 s., AI 93: “ Ammetto comunque che il giorno 6 io sapevo già che con il bar le cose non sarebbero andate in porto ma io avevo bisogno di soldi per vivere. (...) Non sapendo come fare per la restituzione ho chiesto a IM 2 di aiutarmi con la storia del bancone e lui mi ha preparato quel documento falso in cui attesta una cosa non vera e cioè che avevo comandato un bancone ”), così come pure in aula (VI DIB 12.10.2016, p. 23 e 24, allegato 1 al verbale dibattimentale). 207. Pacifico, e non contestato, che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di falsità in documenti, da cui la conferma dei punti 12.1 e 12.2 dell’atto d’accusa. XV) Imputazione di guida senza essere titolare della licenza (punto 13 dell’atto d’accusa) 208. Secondo l’accusa, a partire dal 1. gennaio 2015, in Svizzera, IM 1 avrebbe condotto veicoli e motoveicoli vari, praticamente quotidianamente, senza essere titolare della licenza richiesta (punto 13 dell’atto d’accusa). 209. L’imputato ha riconosciuto fin da subito l’imputazione a suo carico (VI PP 20.11.2015, p. 16, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, AI 97: “ confermo di avere sempre guidato in Svizzera fino a circa 5-6 settimane fa nonostante non abbia la licenza ”; VI PP 04.04.2016, p. 5, AI 93: “ Confermo, senza bisogno che mi venga contestato, che da quando sono in Svizzera ho praticamente circolato tutti i giorni alla guida di autovetture o motociclette, sebbene non sia titolare di alcuna licenza di circolazione ”) e ha ribadito le sue responsabilità anche in sede dibattimentale (VI DIB 12.10.2016, p. 24, allegato 1 al verbale dibattimentale). 210. Giusta l’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr, la guida di veicoli a motore sprovvisti della licenza di condurre richiesta costituisce una violazione delle norme della circolazione stradale. 211. Pacifico, e non contestato, che con il suo agire IM 1 ha commesso il reato di guida senza essere titolare della licenza. La Corte ha quindi confermato anche il punto 13 dell’atto d’accusa. XVI) Imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità) (punto 14 dell’atto d’accusa) 212. Giusta l’art. 118 cpv. 1 LStr, chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 213. Secondo l’accusa, il 27 marzo 2015, a _____, IM 1 avrebbe fornito dati falsi in merito ai suoi precedenti penali, e meglio avrebbe omesso di dichiarare, in occasione della compilazione del formulario “ Autocertificazione precedenti penali per cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non vige l’obbligo della presentazione del certificato penale ”, di essere stato condannato in Italia, ingannando in questo modo l’autorità incaricata del rilascio del permesso, ottenendo in tal modo il rilascio del permesso di dimora in territorio svizzero, da cui l’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri (inganno nei confronti delle autorità) di cui al punto 14 dell’atto d’accusa, che la Corte ha confermato, essendo ammessa dall’imputato sia in fatto (VI PP 20.11.2015, p. 4, allegato 2 al Rapporto d’inchiesta, AI 97; VI DIB 12.10.2016, p. 24, allegato 1 al verbale dibattimentale) che in diritto e configurando il suo agire una violazione dell’art. 118 cpv. 1 LStr. XVII) Commisurazione della pena 214. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo

(Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP ("il giudice attenua la pena") - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del

E. 12

marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 215. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempite le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). Per l'art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. 216. Giusta l'art. 46 CP se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41 (cpv. 1). Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2). Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca (cpv. 3). La revoca non può essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova (cpv. 5). 217. Secondo la giurisprudenza dell'alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all'art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l'effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena precedente viene revocata, in considerazione dell'espiazione della stessa, la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno 6 mesi o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all'art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai 6 mesi di detenzione o alle 180 aliquote giornaliere di pena pecuniaria (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in:

Schweizerisches Strafgesetzbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell'art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056). Un simile presupposto non può essere reintrodotta tramite semplice analogia con l'art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece l'art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo non significa che nell'ambito dell'art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall'entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa. 218. Nella fattispecie concreta, la colpa di IM 1 è oggettivamente grave. In un breve lasso di tempo egli ha posto in essere un clima intimidatorio che non può trovare spazio nella nostra società. In presenza di rivendicazioni finanziarie, il creditore deve far capo al sistema giudiziario e non certo ricorrere a minacce e intimidazioni. Sistema giudiziario che ha – peraltro – dato prova di funzionare correttamente, tanto da avere portato alla condanna di ACPR 1 per quello che è stato il suo agire. In realtà, come ben emerge dall'incarto, l'asserita funzione di riscossione crediti di IM 1 rappresenta unicamente una sua giustificazione strumentale a tentare di giustificare il suo comportamento. Di fatto, nessuno degli asseriti creditori in nome dei quali egli agiva (eccettuato IM 2) ha mai percepito alcunché delle somme che l'imputato è riuscito ad ottenere. Analogamente è grave, oggettivamente, la colpa anche in punto ai reati di truffa e ciò sia in funzione degli importi percepiti, sia in ragione del numero di persone danneggiate nel corso di un breve periodo. 219. La colpa di IM 1 è grave anche – e soprattutto – dal profilo soggettivo. Egli ha agito mosso dalla ricerca di facile guadagno, mostrando un primario egoismo: pur di ottenere denaro non si è fatto scrupoli a minacciare, rapinare, truffare e appropriarsi di oggetti altrui. I suoi tratti caratteriali si evincono anche dal suo agito nell'ambito dei reati meno gravi, quali la guida senza essere titolare della licenza. In buona sostanza, se l'imputato ritiene di guidare, lo fa e ciò a prescindere dalle decisioni contrarie dell'autorità. Oltremodo significativo è a questo proposito il fatto che in soli circa 9 mesi di permanenza in Svizzera IM 1 ha collezionato – oltre a tre condanne penali – precetti esecutivi per circa CHF 70'000.00. Analogamente, il carattere dell'imputato emerge dalle sanzioni disciplinari di cui è stato oggetto in carcere, tanto da rendere necessario, per questioni di sicurezza interna, il suo spostamento in un carcere della Svizzera Francese (doc. TPC 2 e 4). 220. La propensione a delinquere di IM 1 emerge prepotentemente dai suoi precedenti penali. Egli non sembra aver tratto nessuna lezione da 6 anni passati in carcere in Italia, giungendo in Svizzera e commettendo reati poco dopo il suo arrivo e mentre non aveva ancora del tutto espiato la precedente condanna in Italia. In tale contesto, non si può che ritenere che IM 1 non è venuto in Svizzera per girare pagina, come da lui asserito, ma semplicemente per continuare a delinquere come aveva fatto precedentemente in Patria. 221. A suo favore la Corte non ha ravvisato nessun particolare motivo di attenuazione della pena. IM 1 non ha collaborato, ma ha anzi mentito e lo ha fatto reiteratamente, arrivando a fornire versioni del tutto nuove ancora in sede dibattimentale. Ciò dimostra, ancora una volta, la totale mancanza di assunzione di responsabilità. Del resto, tale atteggiamento lo si ritrova nelle sue dichiarazioni secondo cui non intende ritornare in Italia così da evitare di scontare 8 mesi di detenzioni residui. 222. Unicamente,

la Corte ha ritenuto la sensibilità alla pena, atteso che sarà chiamato a espiare la pena a _____, circostanza tuttavia mitigata dal fatto che è egli stesso causa di tale situazione, nonché il fatto che alcuni episodi si sono consumati allo stadio del tentativo. 223. Tutto ciò considerato, richiamato il concorso tra i reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1, una pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, la quale sarà integralmente da espiare, superando il limite previsto dall'art. 43 CP per la concessione della sospensione condizionale. 224. Oltre a ciò, la Corte ha stabilito la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da CHF 90.00 cadauna, pronunciata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 3 settembre 2015. 225. Per il reato di ingiuria, la Corte ha ritenuto adeguata la pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 10.00 (dieci) cadauna, per complessivi CHF 50.00 (cinquanta). XVIII) Richieste di risarcimento degli accusatori privati 226. Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. 227. L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa. 228. IM 1 è stato condannato, in solido con IM 2, in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno, a versare a ACPR 1 CHF 16'425.95 a titolo di partecipazione alle spese legali, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiario di gratuito patrocinio (art. 138 cpv. 2 CPP), mentre per il rimanente della sua pretesa l'AP è stato rinviato al competente foro civile (pretese: AI 87, Inc. 2015.9207), nonché a versare alla ACPR 11 CHF 10'000.00 oltre interessi del 5% a decorrere dal 7 luglio 2015 (pretese: doc. TPC 13). 229. IM 1 è inoltre stato condannato a versare a ACPR 4 (VI PG 23.11.2015, p. 3, allegato al rapporto d'inchiesta, AI 7, Inc. 2015.9207) CHF 5'079.00, mentre per il rimanente della sua pretesa l'AP è stata rinviata al competente foro civile, nonché a versare a ACPR 7 (pretese: VI PG 08.11.2015, p. 3, allegato al rapporto di segnalazione, AI 4, Inc. 2015.9207) CHF 4'700.00, a ACPR 10 (pretese: VI PG 11.02.2016, p. 5, allegato al rapporto d'esecuzione, AI 2, Inc. 2015.7273) CHF 1'220.00 e a ACPR 9 (VI PP28.08.2015, p. 5, allegato al rapporto d'esecuzione, AI 6, Inc. 2015.5776) CHF 700.00. 230. Gli accusatori privati _____, ACPR 3 e ACPR 2 sono stati rinviati al competente foro civile. IX) Sequestri 231. Il motoveicolo marca Yamaha XT660C e il motoveicolo marca Kawasaki ZX700C, la licenza di circolazione originale a nome di ACPR 1, le 4 chiavi d'accensione e la targa italiana _____, in applicazione dell'art. 267 CPP, sono stati dissequestrati in favore degli ultimi detentori, mentre alle altre persone che avanzavano pretese in tal senso è stato impartito un termine di 3 mesi per promuovere azione al foro civile. 232. Il PC Dell latitude d600, gli stivali da motociclista marca Oxtar neri e la carta d'identità italiana di ACPR 1 sono stati dissequestrati in favore di ACPR 1, in quanto oggetti di sua proprietà. 233. L'anello in metallo color oro con pietra incastonata è stato dissequestrato in favore di ACPR 4, in quanto di sua proprietà. 234. Sull'orologio da donna Bella & Rose con cinturino in plastica bianco, sulla catenella color oro rosso con ciondolo doppio anello e brillantini, sugli orecchini con brillantini e sulla catenella color argento con ciondolo 1/2 cuore è stato mantenuto il sequestro conservativo a copertura di tasse e spese (art. 268 CPP). 235. È poi stata ordinata la confisca del colpo CP 11 per fucile militare FASS 58, del colpo Remington ca. 6, della ricevuta " _____ SA _____ " per CHF 248.00, della convenzione (2 fogli) IM 1 / _____ SA _____ e dell'estratto conto _____ 23.06.2015, quali mezzi di prova (art. 263 CPP), nonché la confisca e la distruzione dello stupefacente (art. 69 CP). 236. I restanti

oggetti sotto sequestro sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle memorie di telefoni cellulari e iPad, i cui costi sono da anticipare dai condannati. XX) Retribuzione del difensore d'ufficio 237. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell'onorario a favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa. 238. Le note professionali dell'avv. DUF 1, adattate all'effettiva durata del dibattimento, sono state approvate così come esposte, per CHF 16'658.15, comprensivi di onorario, spese e IVA. 239. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo riconosciuto al suo difensore

d'ufficio non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 138 cifra 1, 140 cifra 1, 146 cpv. 1, 156 cifra
1, 160 cifra 1, 173, 177, 180, 181, 183 cifra 1, 186, 251, 287 cifra 1 CP; 95 cpv. 1 lett. a
LCStr; 118 cpv. 1 LStr; 19 a LStup; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara
e pronuncia: 1. IM 1 e IM 2 sono coautori colpevoli di:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.